

**Verbale n. 9 del Consiglio degli Studenti
Adunanza del 16/09/2016**

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di settembre alle ore 14:00 nell'aula Dessau della Sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, si è riunito, a seguito di convocazione prot. n. 64326 del 13.09.2016 inviata mediante posta elettronica, il Consiglio degli Studenti per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali del 30 giugno 2016 e del 12 luglio 2016;
2. Comunicazioni della Presidente;
3. Attivazione Scuola di specializzazione in Beni storico artistici a.a. 2016/2017 - parere;
- 3 bis Regolamento del Consiglio degli Studenti: approvazione definitiva;^
4. Mozione Udu - Sinistra Universitaria in ordine a "Fondi per iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti - destinazione in favore di contributi volti al sostegno di studenti in particolari condizioni di disagio economico";
5. Mozione Udu - Sinistra Universitaria in ordine a "Ampliamento dell'offerta formativa del Career Day";
6. Nota Udu - Sinistra Universitaria in ordine a "Regolamento Procedure Termini e Tasse A.A. 2016/2017";
7. Varie ed eventuali.

^ Punto aggiuntivo all'odg con nota prot. 65362 del 15.09.2016.

Presiede la Sig.ra Martina Domina, Presidente del Consiglio degli Studenti.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Cosimo Serpolla, consigliere.


Il Segretario procede alla verifica, mediante appello nominale, del *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta.

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio:

			P	G	A
1	BERNARDINI BEATRICE	Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie	X		
2	CESARINI FRANCESCO	Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie	X		
3	FALISTOCCO LORENZO	Dip. di Economia	X		
4	BIANCALANA LEONARDO	Dip. di Economia	X		
5	BALDONI LORENZO	Dip. di Economia	X		
6	RRAPAJ MASIMILJANO	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	X		

La Presidente 

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Segretario 

7	SZILAGYI REMUS GABRIEL	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	X		
8	MARRA GIULIA	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	X		
9	FALANGA NOELLE	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione		X	
10	TEI COSTANZA	Dip. di Fisica e Geologia	X		
11	SERPOLLA COSIMO	Dip. di Giurisprudenza	X		
12	CICCHI ALESSANDRO	Dip. di Giurisprudenza	X		
13	MANCINI SILVIA	Dip. di Ingegneria		X	
14	LUZI ALESSANDRO PIETRO	Dip. di Ingegneria		X	
15	PINTI LUCA	Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale		X	
16	PROCACCI VALENTINA	Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale		X	
17	MOSCIONI MARIKE	Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne		X	
18	BUCCILLI SIMONE	Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne		X	
19	BATTISTELLI ANNALISA	Dip. di Matematica e Informatica	X		
20	DI BLASI MAURO	Dip. di Medicina Veterinaria		X	
21	CAPOBIANCO ALBERTA	Dip. di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali		X	
22	INSALATA FRANCESCO	Dip. di Scienze Farmaceutiche		X	
23	ORFEI PIETRO	Dip. di Scienze Politiche	X		
24	BEDINI MARIA LAURA	Dip. di Scienze Politiche	X		
25	ADORISIO ELISABETTA	Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia		X	
26	BISCARINI ALESSANDRO	Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia	X		
27	DOMINA MARTINA	Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia	X		
28	CORSI EDOARDO	Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia		X	
29	BAFFA FRANCESCO	Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia	X		
30	FILIPPI NICOLA	Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia	X		

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 14:15.



La Presidente *[Signature]* 4 OTT. 2016
Approvato nell'adunanza del

Il Segretario *[Signature]*

Delibera n. 1

Consiglio degli Studenti del 16/09/2016

Allegati n. (sub lett...)

O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.

LA PRESIDENTE

sottopone alla verifica dei Consiglieri, per l'approvazione i verbali delle sedute del 30 giugno e del 12 luglio 2016 nei testi inviati tramite e-mail.

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Udito quanto esposto dal Presidente;

Presa visione della stesura definitiva dei verbali sopraelencati;
all'unanimità

DELIBERA

❖ di approvare i verbali delle sedute del 30 giugno e 12 luglio 2016.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



La Presidente

[Handwritten signature]

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

Il Segretario

[Handwritten signature]

Delibera n. ==

Consiglio degli Studenti del 16/09/2016

Allegati n. (sub lett...)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Comunicazioni della Presidente.

LA PRESIDENTE

Informa il Consiglio che i consiglieri Baldoni e Moscioni hanno preso il posto rispettivamente, dei consiglieri Baglioni e Belia, laureatisti;

informa il Consiglio della riunione, avvenuta il giorno precedente, della Commissione Statuto e Regolamenti del Senato Accademico, in cui è stata approvata la versione definitiva del nuovo regolamento del Consiglio degli Studenti, rimandato allo stesso per l'approvazione finale;

informa il Consiglio che durante la successiva seduta dello stesso verranno svolte le votazioni per il Vicepresidente del Consiglio degli Studenti, il rappresentante degli studenti nel Presidio di Qualità e il segretario verbalizzante.

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Prende conoscenza.



La Presidente Maria De S.

Approvato nell'adunanza del 14 OTTOBRE 2016

Il Segretario Cosimo Serfella

Delibera n. 2

Consiglio degli Studenti del 16/09/2016

Allegati n. 2 (sub lett. A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Attivazione Scuola di specializzazione in Beni storico artistici a.a. 2016/2017 – parere.

LA PRESIDENTE

illustra la documentazione istruttoria fornita dagli Uffici e trasmessa tramite e-mail ai consiglieri, allegata sub lett. A1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere CICCHI (Idee in Movimento) evidenzia la soddisfazione del proprio gruppo consiliare nei confronti della proposta.

Il consigliere BISCARINI (UdU) espone come l'associazione Sinistra Universitaria - Udu Perugia si astenga nel dare un parere riguardo al Regolamento didattico della nuova scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici, come espresso nella nota allegata al presente verbale sub lett. A2), con la volontà di evidenziare come l'Ateneo, sebbene continui ad investire positivamente nell'apertura di nuovi corsi magistrali, non abbia recepito le nostre precedenti dichiarazioni contrastanti l'accesso programmato locale per tali nuovi corsi.

Aggiunge che l'apertura di una nuova scuola di specializzazione non possa che essere una buona notizia da accogliere per gli studenti dell'Ateneo perugino, specialmente in un'area disciplinare che fino ad oggi è stata una delle più colpite dalla contrazione del numero di iscritti; tuttavia la scelta di limitare l'accesso, a parere di UdU, si pone totalmente in contrasto con le recenti politiche di aumento di iscrizioni che l'Ateneo ha intrapreso negli ultimi anni.

Conclude affermando che, come Sindacato Studentesco "a tutela di un'Università libera e aperta" siano contrari al valorizzare i nuovi corsi di laurea tramite lo strumento del numero chiuso, sebbene credano che questo tipo di ampliamenti all'offerta formativa dell'Ateneo siano estremamente importanti.


La Presidente



Approvato nell'adunanza del

14 OTT. 2016

Il Segretario



IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Udito quanto esposto dalla Presidente,

Al termine del dibattito;

con il solo voto favorevole dei consiglieri FILIPPI, BAFFA, CICCHI, SZILAGYI, MARRA, CESARINI e BIANCALANA

e l'astensione degli altri consiglieri presenti alla seduta

DELIBERA

- ❖ di astenersi dall'esprimere parere in ordine all'Attivazione Scuola di specializzazione in Beni storico artistici a.a. 2016/2017.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



La Presidente *Udo De*
Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Segretario *Cosima Serpella*

Delibera n. 3

Consiglio degli Studenti del 16/09/2016

Allegati n. 1 (sub lett. B)

O.d.G. n. 3bis) Oggetto: Regolamento del Consiglio degli Studenti: approvazione definitiva.

LA PRESIDENTE

Rende noto quanto emerso in Commissione Statuto e Regolamenti in data 15.9.2016.

Comunica di non poter procedere alla messa in votazione a causa della mancanza della maggioranza qualificata dei due terzi necessaria.

Il Consigliere SZILAGYI (Narni Universitaria) domanda la possibilità di apportare ulteriori emendamenti riguardanti indennità per i consiglieri che studino presso il polo distaccato di Narni, estendendo anche a loro la possibilità di partecipare alle sedute in via telematica.

Al riguardo la Presidente esprime dubbi citando i tempi tecnici che un emendamento richiederebbe.

Il Consigliere BISCARINI esprime la propria contrarietà, evidenziando i problemi di natura logistica che l'accoglimento di una simile richiesta comporterebbe.

Il Consigliere CICCHI esprime il proprio favore all'iter prefigurato dalla Presidente per l'approvazione del regolamento.

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Udito quanto esposto dalla Presidente,

Al termine del dibattito;

DELIBERA

- ❖ di rinviare l'approvazione del Regolamento del Consiglio degli Studenti allegato sub lett. B) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.


La Presidente



Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016



Il Segretario



Delibera n. 4

Consiglio degli Studenti del 16/09/2016

Allegati n. 1 (sub lett. C)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Mozione Udu – Sinistra Universitaria in ordine a "Fondi per iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti – destinazione in favore di contributi volti al sostegno di studenti in particolari condizioni di disagio economico".

LA PRESIDENTE

illustra la documentazione istruttoria trasmessa tramite e-mail ai consiglieri.

Il Consigliere BISCARINI espone le ragioni, di carattere locale e nazionale, che rendono, a suo parere, opportuno l'utilizzo dei fondi per la costituzione di borse di studio, quantomeno per quanto concerne la quota annuale, lasciando la destinazione della quota da assegnarsi l'anno venturo a future deliberazioni del Consiglio degli Studenti.

Il Consigliere BIANCALANA chiede chiarimenti sui numeri, sugli iter e sui tempi tecnici; suggerisce inoltre la statuizione di una maggioranza qualificata per stabilire la destinazione dei fondi anno per anno ed esprime contrarietà alla scelta di conversione automatica dei fondi in borse di studio in caso di mancata decisione tempestiva del Consiglio degli Studenti sulla questione.


BISCARINI evidenzia come tale statuizione richiederebbe ulteriori modifiche del regolamento dell'organo e constata la differente impostazione ideologica fra i gruppi consiliari riguardo quale debba essere la destinazione preferenziale dei fondi.

BAFFA (Gruppo Misto) si esprime a favore di una destinazione automatica dei fondi per evitare che l'intempestiva azione del Consiglio possa portare a una perdita della disponibilità di questi da parte dello stesso.

CICCHI esorta il Consiglio a impegnarsi a modificare il regolamento in accordo con le richieste di BIANCALANA, il quale reitera le proprie istanze.

BAFFA ribadisce il proprio supporto alla mozione Udu – Sinistra Universitaria, mantenendo una posizione di apertura rispetto a eventuali modifiche del regolamento.

La Presidente 
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

Il Segretario 

SZILAGYI chiede di modificare la mozione nel senso di assegnare i fondi relativi all'anno corrente e rimandare a successive sedute ogni discussione di sistema.

BISCARINI dichiara la propria contrarietà a emendamenti e ribadisce le posizioni inizialmente espresse.

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Udito quanto esposto dalla Presidente,

Al termine del dibattito;

con il voto contrario di CICCHI, BIANCALANA e CESARINI, l'astensione di MARRA E SZILAGY e il voto favorevole di BERNARDINI, FALISTOCCO, BALDONI, RRAPAJ, TEI, SERPOLLA, BATTISTELLI, ORFEI, BEDINI, BISCARINI, BAFFA, FILIPPI e la PRESIDENTE

DELIBERA

- ❖ di approvare la Mozione Udu - Sinistra Universitaria in ordine a "Fondi per iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti - destinazione in favore di contributi volti al sostegno di studenti in particolari condizioni di disagio economico, allegata sub lett. C) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



La Presidente

[Handwritten signature]

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

Il Segretario

[Handwritten signature]

Delibera n. 5
Allegati n. 1 (sub lett. D)

Consiglio degli Studenti del 16/09/2016

O.d.G. n. 5) Oggetto: Mozione Udu – Sinistra Universitaria in ordine a "Ampliamento dell'offerta formativa del Career Day".

LA PRESIDENTE

Illustra la documentazione istruttoria trasmessa tramite e-mail ai consiglieri.

La Consigliera BEDINI (UdU) espone le difficoltà rilevate nel confronto con gli studenti, che rendono, a suo parere, assai opportuno un ampliamento dell'offerta formativa del Career Day.

CICCHI esprime la sintonia del proprio gruppo consiliare con la mozione, non vedendone però chiaramente la funzione, in quanto, nel merito, non aggiungerebbe, a suo dire, nulla.

BEDINI, coadiuvata da BISCARINI, illustra come l'ampliamento debba consistere nel rendere il career day non soltanto un evento dalla durata di alcuni giorni, ma un percorso efficace che orienti quanto meglio possibile lo studente nel mondo del lavoro, tramite l'ufficio Job Placement, la presentazione di stage in dipartimento, lezioni su come scrivere un curriculum e simulazione di colloqui di lavoro.

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Udito quanto esposto dalla Presidente,
Al termine del dibattito;
all'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare la Mozione Udu – Sinistra Universitaria in ordine a "Ampliamento dell'offerta formativa del Career Day", allegata sub lett. D) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



La Presidente *[Handwritten Signature]*
Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Segretario *[Handwritten Signature]*

Delibera n. 6

Consiglio degli Studenti del 16/09/2016

Allegati n. 1 (sub lett. E)

O.d.G. n. 6) Oggetto: Nota Udu – Sinistra Universitaria in ordine a "Regolamento Procedure Termini e Tasse A.A. 2016/2017".

LA PRESIDENTE

illustra la documentazione istruttoria trasmessa tramite e-mail ai consiglieri.

ORFEI (UdU) integra l'illustrazione fornita dalla Presidente entrando nel merito della proposta con la messa in evidenza di come, in seguito all'ultima deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, restino quindici (15) euro di tasse universitarie in eccedenza, e avanzando la richiesta di un rimborso di tale somma, secondo le modalità previste dall'amministrazione, ovvero correggendo il Regolamento Procedure Termini e Tasse A.A. 2016/2017.

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Udito quanto esposto dalla Presidente,

Al termine del dibattito;
all'unanimità

DELIBERA

- ❖ di esprimere parere favorevole riguardo la Nota Udu – Sinistra Universitaria in ordine a "Regolamento Procedure Termini e Tasse A.A. 2016/2017, allegata sub lett. E) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



La Presidente Maria De
Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

Il Segretario Cosima Serpella

Delibera n. ==

Consiglio degli Studenti del 16/09/2016

Allegati n. (sub lett...)

O.d.G. n. 7) Oggetto: Varie ed eventuali.

LA PRESIDENTE

Cede la parola al consigliere BIANCALANA che auspica una sensibilizzazione dell'intero corpo docenti ai bisogni eccezionali degli studenti che hanno sofferto del sisma del ventiquattro agosto scorso.

BISCARINI comunica la propria incombente partenza per Bonn con il programma Erasmus+ e la cessazione dalle sue funzioni di capogruppo in seno al Consiglio.

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Prende atto.



La Presidente

Handwritten signature of the President.

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary.

Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio degli Studenti del 16 settembre 2016 è tolta alle ore 15:45.


LA PRESIDENTE

Sig.ra Martina Domina



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig. Cosimo Serpolla




La Presidente



Approvato nell'adunanza del 14.09.2016

Il Segretario



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO-ARTISTICI

A.A.2016-2017

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI, afferente al Dipartimento di LETTERE, LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE dell'Università degli Studi di Perugia.
2. La Scuola è istituita ed attivata ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale"
3. La Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI si articola in due anni.

Art. 2 – Obiettivi formativi qualificanti

1. La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

Il percorso formativo è organizzato in Ambiti che si riferiscono a diverse tipologie di studi; nel definire il piano degli studi, il Consiglio della Scuola dovrà comprendere nell'ordinamento tutti gli ambiti di seguito indicati.

La formazione prevede:

- l'approfondimento delle discipline storico-artistiche relative alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dal Tardo-Antico al Contemporaneo;

- sono altresì considerate indispensabili per una corretta preparazione professionale le conoscenze:

- relative alla tutela, valorizzazione e didattica del museo, delle evidenze urbanistiche e territoriali;
- relative alla conservazione dei beni storici artistici attraverso le conoscenze e le metodiche tecniche e sperimentali relative al restauro e alla conservazione dei beni culturali;
- necessarie ad acquisire competenze per un approccio economico nel campo della gestione manageriale delle strutture museali, di eventi culturali e organizzativi, nell'ambito della valutazione dei beni culturali e degli investimenti su di essi;
- miranti a fornire conoscenze di base relative agli ordinamenti concernenti i beni culturali e la loro tutela giuridica.

Gli specializzati devono essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:

- nei competenti livelli amministrativi e tecnici del MBAC;
- nelle altre strutture pubbliche preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio storico-artistico;
- in strutture pubbliche e private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio storico-artistico;

Il Presidente 

Il Segretario 

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

- in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici operanti nel settore del patrimonio storico-artistico;
- nella prestazione di servizi, altamente qualificati, relativi all'analisi storica, alla conoscenza critica, alla catalogazione, alle tecniche diagnostiche relative al patrimonio storico-artistico;
- nel campo della conoscenza, tutela, conservazione, restauro, gestione, valorizzazione del patrimonio storico-artistico generalmente inteso, in Italia e all'estero, anche in riferimento all'attività di organismi internazionali.

Art. 3 – Attività formative indispensabili

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari	CFU
1. Storia dell'arte	L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA	30
2. Museografia e Museologia	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO	20
3. Conservazione, diagnostica e restauro	CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO	10
4. Economia, gestione e comunicazione	SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE	5
5. Legislazione relativa ai beni culturali	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO	5

La Presidente Il Segretario  

Approvato nell'adunanza del 17/07/2010

6. Prova finale		20
7. Stages e tirocini		30
TOTALE		120

Art. 4 – Posti disponibili e piano degli studi

1. I posti disponibili della Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI per l' anno accademico 2016-2017 sono n. 20 (venti).

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per esame e per titoli col titolo di laurea specialistica (300 CFU). Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica Classe 95/S (Storia dell'arte), i laureati dei corsi di laurea magistrale, Classe LM-89 (Storia dell'Arte), e i laureati del corso di laurea magistrale interclasse in Archeologia e Storia dell'Arte limitatamente al curriculum Storia dell'Arte (classe LM – 89). Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di una laurea quadriennale del vecchio ordinamento equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 , ovvero i laureati in: Conservazione dei Beni Culturali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere, Lingue e civiltà orientali; Storia e conservazione dei beni culturali.

E' indispensabile per i candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale aver maturato nell'ambito dei 300 CFU , un minimo di 80 CFU nei settori disciplinari dell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della scuola o aver sostenuto (per coloro che siano in possesso del diploma di laurea - vecchio ordinamento) esami equipollenti.

Sono altresì ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l'accesso alla Scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero, è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.

Costituiscono titoli: a) la tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione; b) il voto di laurea; c) le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti la specializzazione; d) le attestazioni di partecipazione a seminari, convegni, soggiorni di studio all'estero e altre attività attinenti la specializzazione.

La valutazione dei titoli terrà in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.


La commissione per l'esame di ammissione è composta da 3 professori di ruolo o ricercatori confermati designati dal Consiglio della Scuola.

2. Il Piano degli studi della Scuola di Specializzazione in BENI STORICO-ARTISTICI si articola, per il biennio 2016-2017/2017-2018, come riportato nell'allegato A) al presente Regolamento.

Art. 5 – Metodologie didattiche

Lo specializzando è tenuto a seguire nel corso del biennio 420 ore complessive fra didattica, esercitazioni e laboratori, articolate in unità disciplinari.

Ogni insegnamento può essere articolato anche in moduli, corrispondenti a più programmi monografici, svolti da più docenti. L'insegnamento è comunque affidato a un coordinatore che, oltre a svolgere il proprio

Il Presidente 
 Approvato nell'adunanza del 4 OTT. 2016

Il Segretario 



programma, coordina, nel tema e nei tempi, i programmi svolti dagli altri docenti. Sarà cura dei coordinatori redigere annualmente, d'intesa con il Direttore, entro il 30 giugno, il programma dell'anno successivo comprensivo dei singoli insegnamenti, relativo ai rispettivi moduli di lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché il calendario previsto, anche ai fini di una programmazione della spesa. Il modulo è costituito da non meno di 4 ore di lezioni frontali.

La frequenza delle lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate dalla Scuola è obbligatoria. Le eventuali assenze vanno giustificate. In ogni caso non possono superare il 25% del monte ore complessivo. Le attività pratiche guidate consistono nei tirocini, escursioni didattiche e stage mediante stipula di convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione, programmati e organizzati dalla Scuola d'intesa con le autorità competenti. Esse sono coordinate da uno o più docenti della Scuola.

Art. 6 – Organi della scuola e Responsabile dei processi amministrativi

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola e il Comitato Ordinatore ove previsto.
2. Il Direttore della Scuola può nominare, con proprio atto, sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Responsabile dei processi amministrativi è individuato nella persona del Dott. CORRADO STORNELLI

Art. 7 – Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, nominato dagli organi deliberanti dell'Università, su proposta del Consiglio della Scuola.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.


Art. 8 – Prova finale annuale

1. Alla fine del primo anno il Consiglio della Scuola, avendo valutato i risultati degli esami sostenuti e la frequenza dello specializzando ai corsi e alle esercitazioni, ne approva, previo colloquio su argomenti inerenti il corso appena concluso, il passaggio al secondo anno. Gli allievi che non siano stati valutati positivamente devono ripetere l'anno. È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta. Gli esami, orali e/o scritti, hanno luogo di norma nella sessione estiva, nei 15 giorni che seguono la chiusura delle lezioni ed entro il mese di ottobre nella sessione autunnale.

Art. 9 – Prova finale di specializzazione

1. Per il conseguimento del titolo di specialista lo studente deve acquisire n. 120 CFU complessivi, articolati in due anni di corso.
2. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i CFU previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione.

Il Presidente 
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2018

Il Segretario 

3. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi, entro 30 giorni dalla fine dell'anno di corso e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale di specializzazione nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 30 giorni.
4. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
5. Le date di svolgimento dell'appello ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissate con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.
6. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
7. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
8. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
9. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli Organi Accademici.
10. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.
11. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
12. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dai Direttori delle Scuole e nominate con decreto rettorale.

Art. 10 - Indizione delle elezioni degli specializzandi e svolgimento delle operazioni elettorali

1. Al Consiglio della Scuola partecipa una rappresentanza di almeno tre specializzandi. Il Direttore della Scuola, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel termine di 2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In caso di nuova istituzione, gli adempimenti elettorali vengono svolti dal Decano della Scuola, che provvede ad indire le elezioni entro 30 giorni lavorativi dalla delibera di istituzione del Consiglio di Amministrazione. Il termine di trenta giorni lavorativi si applica anche in prima attuazione del presente regolamento. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l'indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l'indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno.

La Presidente Wanda D. 14 OTT, 2010
 Approvato nell'adunanza del

Il Segretario Cosimo Serpella

2. Godono dell'elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Il numero dei rappresentanti da eleggere è almeno tre (cfr. art. 14 D.P.R. 162/82) e non superiore al 15% dei docenti componenti il relativo Consiglio della Scuola. (cfr. art. 51 Regolamento Generale di Ateneo)
3. Le candidature sono presentate in forma scritta alla segreteria del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola, corredate dal curriculum vitae, ed indirizzate al Direttore, o al Decano, entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile.
4. Il Direttore/Decano, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, ai sensi dei requisiti previsti all'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo e di quanto qui stabilito, rende tempestivamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.
5. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Direttore/Decano nomina la Commissione di seggio, che deve essere composta da due professori o ricercatori, di cui uno con funzioni di Presidente, e da uno specializzando elettore, che non sia candidato.
6. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Direttore/Decano di pubblicizzare il ritiro medesimo tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola e affisso presso il seggio elettorale.
7. L'elettore dispone di un numero di voti rapportati ai rappresentanti da eleggere così come previsto dalla normativa di riferimento.
8. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 11 – Nomina degli eletti

1. Il Direttore/Decano, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone immediata comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali, e pubblicità sul sito web del Dipartimento referente della Scuola. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso l'Università degli Studi di Perugia e, a parità anche di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
2. Il Direttore/Decano, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, proclama in via definitiva gli eletti, dandone immediata comunicazione al Rettore e pubblicità sul sito web del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola.
3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Consiglio della Scuola dall'inizio dell'anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva.
4. Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento generale di Ateneo la durata del mandato è di tre anni. Ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Generale di Ateneo nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

La Presidente

Approvato nell'adunanza del

4 OTT 2016

Il Segretario Cosima Serpella

ALLEGATO A

I ANNO

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari	CFU
1. Storia dell'arte	L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (Storia dell'Arte Medievale)	5
	L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA (Storia dell'Arte Moderna)	5
	L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (Storia dell'arte Contemporanea)	5
2. Museografia e Museologia	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO (Museologia)	5
	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO (Tecniche artistiche e arti applicate)	5
3. Conservazione, diagnostica e restauro	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO (Teoria e storia del restauro)	5
4. Legislazione relativa ai beni culturali	IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO (Legislazione dei beni culturali)	5

La Presidente 

Il Segretario  Cosimo Serpella


Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

5. Economia, gestione e comunicazione	SECS-P07 (Economia e gestione dei beni culturali)	5
6. Stages e tirocini	Stages e tirocini presso istituti museali e strutture di tutela	20
TOTALE		60

II ANNO

Ambiti	Settori scientifico-disciplinari	CFU
1. Storia dell'arte	L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (Storia dell'Arte Medievale)	5
	L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA (Storia dell'Arte Moderna)	5
	L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA (Storia dell'Arte Contemporanea)	5
2. Conservazione, diagnostica e restauro	CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI (Diagnostica artistica)	5
3. Museografia e museologia	ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO (Allestimento museale)	5
	L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO (Storia della critica d'arte e del collezionismo)	5

La Presidente 

Il Segretario 

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

<i>4. Stages e tirocini</i>	Stages e tirocini presso istituti museali e strutture di tutela	10
<i>5. Prova finale</i>		20
TOTALE		60

La Presidente



Approvato nell'adunanza del ...1.4.011. 2016

Il Segretario





OGGETTO: Parere Regolamento Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici

L'associazione Sinistra Universitaria - Udu Perugia si astiene nel dare un parere riguardo al Regolamento didattico della nuova scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici, con la volontà di evidenziare come l'Ateneo, sebbene continui ad investire positivamente nell'apertura di nuovi corsi magistrali, non abbia recepito le nostre precedenti dichiarazioni contrastanti l'accesso programmato locale per tali nuovi corsi.

L'apertura di una nuova scuola di specializzazione non può che essere una buona notizia da accogliere per gli studenti dell'ateneo perugino, specialmente in un'area disciplinare che fino ad oggi è stata una delle più colpite dalla contrazione del numero di iscritti. Tuttavia la scelta di limitare l'accesso, a nostro parere, si pone totalmente in contrasto con le recenti politiche di aumento di iscrizioni che l'Ateneo ha intrapreso negli ultimi anni.

Come Sindacato Studentesco a tutela di un'Università libera e aperta siamo contrari al valorizzare i nuovi corsi di laurea tramite lo strumento del numero chiuso, sebbene crediamo che questo tipo di ampliamenti all'offerta formativa dell'Ateneo siano estremamente importanti.

Perugia, 16 Settembre 2016

*I Membri del Gruppo Consiliare Sinistra Universitaria UdU Perugia
in seno al Consiglio degli Studenti*

La Presidente

Approvato nell'adunanza del *14 OTT. 2016*

Il Segretario

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 1 Presidenza del Consiglio


1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal primo Vicepresidente con le medesime prerogative del Presidente.
3. Qualora anche il primo Vicepresidente sia impossibilitato, esercita le funzioni di Presidente il secondo Vicepresidente, nel caso in cui anche questi sia impossibilitato, la funzione di Presidente spetterà al componente più anziano per età accademica. Nel caso in cui ciò non identifichi un unico consigliere si farà valere il criterio dell'anzianità anagrafica.
4. La seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 2 Elezione, sfiducia e dimissioni del Presidente

1. La seduta per l'elezione del Presidente è valida se intervengono i due terzi dei componenti in carica.
2. In prima votazione viene eletto Presidente, il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti del Consiglio.
3. Nel caso in cui non risulti eletto nessuno, si procede ad ulteriore votazione nella medesima convocazione. In tal caso, nel rispetto del numero legale necessario alla validità della seduta, risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun consigliere sia stato eletto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se al ballottaggio non risultasse ancora eletto il Presidente, per l'elezione varrà il criterio della maggiore età accademica e in via subordinata quella anagrafica.
4. La proposta di sfiducia del Presidente o di uno o entrambi i Vice Presidenti, deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri. La proposta di sfiducia viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale e risulta approvata qualora riceva il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio degli Studenti. Se la proposta di sfiducia viene approvata, il Consiglio è convocato entro

La Presidente 

Approvato nell'adunanza del 14. 09. 2016

Il Segretario 

dieci giorni per l'elezione del nuovo Presidente o di uno o entrambi i Vice Presidenti. Se il Presidente o i Vice Presidenti sono stati sfiduciati, il Consiglio è convocato dal Consigliere più anziano.

5. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio le stesse sono irrevocabili una volta acquisite dall'Ufficio Archivio e Protocollo. Le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal primo Vice Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato, dal secondo Vice Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente con le modalità e i tempi previsti dal presente articolo.

Art. 3 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a. tutela il buon andamento dei lavori consiliari;
- b. pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- c. modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati seguendo l'ordine prestabilito;
- d. concede la facoltà di parlare e la può sospendere nel rispetto dei limiti temporali d'intervento;
- e. vigila sul rispetto delle procedure di votazione, del regolamento e delle leggi;
- f. può richiamare i Consiglieri e disporre l'allontanamento per comportamenti gravi in conformità all'articolo 7 del presente Regolamento;
- g. può sospendere o sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.
- h. sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti.

Art. 4 Disciplina dell'aula consiliare rispetto ai componenti e al pubblico

1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola.
3. Nelle ipotesi che il consigliere, nonostante il secondo richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può espellerlo per la durata dell'intera seduta, di fatto escludendolo dal computo del numero legale.
4. ~~Spetta al Presidente determinare le modalità con le quali il pubblico può prendere parte alle riunioni del Consiglio, nella parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza della forza pubblica.~~
5. ~~Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico devono rigorosamente restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere una condotta rispettosa dell'istituzione.~~

La Presidente

Approvato nell'adunanza del

7 4 OTT. 2016

Il Segretario

Cosimo Scarpella

6. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula, per la durata dell'intera seduta, di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 5 Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari

1. Nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente, il Consiglio degli Studenti elegge i due Vicepresidenti congiuntamente in un'unica votazione, contestualmente vengono nominati i due Segretari.

Il primo Vice Presidente è quello che ha ottenuto, nelle elezioni, il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti ottenuti da entrambi i Vice Presidenti, il primo Vice Presidente è quello più anziano per età accademica e in subordine per età anagrafica.

Art. 6 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.
2. Ai due Vicepresidenti spetta l'incarico di presiedere le sedute in ordine successivo l'uno rispetto all'altro quando il Presidente è impossibilitato.
3. Ai Segretari spetta la funzione di verbalizzare e rendicontare lo svolgimento della seduta.
4. In caso di assenza di entrambi i Segretari, il Presidente nomina uno dei Consiglieri con fine sostitutivo.

Art. 7 Giunta

1. La Giunta coadiuva l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni, nella stesura dell'ordine del giorno.
2. La Giunta è formata dal Presidente e dai capigruppo.
3. I capigruppo possono nominare un loro sostituto nel caso in cui essi non possano partecipare alle riunioni della Giunta, le eventuali sostituzioni devono essere comunicate al Presidente prima dell'avvio della seduta.
4. Le mozioni, non presentate in conformità all'articolo 15 o che non rechino la firma di almeno tre membri del Consiglio, salvo che vengano presentate a nome di un gruppo consiliare, vengono automaticamente dichiarate irricevibili per quanto riguarda la discussione della Giunta.
5. Sono altresì dichiarate irricevibili tutte quelle mozioni il cui contenuto esuli dalle competenze del Consiglio, come definite da fonti sovraordinate.

La Presidente  14 OTT. 2016
Approvato nell'adunanza del

Il Segretario 

Art. 8 Gruppi consiliari

1. La costituzione dei gruppi avviene nella prima seduta del Consiglio successiva all'elezione del Presidente con comunicazione scritta dei consiglieri al Presidente.
2. La denominazione del gruppo è libera. Il Presidente può censurare la stessa se offensiva o contraria ai valori costituzionali.
3. Il passaggio da un gruppo all'altro è libero, previa comunicazione scritta al Presidente che ne dà notizia al Consiglio.
4. Per la costituzione di un gruppo sono necessarie almeno due adesioni. I consiglieri che non appartengono a nessun gruppo sono automaticamente iscritti dal Presidente al gruppo misto.
5. I Consiglieri dei gruppi già costituiti che riducono il numero degli aderenti a 1 vengono automaticamente iscritti dal Presidente al gruppo misto.
6. Ogni gruppo, all'atto della costituzione, deve comunicare il proprio capogruppo.

Art. 9 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio degli Studenti può costruire al proprio interno delle commissioni istruttorie con il compito di curare specifiche questioni operando uno snellimento e un'agevolazione delle pratiche inerenti la fase istruttoria. Attraverso questo lavoro le Commissioni Consiliari permettono ai consiglieri di avere una conoscenza più approfondita delle tematiche in oggetto e di velocizzare complessivamente i lavori del consiglio stesso.
2. Il Presidente o un Gruppo Consiliare o un numero minimo di tre consiglieri possono proporre l'istituzione di Commissioni Consiliari su temi specifici. Le Commissioni in questione possono essere istituite con parere favorevole della maggioranza semplice del Consiglio degli Studenti.
3. Il presidente nomina i membri delle commissioni nel numero di uno per ogni gruppo consiliare attenendosi alle indicazioni dei capigruppo.
4. Per questioni di particolare rilevanza le Commissioni possono proporre di invitare, a titolo consultivo, sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti, uno o più esperti ai lavori della Commissione stessa.
5. Le commissioni sono tenute a presentare una o più relazioni scritte al Consiglio degli Studenti, in merito al lavoro svolto, ad ogni convocazione dello stesso, presupponendo che si siano riunite precedentemente.

TITOLO II: CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E MODALITÀ DI PROPOSTA

La Presidente *[Firma]*

Approvato nell'adunanza del 1.4 OTT. 2016

Il Segretario *[Firma]*


Art. 10 Convocazione del Consiglio

1. La convocazione è disposta dal Presidente, sentita la Giunta, il quale fissa la data, l'ora e il luogo della seduta nonché il relativo ordine del giorno.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, ovvero:
 - a. Ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario;
 - b. Quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno 1/3 dei suoi componenti;
 - c. Qualora ne faccia richiesta scritta motivata almeno uno studente membro del Consiglio d'Amministrazione o del Senato Accademico, quando sono richiesti pareri da parte dei suddetti Collegi Accademici.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inoltrato per posta elettronica - all'account istituzionale assegnato dall'Ateneo a ciascun studente ed ad altro account da questo comunicato all'Ufficio Organi Collegiali - almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di particolare urgenza si provvede alla convocazione almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta stessa."
4. Nella convocazione deve essere prevista la possibilità di partecipare in modalità telematica.

Art. 11 Ordine del giorno


1. Il Presidente, sentita la Giunta, stabilisce le materie che devono essere trattate nelle sedute del Consiglio iscrivendo all'Ordine del Giorno, in sequenza di rispettiva presentazione:
 - a. le proposte del Presidente stesso;
 - b. le proposte elaborate dalla Giunta;
 - c. le proposte presentate dai Gruppi Consiliari;
 - d. le proposte presentate da consiglieri appartenenti a gruppi consiliari diversi o al medesimo gruppo non a nome di questo;
 - e. le proposte predisposte dagli Uffici dell'Amministrazione centrale;
 - f. le proposte predisposte da almeno uno studente membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
2. Se la maggioranza dei Consiglieri presenti al momento di apertura della seduta richiede lo spostamento della stessa, il Presidente non può negarlo a meno che il rinvio non impedisca il rispetto di termini perentori.
3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente comunica il giorno e l'orario in cui si terrà la nuova seduta, entro e non oltre i successivi giorni lavorativi.
4. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta.

La Presidente



Approvato nell'adunanza del14.01.2016

Il Segretario



Art. 12 Proposte degli iscritti e dei rappresentanti di Dipartimento

1. Almeno tre rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento, anche appartenenti a differenti Dipartimenti, possono sottoporre al Consiglio degli Studenti proprie proposte, indirizzandole al Presidente presso l'Ufficio Organi Collegiali.
2. Possono essere inserite all'ordine del giorno del Consiglio degli Studenti immediatamente successivo, le proposte di iniziativa studentesca purché sottoscritte da un numero minimo di 50 studenti e un rappresentante eletto in seno al Consiglio di Dipartimento.


Art. 13 Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi caratteri d'urgenza

1. Il Consiglio, nelle proprie sedute, non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'ordine del giorno, tranne nei casi previsti dal presente articolo.
2. Prima dell'inizio della seduta, su richiesta di un gruppo consiliare o di almeno 3 componenti del Consiglio o di uno studente membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, può essere chiesto al Presidente di poter effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno ed aventi carattere d'urgenza.
3. Tali richieste devono essere presentate in forma scritta e devono contenere specificatamente l'oggetto della comunicazione o dell'intervento e le motivazioni.
4. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle stesse. La richiesta può essere iscritta all'ultimo punto dell'ordine del giorno solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e la votazione sia unanime.

TITOLO III: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 14 Verifica del numero legale

1. In apertura di seduta il Presidente, con il supporto del segretario verifica il numero legale con appello nominale dei Consiglieri al fine di accertare l'esistenza del numero ai fini della validità della seduta.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ovvero della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione di uno dei punti iscritti all'ordine del giorno non si computano nel numero legale ai fini della validità della seduta.

La Presidente 
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Segretario 

4. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli argomenti posti all'Ordine del Giorno ad una prossima riunione, convocata secondo le modalità previste dall'Art. 13.

Art. 15 Modalità telematica di partecipazione alle sedute


1. I Consiglieri che, partecipando a programmi di scambio interculturale promossi dall'Università, si trovano all'estero il giorno in cui è convocata una seduta del Consiglio degli Studenti, possono partecipare alla seduta in modalità telematica, a condizione che gli strumenti utilizzati garantiscano :
 - a) collegamento audiovisivo simultaneo con tutti gli altri partecipanti alla seduta;
 - b) possibilità immediata di visione degli atti della riunione, intervento nella discussione, scambio di documenti e votazione.
2. I Consiglieri partecipanti in modalità telematica non possono prendere parte a votazioni che hanno luogo a scrutinio segreto.
3. I Consiglieri che desiderano partecipare in modalità telematica devono farne richiesta al Presidente del Consiglio degli Studenti almeno 24 ore prima dell'orario di convocazione della seduta.


Art. 16 Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tuttavia, nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri.
2. Oltre al verbalizzante e ai dipendenti universitari addetti al servizio, sono di regola ammessi, secondo le esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa, dirigenti, funzionari e docenti.
3. Sono ammessi per l'intera durata della seduta, i rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico, e Consiglio di Amministrazione.
4. Inoltre è ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
- ~~5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente.~~

Art. 17 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, modifiche o sospensione degli stessi.

1. Verificato il numero legale, l'Ordine del Giorno viene letto ai Consiglieri all'inizio di ciascuna seduta.

La Presidente 
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Segretario 

2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta o nel corso della medesima, su proposta del Presidente o di cinque Consiglieri.
3. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio seduta stante e la proposta è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
4. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un quinto dei Consiglieri, con conseguente approvazione del Consiglio a maggioranza dei votanti. In seguito l'argomento di cui sopra dovrà essere ripreso per l'ulteriore discussione e per la votazione nell'ambito della medesima seduta.
5. Il Presidente può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno dandone opportuna motivazione.
6. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.
7. Qualora nel corso dello svolgimento della seduta, un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala al fine di non partecipare ad una discussione o ad una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il Segretario, che ne dà atto nel verbale.

Art. 18 Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono parlare relativamente a un oggetto posto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. La durata di ciascun intervento in Consiglio, deve essere mantenuta entro limiti di tempo ragionevoli, e per un massimo di cinque minuti.
3. Ciascun consigliere non può intervenire per più di tre volte sullo stesso argomento in discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamare il Regolamento, l'ordine dei lavori stabilito nell'Ordine del Giorno.
4. Ciascun consigliere non può essere interrotto nel corso dell'intervento, se non dal Presidente.

Art. 19 Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un consigliere sull'inosservanza dei tempi di intervento stabiliti dal precedente articolo e questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola per quella specifica discussione.

La Presidente 

Approvato nell'adunanza del14/01/2016

Il Segretario 

2. Se il consigliere non si conforma all'interdizione può essere sanzionato con l'allontanamento dall'aula.

Art. 20 Mozione d'ordine

1. I componenti del Consiglio nel corso della seduta possono presentare mozioni d'ordine, intese quali inviti al Consiglio a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento della seduta. Su tale richiesta il Consiglio si pronuncia a maggioranza dei votanti.

2. Il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine, dopo di che si pronuncerà il Consiglio a maggioranza dei votanti.

Art. 21 Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta o persona.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa questo consista.

3. Il Presidente decide se egli abbia diritto a parlare; in caso di diniego, il consigliere può richiedere che gli altri membri del Consiglio si esprimano sulla questione.

4. Se la maggioranza degli altri membri del Consiglio non vota a favore della concessione del diritto di parola per fatto personale al consigliere e questi rifiuta di conformarsi tacendo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 22 Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.


2. Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazioni di voto e per la durata non superiore a due minuti.

Art. 23 Decadenza dei consiglieri dalla carica

1. Tutti i consiglieri che nell'arco di un mandato risultassero assenti ingiustificati per tre sedute consecutive o quattro sedute ordinarie sono dichiarati decaduti dal Consiglio, su istruttoria effettuata dal segretario, con il supporto dell'Ufficio Organi Collegiali.

2. All'inizio di ogni seduta è compito del segretario relazionare al Consiglio sullo stato delle assenze ingiustificate dei componenti dell'organo e sulla conseguente o eventuale decadenza dei consiglieri.


La Presidente



Approvato nell'adunanza del

4 OTT. 2016

Il Segretario



3. Le giustificazioni dell'assenza devono pervenire all'Ufficio Organi Collegiali ed al Presidente secondo le seguenti modalità:

- a. Posta elettronica
- b. Comunicazione scritta e firmata che deve essere consegnata al Presidente all'inizio della seduta.

4. Per le ulteriori modalità di decadenza prevista per le cariche dei Consiglieri degli Studenti, diverse alle fattispecie di sopra disciplinate, si rinvia all'Art. 67 del Regolamento Generale d'Ateneo.

TITOLO IV: VOTAZIONE

Art. 24 Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di argomento articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno un quarto dei Consiglieri, procederà alla successiva votazione sulle singole parti componenti l'argomento, secondo le richieste avanzate.
2. Al termine si vota l'atto nel testo complessivamente risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 25 Forma delle votazioni

1. Ciascun consigliere ha la facoltà di richiedere la verifica del numero legale prima della fase di votazione.
2. Il Presidente, prima dell'inizio del voto, espone l'oggetto della delibera e, laddove necessario, il significato del voto favorevole e del voto contrario.
3. Nelle votazioni ordinarie i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano sia nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza sia nel numero dei votanti. Il voto di astensione equivale a voto contrario.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
7. L'astensione, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive se espressamente previsto nel verbale.

La Presidente

[Firma]

Approvato nell'adunanza del1.4.1111. 2016

Il Segretario

[Firma]

Art. 26 Controprova della votazione per alzata di mano

1. La votazione per alzata di mano, è soggetta a controprova se un quinto dei Consiglieri lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Presidente accerta il risultato della votazione e della controprova: se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 27 Procedura della votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'Art. 24.
2. Tale richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.
3. Il Segretario verbalizzante fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli e di quelli contrari e li comunica al Presidente che ne proclama il risultato.

Art. 28 Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.
2. Nel corso di tale votazione è obbligatoria la presenza di due scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
3. Qualora il numero dei voti fosse diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
4. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

Art. 29 Proclamazione esito delle votazioni

1. Una volta terminate le votazioni di tipo ordinario, ovvero quelle con voto palese, il Presidente ne proclama l'esito.
2. Una volta terminate le votazioni a scrutinio segreto e al termine delle procedure di spoglio, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito.

Art. 30 Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni

1. Qualora sorga contestazione da parte di un terzo dei Consiglieri circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio a maggioranza dei presenti. Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che sollevi la contestazione e ad altro consigliere che intenda opporvisi.


La Presidente



Approvato nell'adunanza del

14 07 2016

Il Segretario



2. In ogni caso è il Presidente che valuta discrezionalmente sulla possibilità di riproporre la votazione che nel caso si considera invalida.

TITOLO V: PROCESSI VERBALI


Art. 31 Compilazione dei verbali

1. Il segretario verbalizzante prende nota sommaria degli interventi, riportando a verbale il nome degli intervenuti e un sunto degli interventi in quanto necessario a giustificare la decisione finale.
2. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale: in tal caso ne fornirà il testo scritto al segretario verbalizzante entro il termine della seduta.
3. Ogni componente del Consiglio degli Studenti può richiedere in qualunque momento della seduta la presa visione e la relativa piena conoscenza del contenuto del verbale in redazione che può essere concessa a discrezione del Presidente.

Art. 32 Forma e contenuto dei verbali

1. Il verbale deve indicare:
 - a) giorno, mese, anno e luogo della riunione;
 - b) orario di inizio e fine della seduta;
 - c) ordine del giorno;
 - d) indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
 - e) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti (giustificati e non);
 - d) la qualifica di chi presiede;
 - e) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - f) L'eventuale abbandono della seduta da parte di uno o più consiglieri, con l'indicazione anche dell'orario in cui ciò accada;
 - g) le modalità di ogni votazione;
 - h) per ogni votazione il numero dei votanti, il relativo quorum se diverso dalla maggioranza semplice dei presenti, il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione, e per quelle non a scrutinio segreto i nomi dei consiglieri astenuti e contrari;
 - i) Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri in forma sommaria o integrale qualora i consiglieri ne consegnino una copia scritta entro il termine della seduta;
2. In caso di votazione per parti separate il verbale deve illustrare il risultato delle singole componenti del voto e dell'esito finale complessivo.

La Presidente 
 Approvato nell'adunanza del14 OTT. 2016

Il Segretario 

3. I processi verbali sono firmati dal Presidente, da uno dei segretari o, in caso di assenza di entrambi, dal componente nominato dal Presidente ai sensi dell'art.9, comma 4.

Il verbale viene approvato di norma nella seduta immediatamente successiva con la maggioranza dei presenti che risultino aver partecipato alla seduta oggetto di verbalizzazione. Viene posto a disposizione dei singoli Consiglieri presso l'Ufficio Organi Collegiali ed inoltrato agli stessi in allegato alla convocazione della seduta successiva. Su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche richieste non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione. Il verbale una volta approvato non può più essere modificato. La verbalizzazione dell'ultima seduta del Consiglio in carica è approvata seduta stante.

Art. 33 Archiviazione e pubblicità dei verbali

1. L'Ufficio Organi Collegiali archivia i verbali approvati con le relative pratiche istruttorie e provvede alla pubblicazione sul sito d'Ateneo.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Risorse e strutture

1. Il Consiglio degli Studenti si avvale delle risorse e delle strutture dell'Università per l'espletamento dei propri compiti secondo quanto disposto dall'Art. 31 dello Statuto dell'Ateneo. Il Consiglio stesso delibera di quali altri strumenti dotarsi autonomamente, con particolare attenzione a quelli necessari per la pubblicità.

Art. 35 Interpretazione delle norme


1. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento è rimessa al Presidente, salvo appello al Consiglio qualora la decisione del Presidente venga contestata anche da un solo consigliere. In quest'ultima ipotesi il Presidente concederà la parola al solo Consigliere che intenda opporsi: dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

Art. 36 Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la proposta di modifica verrà messa ai voti. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

La Presidente 

Approvato nell'adunanza del1.4.011, 2016


Il Segretario 


Art. 37 Approvazione ed adozione

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio degli Studenti con delibera presa da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti.

Art. 38 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui al titolo III Funzionamento degli organi collegiali di Ateneo – Capo I Disposizioni comuni – del Regolamento Generale d'Ateneo.

La Presidente 
Approvato nell'adunanza del 1.4 OTT, 2016

Il Segretario 



Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Al Delegato del Rettore al Bilancio
Al Delegato del Rettore per i Servizi agli Studenti
Ai Membri del Consiglio di Amministrazione
Ai Membri del Senato Accademico
Ai Membri del Consiglio degli Studenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

OGGETTO: Fondi per iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti – destinazione in favore di contributi volti al sostegno di studenti in particolari condizioni di disagio economico.

VISTO l'art. 6, lettera c), della legge n. 341 del 19.11.1990:

"Gli statuti devono prevedere attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia."

VISTO l'art. 12, lettere d) e g) della legge n. 390 del 02.12.1991:

"Le università inoltre:

d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;

g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341."

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e successive rettifiche intervenute, con particolare riferimento all'art. 6, rubricato "Diritto allo studio" ove prevede che *"L'Università sostiene le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio. Al fine di garantire agli studenti positive condizioni di studio e di vita, l'Ateneo [...] assicura agli studenti capaci e meritevoli, e in particolare a quelli che si trovano in condizioni economiche più disagiate, l'istituzione di borse e premi di studio ed altre agevolazioni"*.

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18.12.2015 avente in oggetto *"Approvazione Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 e Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018"*.

CONSIDERATO che nel *Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016* approvato con suddetta delibera sono presenti 20.000,00 euro destinati a *"Iniziativa ed attività culturali gestite dagli studenti"*.

Pag. 1

La Presidente

Approvato nell'adunanza del 1.4. OTT. 2016

Il Segretario

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 13.12.2011 con cui i fondi relativi alle iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti per l'a.a. 2011/2012, sono stati destinati a n. 48 borse di studio da erogare a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate iscritti presso il nostro Ateneo per un importo di euro 997,66 per ogni singola borsa, per un importo complessivo di euro 47.887,73.

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 22.03.2016 avente in oggetto "*Bando di concorso per n. 48 borse di studio destinate a studenti in condizioni economiche disagiate e meritevoli*", con cui è stato approvato il bando per l'erogazione delle borse di studio di cui alla delibera n.33 del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2011.

CONSIDERATO il riscontro piuttosto positivo che l'emanazione del suddetto bando, le cui procedure sono ormai state espletate, ha avuto fra la popolazione studentesca;

I sottoscritti, Rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi di Ateneo in indirizzo

CHIEDONO

1. Che i 20.000,00 euro già presenti nel *Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016* approvato con delibera n.9 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2015, destinati a *Iniziativa ed attività culturali gestite dagli studenti* siano utilizzati per l'**emanazione di un bando di concorso per l'assegnazione di contributi volti al sostegno di studenti in particolari condizioni di disagio economico.**
2. Che ogni anno il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale, salvo diverso indirizzo proposto dal Consiglio degli Studenti, destini le risorse a disposizione per *Iniziativa ed attività culturali gestite dagli studenti* all'**emanazione di un bando di concorso per l'assegnazione di contributi volti al sostegno di studenti in particolari condizioni di disagio economico.**
3. Che i suddetti bandi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio degli Studenti.

Perugia, 12 settembre 2016

Francesco Brizioli - *Membro del Consiglio di Amministrazione*

Andrea Marconi - *Membro del Senato Accademico*

Leonardo Simonacci - *Membro del Senato Accademico*

Costanza Spera - *Membro del Senato Accademico*

Alessandro Biscarini - *Membro del Consiglio degli Studenti,*
Capo-gruppo Sinistra Universitaria UdU Perugia

I Membri del Gruppo Consiliare Sinistra Universitaria UdU Perugia
in seno al Consiglio degli Studenti

Pag. 2

La Presidente

[Handwritten Signature]

Approvato nell'adunanza del

14 OTT 2016

Il Segretario

[Handwritten Signature]



Al Magnifico Rettore

Ai Direttori dei Dipartimenti

Al Delegato del Rettore al Job Placement,
Prof. Alessandro Campi

All'Ufficio Job Placement

All'Ufficio Organi Collegiali

Alla Presidente del Consiglio degli Studenti

Ai Membri del Consiglio degli Studenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

OGGETTO: Ampliamento dell'offerta formativa del Career Day

CONSIDERATA l'importanza per gli studenti di conoscere le dinamiche del mondo lavorativo al fine di un inserimento il più possibile consapevole e inerente al proprio percorso universitario;

CONSIDERATA l'incidenza delle opportunità occupazionali, come criterio di valutazione e di scelta della sede universitaria da parte delle future matricole;

CONSIDERATO il successo del Career Day, apice di un progressivo coinvolgimento degli studenti da parte dell'ufficio Job Placement;

I sottoscritti, Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio degli Studenti

CHIEDONO

che l'Ateneo, anche attraverso l'Ufficio Job Placement, si faccia carico di implementare i servizi che riguardano l'accesso al mondo del lavoro, attraverso l'organizzazione di incontri dipartimentali inerenti a:

- 1) far conoscere i servizi offerti dall'Ufficio Job Placement, in particolare il Career Day, con la possibilità di invitare studenti che, grazie a tali servizi, sono riusciti ad ottenere un contratto di lavoro;
- 2) presentare l'offerta e il funzionamento degli stage curriculari disponibili presso il proprio Dipartimento;

- 3) come individuare e contattare enti e aziende nel panorama nazionale e internazionale al fine di svolgere attività di tirocinio, anche nell'ottica del programma Erasmus Traineeship;
- 4) spiegare le diverse modalità contrattuali oggi esistenti in Italia;
- 5) illustrare le modalità per redigere al meglio il proprio Curriculum;
- 6) simulare colloqui di lavoro.

Tutti gli incontri potrebbero essere integrati con interventi di esperti del settore.

Perugia, li 12 Settembre 2016

Gruppo Consiliare Sinistra Universitaria - Udu Perugia



Al Magnifico Rettore

Al Direttore Generale

Al Delegato del Rettore al Bilancio

Al Dirigente della Ripartizione Didattica

E p.c. Ai Membri del Consiglio di Amministrazione

Ai Membri del Senato Accademico

Ai Membri del Consiglio degli Studenti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

OGGETTO: Regolamento Procedure Termini e Tasse A.A. 2016/2017

Con la presente i sottoscritti, Rappresentanti degli Studenti dell'Ateneo, desiderano richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quella che appare una palese incongruenza fra quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 07.07.2016, sentito il parere del Consiglio degli Studenti e del Senato Accademico, avente in oggetto "Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse", e il testo del Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n.1127 del 19.07.2016.

In particolare dagli atti della seduta del Consiglio di Amministrazione del 07.07.2016 precedentemente richiamata, emerge in maniera chiara come l'importo della prima rata delle tasse e dei contributi universitari sia fissato a 350,00 euro per tutte le fasce di contribuzione (Allegato sub lett. A5 al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 07.07.2016), in sostituzione dei vecchi 487,28 euro (Allegato n.2 al vecchio Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n.1420 del 30.07.2015), comprensivi di varie voci, quali Tassa Regionale, Indennità di Spese, Contributo CLA, oltre che la prima parte dei contributi universitari.

Tuttavia, inspiegabilmente, nel testo del Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n.1127 del 19.07.2016, in particolare nell'Allegato n.2, è disposto che la voce "Contributo CLA", pari a 15,00 euro per ciascun studente, non sia compresa nei 350,00 euro fissati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, ma vada sommata a tale importo, andando a creare, di fatto, una sovrattassa per tutti gli studenti dell'Ateneo.

L'evidenza per cui il Contributo CLA debba far parte integrante dei 350,00 euro che da soli devono andare a costituire la prima rata dei contributi universitari, è confermata dai calcoli esposti dal Delegato del Rettore al Bilancio, Prof. Alessandro Montrone, al Consiglio di Amministrazione (Allegato sub lett. A4 al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 07.07.2016), che dimostrano come l'invarianza di gettito per l'Ateneo fra il sistema di tassazione studentesca degli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 si ha nel caso in cui il Contributo CLA sia compreso nei 350,00 euro della prima rata dei contributi universitari, poiché nelle proiezioni si è considerato come importo relativo al sistema 2015/2016 quello comprensivo del Contributo CLA.

Pag. 1

Il Segretario verbalizzante

L. Sorrella

Il Presidente

Roberto...

Approvato nell'adunanza del 17 4 011, 2016

In questo modo, invece, l'Ateneo andrebbe a guadagnare dagli studenti, secondo le stesse proiezioni, circa 200.000,00 euro in più rispetto al precedente anno accademico, introito in contrasto con il principio di invarianza di gettito che l'Ateneo tutto, mediante tutti i suoi Organi, aveva posto come vincolo fondamentale della riforma del sistema di tassazione approvata.

Va ricordato inoltre che l'Ateneo nell'anno accademico 2015/2016, secondo quanto comunicato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.07.2016, ha ricevuto direttamente dalle tasse versate dagli studenti oltre 1 milione di euro in più rispetto all'anno accademico precedente, aumento in gran parte imputabile al DPCM 159/2013 concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'aggiungere a tale situazione, ancora oggi invariata in quanto i parametri ISEE sono rimasti immutati rispetto allo scorso anno accademico, un ulteriore aggravio sulle tasse degli studenti universitari risulta essere un atto immotivato e in contrasto con i principi ispiratori degli interventi sulla tassazione che gli studenti, per tramite dei loro rappresentanti, hanno fortemente voluto.

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, si richiede alle SS.LL. di provvedere a correggere il testo del Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n.1127 del 19.07.2016, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, andando a rimuovere la voce a se stante "Contributo CLA", per comprenderla all'interno dell'importo della prima rata dei contributi, pari a 350,00 euro.

In alternativa, qualora ciò non fosse possibile per questioni relative alle tempistiche di immatricolazione e di pagamento della prima rata, si richiede di risolvere tale problematica andando a restituire l'importo relativo al Contributo CLA, versato ingiustamente insieme alla prima rata, sottraendolo dalle rate successive o istruendo una procedura di rimborso.

Ringraziando in anticipo per l'attenzione, e rimanendo in attesa di gentile riscontro, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Perugia, 9 settembre 2016

Francesco Brizioli - Membro del Consiglio di Amministrazione

Andrea Marconi - Membro del Senato Accademico

Leonardo Simonacci - Membro del Senato Accademico

Costanza Spera - Membro del Senato Accademico

*Alessandro Biscarini - Membro del Consiglio degli Studenti,
Capo-gruppo Sinistra Universitaria UdU Perugia*

*I Membri del Gruppo Consiliare Sinistra Universitaria UdU Perugia
in seno al Consiglio degli Studenti*

Pag. 2

Il Segretario verbalizzante

C. Seznella

Il Presidente

Roberto

Approvato nell'adunanza del 14.09.2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO PROCEDURE TERMINI E TASSE

(Emanato con D.R. n. 1420 del 30/07/2015)

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Adriano De

Approvato nell'aulanza del 14/08/2016

INDICE

PARTE I - NORME GENERALI 4

 Art. 1 Ambito di applicazione 4

 Art. 2 Definizioni 4

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE 5

TITOLO I - IMMATICOLAZIONI 5

 Art. 3 Termini 5

 Art. 4 Requisiti per l'accesso 5

 Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione 6

 Art. 6 Libretto universitario 7

 Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione 7

 Art. 8 Corsi di Perfezionamento 7

 Art. 9 Master 7

 Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca 8

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO 8

 Art. 11 Immatricolazione - Iscrizione "Studente a Tempo Parziale" 8

 Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico 9

 Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento 9

TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 10

 Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione 10

 Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione 11

 Art. 16 Iscrizione come "fuori corso" 11

 Art. 17 Iscrizione come "ripetente" 12

 Art. 18 Iscrizione come "condizionato" 12

 Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi 12

TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI 13

 Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero 13

 Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati 14

 Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri 15

 Art. 23 Immatricolazione 15

 Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero 15

 Art. 25 Traduzione dei documenti 16

TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE 16

 Art. 26 Curricula 16

 Art. 27 Esami di profitto 16

 Art. 28 Piani di studi 17

 Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo 17

 Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia 18

 Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario 19

 Art. 32 Sospensione degli studi 19

 Art. 33 Interruzione temporanea degli studi 20

 Art. 34 Decadenza 20

 Art. 35 Rinuncia agli studi 21

 Art. 36 Laureandi 21

TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI 22

 Art. 37 Rilascio diploma di laurea 22

 Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma 23

PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI 24

TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI 24

 Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie 24

 Art. 40 Scadenze 24

 Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario) 25

 Art. 42 Verifiche ed accertamenti 26

 Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari 26

 Art. 44 Indennità di mora 27

 Art. 45 Rimborsi 27

TITOLO VIII - PROVVIDENZE AGLI STUDENTI 28

 Art. 46 Agevolazioni per merito 28

 Art. 47 Studenti con disabilità 29

 Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose 30

Il Segretario verbalizzante

C. Scarpella

Il Presidente

Ugo De
14 OTT. 2016

Approvato nell'aula del 14/10/2016

Art. 49 Studenti in regime di detenzione	30
Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia	30
Art. 51 Borsisti del governo italiano	30
Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU	31
Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.	31
Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.	32
Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico	32
Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016	33
Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità	33
Art. 58 Norme finali	34
Art. 59 Entrata in vigore del Regolamento	34
ALLEGATI	35
ALLEGATO N. 1 - CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	35
ALLEGATO N. 2 - IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO.....	36
ALLEGATO N. 3 - IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA	37
ALLEGATO N. 4 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP.....	37
ALLEGATO N. 5 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI.....	38
ALLEGATO N. 6 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE.....	40
ALLEGATO N. 7 - PAGAMENTI DIVERSI	41
ALLEGATO N. 8 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA.....	42

Il Segretario verbalizzante

C. Serpolla

Il Presidente

Anna De

14.011.2016

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari.
3. Il sistema informativo gestione carriere studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del Regolamento Didattico di Ateneo e alle direttive ministeriali in materia di Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
 - per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
 - per credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente;
 - per immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita;
 - per iscrizione, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;
 - per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
 - per Uffici Carriere Studenti, gli uffici che gestiscono tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera dello studente, a partire dall'immatricolazione e iscrizione, passando per la presentazione dei piani di studio personali, fino al conseguimento della laurea;
 - per A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - per CLA, il Centro Linguistico d'Ateneo è la struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri.

Il Segretario amministrativo

C. Scarpella

Il Rettore

Roberto

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI

Art. 3 Termini

1. Le immatricolazioni avvengono di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line e successivamente presentata al Punto Immatricolazioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Per coloro che si immatricolano a corsi di studio ad accesso programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque di norma non oltre il 31 dicembre di ogni anno, previo pagamento dell'indennità di mora di € 70,00.

3. Con delibera motivata, i Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono stabilire nei propri regolamenti termini di iscrizione anticipati.

Art. 4 Requisiti per l'accesso

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, il Consiglio di Corso di Laurea indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea determinano le modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico del Corso di Studio definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso di requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari.

3. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.

4. Le modalità e le conoscenze necessarie per l'iscrizione ai Corsi di Specializzazione, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono definite dagli specifici regolamenti, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda all'art. 41 del Regolamento Didattico d'Ateneo e ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

Il Segretario verbalizzato

Il Presidente

C. Zappalà

Marco D.

Approvato nell'assemblea del 14.01.2016

Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione

1. La compilazione della domanda di immatricolazione on-line attraverso l'apposita procedura all'interno dell'area riservata SOL-Studenti on Line, consente a seguito della conferma dei dati inseriti:

- a) la stampa del bollettino di pagamento della prima rata di immatricolazione, da utilizzare presso un qualsiasi sportello dell'UniCredit Banca presente sul territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente che si immatricola;
- b) la stampa della domanda di immatricolazione in cui vengono autocertificati in particolare i dati anagrafici e il titolo di studio conseguito ed indicato il corso di studio scelto.

2. La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata presso il Punto Immatricolazioni corredata dai seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Tale ricevuta sarà rilasciata da qualsiasi agenzia nazionale del Gruppo UniCredit presso cui si è effettuato il versamento utilizzando l'apposito bollettino di cui al precedente punto 1a;
- due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una da applicare alla domanda di immatricolazione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia cartacea dell'attestazione ISEE Università (rilasciato dalle strutture autorizzate);
- lo studente che sceglie di Immatricolarsi a "tempo parziale" dovrà consegnare unitamente alla domanda di immatricolazione la relativa documentazione;
- coloro che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04, dovranno essere in possesso del nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente consiglio del corso di studio;
- autocertificazione del possesso del titolo universitario con date e voti degli esami superati, durata del percorso formativo (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario presso un'Università diversa da quella di Perugia) anche per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'Art.54;
- dichiarazione di avere nel proprio nucleo familiare altri componenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al successivo art. 53;
- documentazione che attesta l'invalidità pari o superiore al 66%;
- certificato comprovante l'esito del test tubercolinico, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N.(solo per gli studenti Immatricolati al Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
- certificato di idoneità psicofisica (solo per gli studenti Immatricolati Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
- certificato di idoneità agonistica (solo per gli studenti immatricolati ai corsi di studio relativi alle Scienze Motorie).

Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono presentare entro la scadenza per l'immatricolazione l'attestazione ISEE Università all'atto dell'immatricolazione. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano presentato l'ISEE Università, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

3. Nel caso in cui lo studente che si immatricola non provveda personalmente alla consegna della domanda di immatricolazione presso il Punto Immatricolazioni questa dovrà essere corredata da apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricola, nella quale siano indicate anche le generalità del delegato.

4. La procedura di immatricolazione risulta completata solo con la sottoscrizione della domanda di immatricolazione e con la consegna della documentazione sopraindicata presso il Punto Immatricolazioni.

Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

Il Segretario verbalizzante
.....C. Serpella.....

Il Presidente
.....Vella.....

Apposito nell'ambito del1-4-011-2016

Art. 6 Libretto universitario

1. All'atto dell'immatricolazione, allo studente viene rilasciato un libretto di Iscrizione e di riconoscimento all'interno dell'Università, che vale per l'intero corso di studio.
2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto. Lo studente che alteri o falsifichi i dati presenti nel libretto va incontro a gravi sanzioni disciplinari. In caso di furto o smarrimento può essere chiesto un duplicato, previo versamento del contributo previsto, presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento.

Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione

1. Per le Scuole di Specializzazione i termini e le modalità di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti negli specifici bandi di concorso per l'ammissione.
2. Per le Scuole di Specializzazione dell'area non medica ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti di cui all'allegato n. 2 è necessaria la presentazione dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEE Università) contestualmente al rinnovo dell'iscrizione.
Per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti e non sono soggetti ad esonero per merito/reddito (sono definiti nell'allegato n. 8).
3. Il rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinato al superamento dell'esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è necessario il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Il pagamento delle rate successive alla prima rata delle tasse dei contributi ha cadenza bimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.
4. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell'anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area medica. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 8 Corsi di Perfezionamento

Per i corsi di perfezionamento gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi le indennità di mora previste dal presente regolamento. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

Art. 9 Master

Per i Master gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di

immatricolazione/iscrizione sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi., Salva diversa determinazione degli specifici bandi, si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.

Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca

Per i Dottorati di Ricerca gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Gli importi delle tasse e dei contributi universitari sono ripartiti in fasce di reddito identiche a quelle stabilite per i corsi di laurea. Gli studenti possono presentare la dichiarazione ISEE/ISSEU ai fini dell'esonero per reddito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento laddove compatibili con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione "Studente a Tempo Parziale"

1. Lo studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione "a tempo parziale".
2. E' prevista la possibilità di immatricolarsi o iscriversi a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale attivi, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato in cui è previsto obbligo di frequenza, nonché dei corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Dottorato, dei corsi di laurea teledidattici/telematici e salve altre regole stabilite dai consigli dei corsi di studio.
3. Lo studente interessato al tempo parziale può concordare al momento della immatricolazione o dell'iscrizione un percorso formativo eccedente la durata normale del corso (da 1 a 3 anni in più della durata normale per la laurea triennale, da 1 a 2 anni in più della durata normale per la laurea specialistica/magistrale, da 1 a 5 anni in più della durata normale per i corsi a ciclo unico).
4. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi individuale, che dovrà essere approvato dal relativo consiglio di corso di studio, e a pagare l'importo dei contributi universitari nella misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo restando il pagamento totale della prima rata di immatricolazione/iscrizione.
5. Lo studente assume l'impegno di ultimare il corso di studio in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale scelto. In ogni caso lo studente può modificare, per una sola volta, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, a patto di non eccedere rispetto alla durata massima prevista al comma 6, nei seguenti termini:
 - fino al terzo anno per la laurea di primo livello,
 - fino al secondo anno per la laurea di secondo livello,
 - fino al quinto anno per la laurea a ciclo unico.
6. La condizione di studente a tempo pieno si assume altresì nel caso in cui lo studente stesso, trascorso il periodo massimo previsto per il tempo parziale (anni: 3+3 per la laurea triennale, 2+2 per la laurea specialistica/magistrale, 5+5 per la laurea magistrale a ciclo unico), non abbia terminato il suo percorso formativo. In tal caso lo studente viene iscritto all'anno di corso

Il Segretario verbalizzante

C. Serpolla

Il Presidente

Nicola D. G.

Approvato nell'adunanza del 14.01.2016

al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione, corrispondendo, al momento dell'iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno per gli anni trascorsi.

7. Fuori dai casi previsti nei commi precedenti, nel caso in cui lo studente a tempo parziale concluda gli studi prima della scadenza programmata, dovrà regolarizzare, prima dello svolgimento della prova finale, la propria posizione in merito alle tasse, corrispondendo la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi.

8. Coloro che si immatricolano o si iscrivono come "studenti a tempo parziale" sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito.

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico ed intendono avvalersene per l'immatricolazione ad un ulteriore corso di studio, oltre ad ottemperare a quanto previsto nei precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono presentare la documentazione relativa alla precedente carriera curriculare.

2. Nel caso in cui lo studente sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, il consiglio di corso di studio può anche disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

3. Gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono, sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari, senza alcuna riduzione per reddito e/o merito. Tale obbligo non si applica agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario per le tipologie di corsi che prevedono esoneri.

Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento

1. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non sia iscritto ad alcuna università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o al fine di integrare il proprio curriculum universitario o professionale, può chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di studio. L'accettazione delle richieste è subordinata al parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento, che, comunque, deve tener conto che tali iscrizioni non contrastino con le normative vigenti e che siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

2. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti di un Corso di Studio gli studenti iscritti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo o di altre Università, italiane e straniere. In questi casi, l'accettazione delle richieste da parte del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento deve verificare anche la presenza obbligatoria del nulla-osta della struttura didattica alla quale appartiene il richiedente e, nel caso di studenti stranieri, della normativa vigente.

3. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo di 30 crediti formativi per anno accademico.

4. Non è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. L'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello locale è consentita previa verifica dei posti disponibili.

5. E' consentita l'iscrizione esclusivamente ai corsi attivati presso i vari Dipartimenti nell'anno accademico di riferimento.

Il Segretario verbalizzante

.....C. Bregola.....

Il Presidente

.....Rosa D.

Approvato nell'adunanza del ...14 OTT. 2016

6. La domanda di iscrizione ad un corso singolo deve essere firmata dallo studente e consegnata agli Uffici Carriere Studenti di riferimento insieme a una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.
7. L'iscrizione al corso singolo prevede una tassa di iscrizione di € 230,00 e un contributo di € 6,00 per ogni credito formativo. La tassa di iscrizione non è dovuta per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia. Il modulo per il pagamento dovrà essere richiesto presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento e utilizzato presso una delle agenzie del Gruppo UniCredit presenti sul territorio nazionale. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente.
8. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per l'iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa di iscrizione di € 230,00 sarà detratto dalla prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale. Ove entro la fine di febbraio di ogni anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l'immatricolazione alla laurea magistrale, la tassa di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere restituita o comunque compensata.
9. I crediti dei corsi singoli di insegnamento devono essere sostenuti entro l'ultima sessione prevista per l'anno accademico di iscrizione.
10. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.
11. Le valutazioni del profitto sostenute a seguito della frequenza di corsi singoli possono essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di studio.

TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno.
3. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il termine previsto, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, previo pagamento di un'indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate:
 - € 70,00 sino al 31 dicembre;
 - € 200,00 dal 1° gennaio al 31 maggio.
4. In casi eccezionali solo per gravi e giustificati motivi, lo studente che ha rinnovato l'iscrizione nei termini può chiedere la revoca dell'iscrizione entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.
5. Sono esonerati dal pagamento dell'indennità di mora per l'iscrizione successiva alla scadenza di cui al precedente comma 3, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano acquisito almeno l'80% dei cfu previsti dal loro piano di studio, esclusi i cfu relativi alla prova finale;
 - oppure debbano sostenere solo 2 annualità /esami se sono studenti del V.O.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Valle D.

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini predetti, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l'Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei.
2. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari, pertanto il pagamento della prima rata comporta l'obbligo del versamento di tutte le tasse e contributi previsti per l'anno accademico di iscrizione.
3. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto ovvero l'esame di laurea o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa.
4. Per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo il pagamento della prima rata di iscrizione deve essere effettuato utilizzando il bollettino bancario (MAV). Non è prevista in nessun caso la spedizione del bollettino di pagamento all'indirizzo dello studente. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.
5. Ai fini dell'aggiornamento dei dati lo studente è comunque tenuto a comunicare all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento l'indirizzo esatto presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte dell'Ateneo, nonché l'eventuale variazione dello stesso. Tale variazione può essere effettuata anche, direttamente dallo studente, tramite il servizio web.
6. Per avere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e contributi universitari è necessario presentare entro il termine del 20 ottobre di ogni anno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di ottenere la corretta assegnazione alla fascia contributiva di reddito, seguendo la procedura di cui al successivo art. 41. Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADISU, devono presentare entro il 20 ottobre di ogni anno l'attestazione ISEE Università. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADISU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano dichiarato il valore ISEE Università nel termine predetto, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.
7. Per le iscrizioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Art. 16 Iscrizione come "fuori corso"

1. Sono definiti studenti "fuori corso" quelli che non hanno acquisito tutti i CFU relativi alle attività formative previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro la durata normale del Corso medesimo.
2. Per gli studenti con un'anzianità di iscrizione superiore alla durata normale del corso è prevista una sovrattassa come di seguito specificata: anni di durata normale del corso più 1 anno di iscrizione € 25,00; anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione € 100,00;

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Marco De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione ed oltre € 125,00. L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione.

Inoltre, tutti gli studenti che si iscrivono fuori corso a partire dal 2° anno rispetto alla durata normale del corso dovranno versare le tasse e i contributi con una maggiorazione, rispetto alla fascia di contribuzione prevista, così determinata:

- anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione: maggiorazione del 5%;
- anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione e oltre: maggiorazione del 10%.

L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione e la maggiorazione graverà sull'importo della IV rata delle tasse e dei contributi.

Art. 17 Iscrizione come "ripetente"

1. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto gli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami obbligatori previsti dagli ordinamenti didattici per lo specifico anno di Corso, sono iscritti allo stesso anno di Corso quali ripetenti.

Art. 18 Iscrizione come "condizionato"

1. Per alcuni corsi di studio, i cui regolamenti didattici lo prevedano, gli studenti sono tenuti a superare determinati esami o ad acquisire un certo numero di crediti prima di poter accedere all'anno di corso successivo. In questi casi lo studente può anche chiedere di essere regolarmente iscritto entro i termini stabiliti dal presente regolamento, a patto di riuscire a superare il suddetto sbarramento nella sessione straordinaria degli esami di profitto.

2. Una volta conclusa la sessione straordinaria degli esami di profitto, se lo studente sarà riuscito a superare il previsto sbarramento amministrativo, sarà confermata la regolare iscrizione, altrimenti sarà iscritto con procedura d'ufficio come ripetente all'anno precedente.

Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del titolo doppio/multiplo. Il non rispetto della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

2. E' invece consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate nel Decreto Ministeriale 28 settembre 2011. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

3. Ai sensi dell'art.19, comma 6-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpello

Il Presidente

Roberto De

Approvato nell'adunanza del 14.01.2016

TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI

Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero

1. Gli studenti stranieri che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini non comunitari residenti all'estero si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dalle Università e pubblicati sul sito web del MIUR.

3. Questi cittadini debbono presentare una domanda di pre-iscrizione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza, generalmente nel periodo maggio-giugno di ogni anno, per un solo corso per i quali l'Università riserva annualmente un contingente di posti disponibili.

Può presentare domanda di pre-iscrizione chi è in possesso di un titolo finale di scuola secondaria superiore che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all'Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto. Il titolo deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità. E' valido ad integrare un percorso scolastico inferiore a 12 anni anche un titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, debitamente perfezionato dalla suddetta Rappresentanza.

Alla domanda di pre-iscrizione devono essere allegati:

- titolo finale degli studi secondari in originale, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, salvo il caso di esonero in virtù di accordi e Convenzioni Internazionali;
- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università nel Paese di provenienza;
- certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità oppure si richieda un'abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso occorre allegare anche documentazione ufficiale circa i programmi dei corsi seguiti);
- titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità;
- eventuale titolo finale di studio conseguito presso una Università (corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio) unitamente a un certificato rilasciato dalla competente Università (debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati ed ai programmi ufficiali delle discipline studiate tradotti in lingua italiana;
- due fotografie;
- eventuali certificati di competenza linguistica.

4. L'ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero a qualsiasi corso di studio è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana ed è obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal M.I.U.R..

Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso di studio in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Paolo D.

Approvato nell'adunanza del1.4.2016

5. Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana e iscritti al di fuori dello specifico contingente dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale conseguito presso scuole italiane all'estero e studenti in possesso di uno dei titoli finali di scuola secondaria elencati sul sito web del M.I.U.R.;
- b) i possessori di certificati complementari al diploma conseguito in Argentina che attesta che il corso di studi comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni;
- c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- d) gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri" e dalla Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri di Reggio Calabria", anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali o regioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d).

Sono esonerati, altresì, dalla prova di conoscenza della lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente dei posti riservati, gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di cultura all'estero.

6. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana come sopra descritta, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo Bando.

7. Gli studenti con cittadinanza non comunitaria devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio. All'atto di immatricolazione va esibito e consegnato in copia il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno che comunque andrà prodotto entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; in questo ultimo caso l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva. Per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi la copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento; una volta ritirato il permesso di soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile una copia ed esibire l'originale alla Segreteria Studenti.

Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati

1. I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini comunitari sono quelli che appartengono ai paesi dell'Unione Europea (U.E.). Sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini dei Paesi di Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino nonché i Rifugiati politici, il Personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativo familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli. Sono altresì equiparati agli studenti comunitari fini dell'accesso ai corsi universitari gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per

Il Segretario verbalizzante

..... *L. Serraglia*

Il Presidente

..... *Ugo De*

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".

3. Gli studenti comunitari ed equiparati che vogliono iscriversi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai regolamenti didattici dei corsi di studio. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è influente ai fini dell'iscrizione.

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando.

5. Per quanto attiene le disposizioni in materia di documentazione da produrre e di certificazione dei titoli di studio esteri si rinvia al precedente art. 20.

Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri

1. I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso per cui si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 20.

Art. 23 Immatricolazione

1. Per ottenere l'immatricolazione al corso di studio prescelto i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, presentano al Punto Immatricolazioni, entro i termini previsti dal presente regolamento, la domanda di immatricolazione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 5 e 12.

Alla domanda di immatricolazione deve essere altresì allegata:

- copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico d'ingresso per studio, o copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.
- copia del codice fiscale, che deve essere richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- in particolare ai fini dell'immatricolazioni alla Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, è necessario altresì presentare il nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente Consiglio di corso di studio.

2. Coloro che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato sono tenuti, invece, ad osservare gli specifici termini di scadenza previsti dai singoli bandi di ammissione ai corsi.

Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero

1. Ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148, le Università possono riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Il riconoscimento di un titolo accademico straniero da parte dell'Università concerne solo finalità "accademiche", mentre il riconoscimento del titolo ai

Il Segretario verbalizzante

C. Sarpella

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Roberto De

14 OTT. 2016

fini professionali segue un iter diverso ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia.

2. Per ottenere il riconoscimento di periodi di studio e dei titoli accademici effettuati e conseguiti presso Università o Istituti di Istruzione Universitari Internazionali, è necessario presentare apposita domanda in bollo, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore;
- b) titolo accademico in originale tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore;
- c) certificato in originale rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, tradotto in lingua italiana e debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio; gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato;
- d) programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati; per i programmi degli esami si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo;
- e) altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di valore;
- f) una fotografia;
- g) ricevuta del versamento previsto di € 300,00.

Art. 25 Traduzione dei documenti

1. Tutti i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.

2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.

TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 26 Curricula

1. Il regolamento didattico del corso di studio determina i "curricula" offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal regolamento didattico del corso di studio viene verificato dal competente consiglio di corso di studio.

Art. 27 Esami di profitto

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio.

2. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è

Il Segretario dell'Ateneo

C. Serpella

Il Rettore

Valerio De

16

Approvato nell'Adunanza del1.4.011. 2016

deliberato dalla Commissione all'unanimità. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato e sottoscritto in calce dai commissari e dal candidato.

3. Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse e dei contributi. Per gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione ad un anno accademico gli esami sostenuti durante tale anno accademico sono nulli. Gli studenti che invece non risultano in regola con il pagamento delle rate successive alla prima delle tasse e dei contributi universitari, anche di anni accademici precedenti, non possono legittimamente sostenere esami di profitto.

Gli esami sostenuti in tale posizione amministrativa non verranno trascritti in carriera e pertanto non potranno essere computati ai fini di eventuali esoneri di merito o borse di studio. Gli esami saranno trascritti in carriera solo quando risulterà regolarizzata la posizione debitoria in ordine alle tasse universitarie.

Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio.

4. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. Ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo, qualora lo studente abbia conseguito nelle valutazioni di profitto sostenute prima dell'11 febbraio 2015 un voto sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente del Consiglio di Corso di studio, chiedere di sostenere di nuovo la valutazione, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di tre volte nella carriera.

Art. 28 Piani di studi

1. Il piano di studi raccoglie tutte le attività formative, come previste nel regolamento didattico del corso di studi conformemente all'ordinamento didattico, che lo studente deve seguire nel suo percorso di studi.

La presentazione dei piani di studio e la scelta del curricula, se non diversamente previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno.

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali motivati, può presentare al consiglio di corso di studio, ai sensi dell'Art.12, comma secondo, lettera c) del D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento e il regolamento didattico del corso di studio.

Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1 agosto al 20 di ottobre di ogni anno.

2. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea.

3. Lo studente che intende trasferirsi presso un altro Ateneo non deve rinnovare l'iscrizione per il nuovo anno accademico. Lo studente per chiedere il trasferimento ad altra Università deve presentare domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento, alla presentazione del "nulla osta" se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il

Il Segretario verbalizzante

C. Scarpella

Il Presidente

Roberto De

Approvato nell'adunanza del 14.01.1. 2016

corso di destinazione. Per poter ottenere il foglio di congedo lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse, dei contributi e delle indennità.

4. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli studi di Perugia senza aver compiuto alcun atto di carriera curriculare può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.

6. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico.

7. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti.

8. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 30.

9. I trasferimenti degli studenti extra comunitari e residenti all'estero, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. Per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti esclusivamente prima dell'iscrizione ad un corso di studio in altre Università o in altro corso di studio, i Consigli di Corso, sentite le Commissioni Paritetiche per la Didattica, deliberano entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta in merito al riconoscimento dei crediti medesimi, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità della sede e dell'insegnamento proposto.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Ab. La

18

Approvato nell'adunanza del14.01.2016

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dal consiglio del corso di studi in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi.

5. Il consiglio del corso di studi definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere.

6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi non possono essere superiori a dodici, complessivamente per i corsi di primo livello e di secondo livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 32 Sospensione degli studi

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera scolastica per il tempo necessario a frequentare altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, anche straniera. La richiesta è avanzata al Consiglio di Corso di Studio che la valuta e la trasmette al Rettore per l'emissione del relativo decreto. Alla ripresa degli studi, il Consiglio di Corso di Studio valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare. La domanda di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione (art. 142 del R.D. 31/8/1933 n. 1592). La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Non possono richiedere la sospensione degli studi gli studenti iscritti ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, e gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA), ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), salvo i casi previsti dalla specifica normativa.

5. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun

Il Segretario verbalizzante

C. Serpelloni

Il Presidente

Ugo...

Approvato nell'adunanza del 14.01.2016

atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'istituto della sospensione non è cumulabile con la qualifica di studente part-time.

6. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

7. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dalla documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

8. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

Art. 33 Interruzione temporanea degli studi

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

2. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi in tale periodo.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono tenute al pagamento di € 50,00 per l'anno interrotto. Sono invece esonerate dal pagamento del citato contributo le studentesse che beneficiano dell'esonero totale dalle tasse e contributi universitari.

Art. 34 Decadenza

1. Lo studente iscritto ad un corso di studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi. Lo studente decade altresì dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi.

Quanto precede non si applica a coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico.

La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Il Segretario
C. Serpolla

Il Presidente
Roberto

Approvato nell'assemblea del 1.4.01.16, 2016

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

L'importo massimo di € 2.500,00 (di cui all'art. 33 co. 1) si applica a coloro che pur non avendo rinnovato l'iscrizione per un periodo anche superiore agli otto anni devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale.

Art. 35 Rinuncia agli studi

1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente che è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 36 Laureandi

1. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con le tasse ed i contributi dovuti all'Ateneo.

2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui provveda a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico potrà sostenere l'esame di laurea solo dalla prima sessione utile del nuovo anno accademico.

3. Lo studente che erroneamente rinnovi l'iscrizione e intenda conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in cui non abbia usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione medesima, tra cui, a titolo esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell'istanza l'iscrizione al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso delle tasse e contributi pagati per il nuovo anno accademico.

4. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico entro il 31 maggio, pagando per intero la quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia contributiva e potrà richiedere l'esonero dall'indennità di mora per il rinnovo tardivo dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 14.

Il Rettore

C. Serpella

Il Presidente

Roberto De

Approvato nell'adunanza del 14.05.2016

5. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea, comprensiva del foglio con l'indicazione del titolo della tesi e del Relatore;
- 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato.

6. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto, differenziata per ciascun Dipartimento nei termini che seguono:

Dipartimento	Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	10
ECONOMIA	15
SCIENZE FARMACEUTICHE	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	10
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	10
LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE	10
MEDICINA SPERIMENTALE	12
MEDICINA	12
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE	12
SCIENZE POLITICHE	15
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE	10
MEDICINA VETERINARIA	10
MATEMATICA E INFORMATICA	15
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	15
FISICA E GEOLOGIA	15

TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI

Art. 37 Rilascio diploma di laurea

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, l'Università rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:

- Laurea (L)
- Laurea Magistrale (LM)

L'Università rilascia, altresì, i Diplomi di Specializzazione (DS) e i Dottorati di Ricerca.

2. I titoli accademici vengono conferiti dal Magnifico Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali.

3. Convenzioni con altre Università, italiane o straniere, possono disciplinare il conferimento di titoli doppi, multipli, o congiunti. I diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico viene riportato il nominativo, il luogo e la data di nascita dello studente, la firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale, anche riprodotta elettronicamente, la data del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conferito, la qualifica attribuita, la classe e l'indirizzo se previsti. Per le scuole di Specializzazione i titoli di studio sono sottoscritti dal Rettore e dal Direttore Generale. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico non è indicata la votazione finale, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa.

5. Del diploma originale viene conservata copia in formato elettronico agli atti dell'Ufficio carriera studenti.

Il Segretario generale

C. Serpella

Approvato nell'adunanza del

Il Rettore

14 OTT 2016

6. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato può presentare domanda di rilascio del duplicato.

La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o che l'intestatario ne ha comunque perso il possesso e dalla ricevuta del versamento di € 100,00.

Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma

1. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da una relazione informativa di supplemento al diploma, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

2. L'Università definisce i contenuti della relazione sulla base delle indicazioni ministeriali e di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/04; le modalità di rilascio sono definite dal Senato Accademico.

3. Nella relazione informativa complementare al diploma vengono fatti risultare anche gli eventuali crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio non riconosciuti dai Consigli di corso di Studio.

Il Segretario di Ufficio

Co. Scarpella

Il Presidente

Roberto De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2016

PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie

1. Il sistema di contribuzione è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

La parte fissa è rappresentata dalle seguenti voci:

- taxa di iscrizione;
- taxa regionale per il diritto allo studio;
- indennità di spese;
- contributo Centro Linguistico di Ateneo(CLA);
- contributo di Dipartimento ove previsto;
- imposta di bollo, se dovuta.

La parte variabile è costituita dai contributi universitari.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi universitari.

2. Ove gli organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di tasse e contributi universitari dagli organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi organi che le hanno emanate, fatti salvi eventuali norme contrarie provenienti da normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l'abrogazione espressa o tacita o la modifica.

3. Gli importi delle tasse e dei contributi per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento.

Art. 40 Scadenze

1. Le tasse e i contributi universitari sono distribuiti in quattro rate nel modo che segue:

- la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione fissata nel presente regolamento;
- la scadenza della seconda rata è fissata al 31 gennaio di ogni anno;
- la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno;
- la scadenza della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno.

Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

2. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento della rata e della relativa mora. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti di carriera. In particolare, non sarà possibile iscriversi agli appelli d'esame di profitto e sostenerli, iscriversi all'esame di laurea o richiedere certificati fino al ripristino della regolarità amministrativa (R.D. n. 1269/1938).

Il Segretario amministrativo

C. Seppolito

Il Presidente

Roberto

Approvato dall'Assemblea del 1-4 OTT. 2016

Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)

1. Ogni anno accademico lo studente, al fine di essere collocato in una delle fasce contributive riportate nei successivi allegati e al fine della determinazione dell'importo delle tasse e dei contributi universitari dovuti, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, deve:

- richiedere l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente specifica per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, ISEE Università alle strutture autorizzate (sedi territoriali dell'Inps, Comuni, Centri di Assistenza Fiscale). L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità, deve essere stata rilasciata in base alla disciplina introdotta dal DPCM 159/2013 e deve essere valida per il diritto allo studio universitario (non saranno considerate utili ai fini della riduzione delle tasse universitarie tipologie di ISEE diverse);
- quando è in possesso dell'Attestazione ISEE Università 2015, deve collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", avendo cura di inserire il numero di protocollo dell'Attestazione ISEE; quando non è in possesso dell'Attestazione ISEE, deve inserire il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, rilasciata attraverso la compilazione del suddetto modulo on line, provvede automaticamente a prelevare il valore ISEE Università dal sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, per la corretta determinazione della fascia di contribuzione.

Lo studente pertanto non deve consegnare all'Università copia cartacea dell'Attestazione ISEE Università, ma è tenuto a rispettare il completamento della procedura entro la scadenza prevista (20 ottobre), altrimenti sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione e sarà dunque tenuto al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari.

Dopo la scadenza del 20 ottobre la presentazione dell'Attestazione ISEE Università in corso di validità (ISEE 2015 da presentare entro il 15 gennaio 2016 o ISEE 2016 dal 16 gennaio 2016) è consentita esclusivamente se presentata in formato cartaceo unitamente e contestualmente all'immatricolazione/iscrizione.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 68/2012, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero (redditi 2013) e il 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero (detenuti al 31 dicembre dell'anno solare precedente). Tali studenti devono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente nel territorio operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano" ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti apolidi o rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e gli stessi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

3. Nel caso in cui, a seguito di eventi avversi, si siano verificate rilevanti variazioni reddituali

Il Segretario provinciale

C. Sorrella

Il Decanato

14 OTT. 2016

14 OTT. 2016

conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare del beneficiario della prestazione sociale agevolata, il DPCM 159/2013 (art. 9) prevede la possibilità di richiedere l'aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e in corso di validità e il calcolo del c.d. ISEE Corrente.

Lo studente può presentare l'attestazione ISEE Corrente in corso di validità:

- in fase di immatricolazione/rinnovo iscrizione in sostituzione dell'ISEE ai fini dell'attribuzione della fascia contributiva per il pagamento delle tasse e contributi universitari e dell'eventuale accesso alle agevolazioni di cui all'art. 57;
- nel corso dell'anno accademico, in ogni caso entro e non oltre il 31 maggio, a rettifica dell'ISEE UNIVERSITA' già presentato; in questo caso lo studente non avrà diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute, ma potrà far valere il nuovo valore ISEE esclusivamente per il ricalcolo delle rate successiva alla presentazione dell'ISEE Corrente medesimo e ai fini dell'eventuale accesso alle agevolazioni dei cui all'art. 57.

4. Sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari:

- a) gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Tale obbligo non si applica agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario tranne per le tipologie di corsi che non prevedono esoneri;
- b) gli studenti che non hanno effettuato, nei termini e/o nei modi stabiliti dal presente regolamento, le procedure richieste per la presentazione dell'Attestazione ISEE Università;
- c) gli studenti iscritti ai corsi di studio teledidattici/telematici.

Art. 42 Verifiche ed accertamenti

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni sulla situazione economica a norma di legge.

Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari

1. Per il pagamento della prima rata di immatricolazione si utilizza il bollettino personalizzato generato al termine dell'inserimento dei dati di cui all'art. 5.

2. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è necessario il pagamento della prima rata. Il pagamento delle rate di iscrizione deve essere eseguito, presso qualsiasi sportello bancario, mediante il bollettino bancario (MAV) predisposto dall'amministrazione universitaria sulla matricola dello studente.

3. I bollettini delle rate non verranno inviati al recapito dello studente, ma saranno resi disponibili collegandosi, tramite le proprie credenziali di accesso, all'indirizzo web "Servizi on-line Sol".

4. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, coloro che effettuano il pagamento della prima rata sono contestualmente iscritti al nuovo anno accademico e ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle sessioni relative, ferma restando la regolarità della loro posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. La contestualità dell'iscrizione, coincidente con il pagamento del MAV, comporta che il pagamento della I rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Per le rate di iscrizione, in alternativa al modulo MAV lo studente può utilizzare i moduli "UTA2" reperibili all'interno dei "Servizi on-line Sol".

Il Segretario amministrativo

C. Serpolla

11/05/2017

Il Presidente

Vella

11/05/2017

Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente. Il pagamento del modulo "UTA2" deve essere effettuato esclusivamente presso una delle Agenzie del Gruppo UniCredit presenti su tutto il territorio nazionale e la ricevuta del versamento, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma comunque conservata per eventuali controlli.

Art. 44 Indennità di mora

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità di mora di € 70,00, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, ad eccezione dei casi previsti all'art. 14.
2. Qualora una scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.
3. Coloro che hanno già pagato in ritardo le rate di tasse e contributi relativi agli anni accademici precedenti, ma non hanno corrisposto la relativa mora, sono tenuti al pagamento della mora stessa vigente nell'anno accademico di riferimento.
4. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle more negli importi previsti dal presente regolamento.

Art. 45 Rimborsi

1. Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:
 - a) agli studenti immatricolati che nella graduatoria ADISU siano risultati fruitori dei benefici viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione e dei contributi versati, decurtata dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio;
 - b) coloro che rinunciano agli studi o revocano l'iscrizione entro 15 giorni dal pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, ed entro il termine predetto, il rimborso della prima rata, decurtata dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione;
 - c) gli studenti che abbiano versato erroneamente importi di tasse e contributi possono presentare istanza di rimborso in bollo entro 45 giorni dalla data del pagamento;
 - d) coloro che abbiano versato la prima rata delle tasse e dei contributi universitari per l'immatricolazione e che non abbiano perfezionato la procedura di immatricolazione (in quanto non hanno consegnato la documentazione richiesta per l'immatricolazione presso la Ripartizione Didattica) possono presentare domanda di rimborso in bollo entro 15 giorni dalla data del pagamento della prima rata;
 - e) coloro che, pur conseguendo il titolo di laurea entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, hanno erroneamente rinnovato l'iscrizione all'anno accademico, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, al momento di presentazione della domanda di laurea il rimborso delle rate versate per il nuovo accademico. Dall'importo della I rata da rimborsare verrà decurtata l'indennità di spese, il contributo CLA, il contributo di Dipartimento se previsto e la tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Non possono essere rimborsati:
 - a) importi delle tasse e dei contributi universitari versati erroneamente per un calcolo dell'ISEE Università errato o per mancata presentazione dell'ISEE Università;
 - b) il contributo spese generali di ammissione ai concorsi per i corsi di studio ad accesso programmato (ed il contributo spese prova verifica preparazione iniziale là dove sia prevista per l'accesso ai corsi di studio ex D.M. 270/04) in caso di avvenuta iscrizione alle prove;

Il Segretario dell'Ateneo

C. Serrullo

Il Presidente

Roberto De

14/01/2010

- c) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- d) il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso un'altro Ateneo;
- e) il contributo per la valutazione della carriera pregressa.
- f) il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi.

3. Per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita istanza presso la Ripartizione Didattica. L'istanza di rimborso in bollo, che deve essere consegnata dall'interessato o da suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dell'interessato, deve essere motivata e documentata allegando copia delle ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso.

TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

Art. 46 Agevolazioni per merito

1. Per gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche), L-35 (scienze matematiche), L-41 (statistica), L-34 (scienze Geologiche); L-8 (ingegneria dell'informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-31 (scienze e tecnologie informatiche), L-7 (ingegneria civile e ambientale) sono previsti gli incentivi di cui all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e del Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge n. 170/2003, per la parte destinata all'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale ed europeo). Gli studenti che risponderanno ai requisiti minimi previsti usufruiranno di un rimborso parziale delle tasse e dei contributi universitari, calcolato in base ai fondi erogati dal MIUR e ad una graduatoria di merito e di reddito. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi agli studenti sono stabiliti con Decreto Rettorale.

2. Sull'importo della quarta rata delle tasse e dei contributi sono previste 300 riduzioni per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza mora. A ciascuna Dipartimento vengono assegnate due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello o cicli unici e per corsi di laurea di secondo livello della stessa Dipartimento. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimento di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione precede chi ha ISEE Università più basso.

3. Altresi sull'importo della quarta rata delle tasse e dei contributi sono previste 600 riduzioni per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo. A ciascuna Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. Concorrono gli studenti che:

- a) siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
- b) non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione;
- c) abbiano acquisito alla data del 31 ottobre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera e del voto medio ponderato. A parità di questi due indicatori precede in graduatoria lo studente con ISEE Università più basso.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito.

Il Rettore

C. Sagnolla

11/04/2016

Il Presidente

Roberto

11/04/2016

Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno. Sono tenuti alla presentazione dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo anche gli studenti utilmente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno la riduzione per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

4. Dagli esoneri per merito di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi:

- gli iscritti a corsi di laurea a distanza;
- gli studenti a tempo parziale;
- i beneficiari/idonei di borsa di studio ADISU;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e contributi universitari.

Art. 47 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta. Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3

2. Per ottenere l'esonero:

- gli studenti che si immatricolano al primo anno dovranno dichiarare, in fase di pre-immatricolazione on-line, la percentuale di disabilità riconosciuta e allegare alla domanda di immatricolazione la certificazione attestante la disabilità, pena la non concessione del beneficio;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare la documentazione attestante la condizione di cui al comma precedente o inviarla, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica, in originale o in copia conforme entro il termine di scadenza previsto per le iscrizioni (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione, pena la non concessione del beneficio. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una disabilità temporanea, di durata almeno annuale, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la condizione predetta, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di nuova documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

Lo studente che intenda fruire di prestazioni agevolate è tenuto alla consegna del certificato di invalidità nella forma integrale è obbligatorio. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi.

3. L'esonero totale delle tasse e contributi universitari è previsto anche per gli studenti portatori di handicap, con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

4. L'esenzione dalle tasse universitarie (ad eccezione dell'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, del contributo CLA, dell'indennità spese e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta), è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità. Per poter beneficiare dell'esonero indicato gli studenti dovranno allegare alla domanda di esonero (da presentare, o inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica) entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni:

- un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;

Il Segretario amministrativo

C. Serraglia

Il Presidente

Roberto De

14 OTT. 2016

- copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore;
- un certificato rilasciato dall'Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose

Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 49 Studenti in regime di detenzione

Sono altresì ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva gli studenti in regime di detenzione previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.

2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013).

3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all'art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.

4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

Art. 51 Borsisti del governo italiano

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, indennità di spese, imposta di bollo se dovuta, contributo CLA e contributo di Dipartimento ove previsto.

2. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio dopo la verifica dei requisiti. Lo studente deve comunque effettuare la richiesta di esonero tramite consegna della documentazione attestante il beneficio presso la Ripartizione Didattica nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Il Segretario amministrativo

L. Serpella

Il Presidente

Roberto...

Approvato nell'adunanza del 1.4.01.1. 2016

Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADISU

1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di studi e che presentano domanda di fruizione dei benefici ADISU sono tenuti a pagare temporaneamente solamente la prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

Agli studenti immatricolati che abbiano i requisiti di eleggibilità in base alla graduatoria definitiva ADISU viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione ed dei contributi versati, decurtati della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento se previsto;

2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ADISU non sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi sino alla pubblicazione delle relative graduatorie.

Pertanto questi studenti devono accedere alla propria area riservata (SOL-Studenti on Line) per dichiarare di aver avanzato domanda di fruizione dei benefici ADISU e sono tenuti al pagamento di un importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADISU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni il valore ISEE Università, come previsto dal precedente art.41. Qualora dalla graduatoria elaborata dall'ADISU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.

1. E' prevista una riduzione delle tasse e dei contributi se nello stesso nucleo familiare sono presenti due o più studenti contemporaneamente iscritti all'Università degli Studi di Perugia.

2. Ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia contemporaneamente iscritto, a tempo pieno, nel corrente anno accademico all'Università degli Studi di Perugia per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo ai corsi di laurea, di dottorato, e di scuola di specializzazione è riconosciuta la seguente agevolazione:

- riduzione del 30% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con un ISEE Università uguale o inferiore a € 40.000,00;
- riduzione del 15% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con ISEE Università superiore a €40.000,00 e per gli studenti iscritti ai Corsi telematici/teledidattici ed alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

3. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui ai successivi artt. 54, 55 e 56 e non si applica automaticamente ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia iscritto all'Università degli Studi di Perugia, ma solo a specifica richiesta che deve essere effettuata come segue:

- gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare la procedura nella compilazione della domanda di immatricolazione o tramite dichiarazione al Punto Immatricolazione;
- gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo dovranno, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno;
- collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", prestando particolare attenzione circa

Il Segretario amministrativo

C. Serrinella

Il Presidente

Roberto

14 OTT. 2016

.....

- l'inserimento del codice fiscale dell'altra persona del suo nucleo familiare contemporaneamente iscritta all'ateneo di Perugia per il nuovo anno accademico;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.

1. Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno, a tempo pieno, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) è prevista una riduzione del 50% dell'importo dei contributi del primo anno di corso. Questa agevolazione si applica solo agli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello presso un Ateneo italiano entro la durata normale del corso di studio più uno e con una votazione non inferiore a 105/110.

Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

2. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui al precedente Art.53.

3. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico.

4. Lo studente avente diritto al beneficio è tenuto al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, gli verrà rimborsata d'ufficio nella misura del 50 % (detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto), mentre verserà le rate successive alla prima nell'importo ridotto.

Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono nei termini per la prima volta al primo anno a tempo pieno ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono previste le seguenti riduzioni sull'importo delle tasse e dei contributi universitari del primo anno di corso:

- a) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100 e Lode: esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi del primo anno di corso;
- b) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100: riduzione pari al 50% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso;
- c) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione da 95 (compreso) a 99: riduzione pari al 25% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.

4. Possono usufruire dell'esonero anche gli studenti che cambino corso di studi all'interno dell'Università di Perugia o si trasferiscano da un altro Ateneo, a patto che il passaggio o il trasferimento avvengano nello stesso anno di immatricolazione.

5. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico.

6. Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

Il Rettore

C. Serpella

Il Vice Rettore

Il Presidente

14/01/2016

7. Gli studenti di cui al comma 1 lett. a) saranno esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata di immatricolazione, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

8. Gli studenti di cui al comma 1 lett. b) e c) saranno tenuti al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, verrà loro rimborsata d'ufficio nella misura prevista, detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto; le rate successive alla prima saranno versate nell'importo ridotto.

Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016

1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall'A.A. 2015/2016 ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e per la durata normale del corso, una riduzione del 50% dell'importo dei contributi da applicare nel calcolo delle rate successive alla prima.

2. I requisiti per l'agevolazione di cui al comma 1 prevedono:
- iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata nei termini previsti dal presente regolamento;
 - acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione;
 - conseguimento di tutti i crediti con una votazione media negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30.

3. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione.

4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.

5. Con provvedimento rettorale sono annualmente definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione.

Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi ancora non scaduti (ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto) nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità.

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della condizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare dello studente - quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga - che abbia comportato una rilevante modifica dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

Il Segretario verbificante
C. Serpolla
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Presidente
[Firma]

3) Per fruire dell'agevolazione lo studente è tenuto a presentare apposita istanza, debitamente certificata tramite presentazione del cd. ISEE corrente (ex art. 9 e art. 10 c. 2 DPCM 159/2013) che sarà sottoposta al vaglio di un'apposita Commissione di Ateneo.

Art. 58 Norme finali

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.
Le scadenze previste nel presente regolamento si riferiscono a tutti gli anni solari e/o accademici.

Art. 59 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Università degli Studi di Perugia.

Il Segretario verbalizzante

C. Serbelli

Il Presidente

[Signature]

Approvato nell'adunanza del 13/11/2016

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

IMMATRICOLAZIONE	1 agosto - 20 ottobre
IMMATRICOLAZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI (NON A CICLO UNICO)	1 agosto - fine febbraio
ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA I[^] RATA TASSE	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA II[^] RATA TASSE	31 gennaio
SCADENZA III[^] RATA TASSE	31 marzo
SCADENZA IV[^] RATA TASSE	31 maggio
ISEE UNIVERSITÀ	1 agosto - 20 ottobre
PASSAGGI	1 agosto - 20 ottobre
TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO	1 luglio-31 dicembre
TRASFERIMENTI VERSO ALTRO ATENEO	1 luglio - 20 ottobre
PIANI DI STUDIO	1 settembre - 30 novembre
IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE TARDIVA INDENNITA' DI MORA € 70,00	21 ottobre -31 dicembre
ISCRIZIONE/ TARDIVA INDENNITA' DI MORA € 200,00	1 gennaio- 31 maggio

* Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

Il Segretario verbalizzante

C. Serfolla

Il Provvedo nell'adunanza del

Il Presidente

Massimo D. S.

**ALLEGATO N. 2 - IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE
IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO**

I RATA (fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione 230,00	F1	Fino a 10.000,00	0	0	0	IMM 503,28 A.S. 487,28
Tassa Regionale 140,00	F2	da 10.000,01 a 15.000,00	0	0	151,27	IMM 654,55 A.S. 638,55
Indennità Spese 50,00	F3	da 15.000,01 a 20.000,00	105,33	105,33	200,00	IMM 913,94 A.S. 897,94
Bollo Virtuale 16,00	F4	da 20.000,01 a 25.000,00	201,35	200,00	200,00	IMM 1.104,63 A.S. 1088,63
Spesa CLA 10,00	F5	da 25.000,01 a 30.000,00	280,57	280,56	200,00	IMM 1.264,41 A.S. 1.248,41
Acconto Contr. Univers. 57,28	F6	da 30.000,01 a 40.000,00	294,82	294,81	300,00	IMM 1.392,91 A.S. 1.376,91
TOTALE 1° Rata:						
Immatricolazione 503,28	F7	da 40.000,01 a 50.000,00	298,14	298,14	400,00	IMM 1.499,56 A.S. 1.483,56
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 487,28	F8	da 50.000,01 a 60.000,00	305,45	305,44	500,00	IMM 1.614,17 A.S. 1.598,17
	F9	da 60.000,01 a 70.000,00	337,07	337,07	500,00	IMM 1.677,42 A.S. 1.661,42
	F10	oltre 70.000,01	380,12	380,12	500,00	IMM 1.763,52 A.S. 1.747,52

Il Segretario
C. Serpella

Il Dirigente
Bella D.
14.01.2016

ALLEGATO N. 3 - IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA

Prima Rata (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa di Iscrizione	230,00				
Tassa Regionale	140,00				
Contributo Dipartimento	167,00				
Indennità Spese	50,00	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	10,00				
Acconto Contr. Univers.	57,28				
TOTALE 1° Rata:					
Immatricolazione	670,28				
Iscrizioni anni successivi (escluso bollo virtuale)	654,28				

ALLEGATO N. 4 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

Portatori di Handicap					
I Rata (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	10,00				
TOTALE 1° Rata:					Imm. 216,00
Immatricolazione	216,00*	0,00	0,00	0,00	A.S. 200,00
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	200,00**				

*Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n.3.(per un totale di € 383,00)

** Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n.3. (per un totale di € 367,00)

Il Segretario Amministrativo
C. Serpolla

Il Presidente
Ugo De...
1.4.011, 2016

ALLEGATO N. 5 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI

CORSI TELEMATICI					
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)	
Tassa Iscrizione	230,00				
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	10,00				
TOTALE 1° Rata:					
Immatricolati	446,00	325,00	325,00	500,00	Imm. 1.596,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	430,00				A.S. 1.580,00

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEMATICI)					
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)	
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	10,00				
TOTALE 1° Rata:					
Immatricolati	216,00	325,00	325,00	500,00	Imm. 1.366,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	200,00				A.S. 1.350,00

CORSI TELEDIDATTICI (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)					
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)	
Tassa Iscrizione	230,00				
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Contributo CLA	10,00				
TOTALE 1° Rata:					
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	430,00	350,00	350,00	600,00	A.S. 1.730,00

Il Segretario verbalizzante

C. Serfolla

Il Preside

Roberto De

Approvato dall'Ufficio del 14 OTT. 2016

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEDIDATTICI) (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)					
Prima Rata (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Contributo CLA	10,00				
TOTALE 1° Rata:					
		350,00	350,00	600,00	A.S. 1.500,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	200,00				

Il Segretario verbalizzante
C. Spadola

Il Presidente
Ugo

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

ALLEGATO N. 6 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE

I Rata (fissa per tutti) (€)		FASCE CONTRIBUTIVE (valori ISEE Università) (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV rata (€)	Totale (€)
Tassa Iscrizione	230,00	F1	Fino a 10.000,00	0	0	-17,18	IMM 486,10 A.S. 470,10
Tassa Regionale	140,00	F2	da 10.000,01 a 15.000,00	0	0	88,70	IMM 591,98 A.S. 575,98
Indennità Spese	50,00	F3	da 15.000,01 a 20.000,00	100,00	100,00	70,27	IMM 773,55 A.S. 757,55
Bollo Virtuale	16,00	F4	da 20.000,01 a 25.000,00	101,88	101,88	200,00	IMM 907,04 A.S. 891,04
Contributo CLA	10,00	F5	da 25.000,01 a 30.000,00	157,80	157,80	200,00	IMM 1018,88 A.S. 1002,88
Acconto contr. Universitari	57,28	F6	da 30.000,01 a 40.000,00	202,77	202,78	200,00	IMM 1108,83 A.S. 1092,83
TOTALE 1° Rata:		F7	da 40.000,01 a 50.000,00	240,10	240,11	200,00	IMM 1183,49 A.S. 1167,49
Immatricolazione	503,28	F8	da 50.000,01 a 60.000,00	280,21	280,22	200,00	IMM 1263,71 A.S. 1247,71
		F9	da 60.000,01 a 70.000,00	302,35	302,36	200,00	IMM 1307,99 A.S. 1291,99
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo Virtuale)	487,28	F10	oltre 70.000,01	332,59	332,60	200,00	IMM 1368,47 A.S. 1352,47

Il Segretario verbalizzante

C. Scarpella

Il Preside

Roberto

Approvato nell'adunanza del

14 OTT 2016

ALLEGATO N. 7 - PAGAMENTI DIVERSI

Causale del versamento	Importo €
Indennità di mora per ritardi nei pagamenti o per consegna documenti	70,00
Solo per iscrizioni tardive dal 01/01 al 31/05	200,00
Domanda di laurea e domanda esame di diploma di specializzazione:	
• Contributo tesi Dipartimenti per i Dipartimenti Umanistici	30,00
• Contributo per i Dipartimenti Scientifici	60,00
Contributo diploma di laurea/laurea di secondo livello e diploma di specializzazione (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e bolli virtuali)	- 132,00 fino alle sessioni di laurea dell'a.a. 2014/15 - 143,00 dalle sessioni di laurea dell'a.a. 2015/16 comprensivo delle spese di spedizione
Contributo prove di accesso Corsi di Dottorato di Ricerca	60,00
Contributo rilascio Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	100,00
Contributo spese generali ammissione concorsi:	
• corsi a numero programmato	60,00
• area medica e professioni sanitarie	60,00
• scuole di specializzazione - SISS	60,00
• Master e corsi di perfezionamento	60,00
Valutazione carriera pregressa studenti decaduti/rinunciatori	400,00
Ricognizione studi (per ciascun anno)	350,00
Passaggio ad altro corso (nostro Ateneo)	66,00
Trasferimento ad altro Ateneo	216,00
Trasferimento da altro Ateneo	66,00
Duplicato libretto iscrizione	50,00
Duplicato di Pergamena	100,00
Libretto tirocinio	30,00
Corsi singoli	230+ 6.00 per ogni CFU
Assicurazione responsabilità civile C.d.L. Odontoiatria	30,00
Ammissione esami di Stato	300,00
Contributo libretto tirocinio esami di stato Medico Chirurgo	30,00
Contributo rilascio diploma originale di abilitazione	30,99
Tassa di abilitazione per corsi di laurea abilitanti	100,00
Studenti stranieri	
Tassa di prevalutazione per riconoscimento di periodi di studio svolti all'estero e di titoli accademici conseguiti all'estero	300,00

Il Segretario verbalizzante

C. Serzolla.....

Il Presidente

Vito A.....

Approvato nell'adunanza del 1.4. OTT. 2016

ALLEGATO N. 8 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

PRIMA RATA (€)		II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione	230,00	548,14	548,14	400,00	Imm. € 1.937,03 A.S. € 1.921,03
Contributo Dipartimento	77,47				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	10,00				
Acconto Contr. Univers.	57,28				
TOTALE 1° Rata					
Immatricolati	440,75				
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale)	424,75				

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

PRIMA RATA (€)		II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione	230,00	294,82	294,81	300,00	Imm. € 1.330,38 A.S. € 1.314,38
Contributo Dipartimento	77,47				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	10,00				
Acconto Contr. Univers.	57,28				
TOTALE 1° Rata					
Immatricolati	440,75				
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale)	424,75				

Il Segretario
C. Serpella

Il Presidente
14 OTT. 2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

**REGOLAMENTO
PROCEDURE, TERMINI E TASSE**
(Emanato con D.R. n. 1127 del 19 luglio 2016)

Il Segretario amministrativo

C. Serfolla

Il Segretario amministrativo

Il Presidente

Roberto D'Amico

14 OTT. 2016

Indice

PARTE I - NORME GENERALI.....	4
Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Definizioni	4
PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE.....	5
TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI.....	5
Art. 3 Termini	5
Art. 4 Requisiti per l'accesso.....	5
Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione.....	6
Art. 6 Libretto universitario	7
Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione.....	7
Art. 8 Corsi di Perfezionamento.....	7
Art. 9 Master	7
Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca	8
TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO	8
Art. 11 Immatricolazione - Iscrizione "Studente a Tempo Parziale"	8
Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico	9
Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento	9
TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	10
Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione	10
Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione	11
Art. 16 Iscrizione come "fuori corso".....	11
Art. 17 Iscrizione come "ripetente"	12
Art. 18 Iscrizione come "condizionato"	12
Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi	12
TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI.....	12
Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero.....	12
Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati.....	14
Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri.....	15
Art. 23 Immatricolazione.....	15
Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero.....	15
Art. 25 Traduzione dei documenti.....	16
TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE.....	16
Art. 26 Curricula	16
Art. 27 Esami di profitto.....	16
Art. 28 Piani di studio	17
Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo.....	17
Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia	18
Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario.....	19
Art. 32 Sospensione degli studi.....	19
Art. 33 Interruzione temporanea degli studi	20
Art. 34 Decadenza.....	20
Art. 35 Rinuncia agli studi	20
Art. 36 Laureandi	21
TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI	22
Art. 37 Rilascio diploma di laurea	22
Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma	22
PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI .23	23
TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI	23
Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie	23
Art. 40 Scadenze.....	23
Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)	24
Art. 42 Verifiche ed accertamenti	25

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente:

M. De

Approvato nell'adunanza del 14.05.2018

Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari	25
Art. 44 Indennità di mora	26
Art. 45 Rimborsi	26
TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI	27
Art. 46 Agevolazioni per merito	27
Art. 47 Studenti con disabilità	28
Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose	29
Art. 49 Studenti in regime di detenzione	29
Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia	29
Art. 51 Borsisti del governo italiano	30
Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU	30
Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.	30
Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.	31
Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico	31
Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016	32
Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità	32
Art. 58 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria	33
Art. 59 Norme finali	33
Art. 60 Entrata in vigore del Regolamento	33
ALLEGATI	34

Il Rettore
C. Saffioli
 Approvato nell'assemblea del 1.4 OTT. 2016

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari.
3. Il sistema informativo gestione carriere studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del Regolamento Didattico di Ateneo e alle direttive ministeriali in materia di Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
 - per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
 - per credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente;
 - per immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita;
 - per iscrizione, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;
 - per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
 - per Uffici Carriere Studenti, gli uffici che gestiscono tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera dello studente, a partire dall'immatricolazione e iscrizione, passando per la presentazione dei piani di studio personali, fino al conseguimento della laurea;
 - per A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - per CLA, il Centro Linguistico d'Ateneo è la struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri.

Il Segretario regolamento

C. Serpella

Il Presidente

Roberto

Approvato nell'assemblea del 1.4.01.1.2016

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI

Art. 3 Termini

1. Le Immatricolazioni avvengono di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. La domanda di immatricolazione deve essere compilata online e successivamente presentata al Punto Immatricolazioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Per coloro che si immatricolano a corsi di studio ad accesso programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque di norma non oltre il 31 dicembre di ogni anno, previo pagamento dell'indennità di mora di € 70,00.

3. Con delibera motivata, i Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono stabilire nei propri regolamenti termini di iscrizione anticipati.

Art. 4 Requisiti per l'accesso

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, il Consiglio di Corso di Laurea indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea determinano le modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico del Corso di Studio definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso di requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari.

3. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.

4. Le modalità e le conoscenze necessarie per l'iscrizione ai Corsi di Specializzazione, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono definite dagli specifici regolamenti, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda all'art. 41 del Regolamento Didattico d'Ateneo e ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

Il Rettore dell'Università

C. Serpolla

Il Rettore dell'Università

Anna De

Il Rettore dell'Università del 2016

Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione

1. La compilazione della domanda di immatricolazione on-line attraverso l'apposita procedura all'interno dell'area riservata SOL-Studenti on Line, consente a seguito della conferma dei dati inseriti:
 - a) la stampa del bollettino di pagamento della prima rata di immatricolazione, da utilizzare presso un qualsiasi sportello dell'UniCredit Banca presente sul territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente che si immatricola;
 - b) la stampa della domanda di immatricolazione in cui vengono autocertificati in particolare i dati anagrafici e il titolo di studio conseguito ed indicato il corso di studio scelto.

2. La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata presso il Punto Immatricolazioni corredata dai seguenti documenti:
 - ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Tale ricevuta sarà rilasciata da qualsiasi agenzia nazionale del Gruppo UniCredit presso cui si è effettuato il versamento utilizzando l'apposito bollettino di cui al precedente punto 1a;
 - due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una da applicare alla domanda di immatricolazione;
 - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - fotocopia del codice fiscale;
 - copia cartacea dell'attestazione ISEE Università (rilasciato dalle strutture autorizzate);
 - lo studente che sceglie di immatricolarsi a "tempo parziale" dovrà consegnare unitamente alla domanda di immatricolazione la relativa documentazione;
 - coloro che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04, dovranno essere in possesso del nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente consiglio del corso di studio;
 - autocertificazione del possesso del titolo universitario con date e voti degli esami superati, durata del percorso formativo (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario presso un'Università diversa da quella di Perugia) anche per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'Art.54;
 - dichiarazione di avere nel proprio nucleo familiare altri componenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al successivo art. 53;
 - documentazione che attesta l'invalidità pari o superiore al 66%;
 - certificato comprovante l'esito del test tubercolinico, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N.(solo per gli studenti immatricolati al Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
 - certificato di idoneità psicofisica (solo per gli studenti immatricolati Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
 - certificato di idoneità agonistica (solo per gli studenti immatricolati ai corsi di studio relativi alle Scienze Motorie);
 - certificato comprovante l'avvenuta vaccinazione antitetanica o in mancanza di questa esame ematico attestante la copertura, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N (solo per gli studenti immatricolati al Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria).

3. Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADISU, devono presentare entro la scadenza per l'immatricolazione l'attestazione ISEE Università all'atto dell'immatricolazione. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADISU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano presentato l'ISEE Università, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

4. Nel caso in cui lo studente che si immatricola non provveda personalmente alla consegna della domanda di immatricolazione presso il Punto Immatricolazioni questa dovrà essere corredata da apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricola, nella quale siano indicate anche le generalità del delegato.

5. La procedura di immatricolazione risulta completata solo con la sottoscrizione della domanda di immatricolazione e con la consegna della documentazione sopraindicata presso il Punto

Il Segretario verbalizzante

C. Segnola

Il Presidente

Valerio De

Approvato nell'adunanza del 1-4 OTT 2016

Immatricolazioni.

6. Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

Art. 6 Libretto universitario

1. All'atto dell'immatricolazione, allo studente viene rilasciato un libretto di iscrizione e di riconoscimento all'interno dell'Università, che vale per l'intero corso di studio.

2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto. Lo studente che alteri o falsifichi i dati presenti nel libretto va incontro a gravi sanzioni disciplinari. In caso di furto o smarrimento può essere chiesto un duplicato, previo versamento del contributo previsto, presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento.

Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione

1. Per le Scuole di Specializzazione i termini e le modalità di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti negli specifici bandi di concorso per l'ammissione.

2. Per le Scuole di Specializzazione dell'area non medica ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti di cui all'allegato n. 2 è necessaria la presentazione dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEE Università) contestualmente al rinnovo dell'iscrizione.

Per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti e non sono soggetti ad esonero per merito/reddito (sono definiti nell'allegato n. 8).

3. Il rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinato al superamento dell'esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è necessario il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Il pagamento delle rate successive alla prima rata delle tasse dei contributi ha cadenza bimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.

4. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell'anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area medica. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 8 Corsi di Perfezionamento

1. Per i corsi di perfezionamento gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi le indennità di mora previste dal presente regolamento. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

Art. 9 Master

1. Per i Master gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

7

C. Serzella

[Firma]

Approvato nell'adunanza del 1.4.2015

stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Salva diversa determinazione degli specifici bandi, si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.

Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca

1. Per i Dottorati di Ricerca gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Gli importi delle tasse e dei contributi universitari sono ripartiti in fasce di reddito identiche a quelle stabilite per i corsi di laurea. Gli studenti possono presentare la dichiarazione ISEE/ISSEU ai fini dell'esonero per reddito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento laddove compatibili con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale”

1. Lo studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione “a tempo parziale”.

2. E' prevista la possibilità di immatricolarsi o iscriversi a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale attivi, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato in cui è previsto obbligo di frequenza, nonché dei corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Dottorato, dei corsi di laurea teledidattici/telematici e salve altre regole stabilite dai consigli dei corsi di studio.

3. Lo studente interessato al tempo parziale può concordare al momento della immatricolazione o dell'iscrizione un percorso formativo eccedente la durata normale del corso (da 1 a 3 anni in più della durata normale per la laurea triennale, da 1 a 2 anni in più della durata normale per la laurea specialistica/magistrale, da 1 a 5 anni in più della durata normale per i corsi a ciclo unico).

4. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi individuale, che dovrà essere approvato dal relativo consiglio di corso di studio, e a pagare l'importo dei contributi universitari nella misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo restando il pagamento totale della prima rata di immatricolazione/iscrizione.

5. Lo studente assume l'impegno di ultimare il corso di studio in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale scelto. In ogni caso lo studente può modificare, per una sola volta, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, a patto di non eccedere rispetto alla durata massima prevista al comma 6, nei seguenti termini:

- fino al terzo anno per la laurea di primo livello,
- fino al secondo anno per la laurea di secondo livello,
- fino al quinto anno per la laurea a ciclo unico.

6. La condizione di studente a tempo pieno si assume altresì nel caso in cui lo studente stesso, trascorso il periodo massimo previsto per il tempo parziale (anni: 3+3 per la laurea triennale, 2+2 per la laurea specialistica/magistrale, 5+5 per la laurea magistrale a ciclo unico), non abbia terminato il suo percorso formativo. In tal caso lo studente viene iscritto all'anno di corso al

Il Segretario amministrativo

C. Scarpolla

14/01/2016

Il Pres.

Roberto De

14/01/2016

quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione, corrispondendo, al momento dell'iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno per gli anni trascorsi.

7. Fuori dai casi previsti nei commi precedenti, nel caso in cui lo studente a tempo parziale concluda gli studi prima della scadenza programmata, dovrà regolarizzare, prima dello svolgimento della prova finale, la propria posizione in merito alle tasse, corrispondendo la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi.

8. Coloro che si immatricolano o si iscrivono come "studenti a tempo parziale" sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito.

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico ed intendono avvalersene per l'immatricolazione ad un ulteriore corso di studio, oltre ad ottemperare a quanto previsto nei precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono presentare la documentazione relativa alla precedente carriera curriculare.

2. Nel caso in cui lo studente sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, il consiglio di corso di studio può anche disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

3. Gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono, sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari, senza alcuna riduzione per reddito e/o merito. Tale obbligo non si applica agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario per le tipologie di corsi che prevedono esoneri.

Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento

1. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non sia iscritto ad alcuna università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o al fine di integrare il proprio curriculum universitario o professionale, può chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di studio. L'accettazione delle richieste è subordinata al parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento, che, comunque, deve tener conto che tali iscrizioni non contrastino con le normative vigenti e che siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

2. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti di un Corso di Studio gli studenti iscritti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo o di altre Università, italiane e straniere. In questi casi, l'accettazione delle richieste da parte del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento deve verificare anche la presenza obbligatoria del nulla-osta della struttura didattica alla quale appartiene il richiedente e, nel caso di studenti stranieri, della normativa vigente.

3. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo di 30 crediti formativi per anno accademico.

4. Non è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. L'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello locale è consentita previa verifica dei posti disponibili.

5. E' consentita l'iscrizione esclusivamente ai corsi attivati presso i vari Dipartimenti nell'anno accademico di riferimento.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Roberto De

Approvato nell'assemblea del 4-4-PTT 2016

6. La domanda di iscrizione ad un corso singolo deve essere firmata dallo studente e consegnata agli Uffici Carriere Studenti di riferimento insieme a una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.
7. L'iscrizione al corso singolo prevede una tassa di iscrizione di € 210,00 e un contributo di € 6,00 per ogni credito formativo. La tassa di iscrizione non è dovuta per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia. Il modulo per il pagamento dovrà essere richiesto presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento e utilizzato presso una delle agenzie del Gruppo UniCredit presenti sul territorio nazionale. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente.
8. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per l'iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa di iscrizione di € 210,00 sarà detratto dalla prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale. Ove entro la fine di febbraio di ogni anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l'immatricolazione alla laurea magistrale, la tassa di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere restituita o comunque compensata.
9. I crediti dei corsi singoli di insegnamento devono essere sostenuti entro l'ultima sessione prevista per l'anno accademico di iscrizione.
10. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.
11. Le valutazioni del profitto sostenute a seguito della frequenza di corsi singoli possono essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di studio.

TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione

- Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.
- L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno.
- Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il termine previsto, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, previo pagamento di un'indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate:
 - € 70,00 sino al 31 dicembre;
 - € 200,00 dal 1° gennaio al 31 maggio.
- In casi eccezionali solo per gravi e giustificati motivi, lo studente che ha rinnovato l'iscrizione nei termini può chiedere la revoca dell'iscrizione entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.
- Sono esonerati dal pagamento dell'indennità di mora per l'iscrizione successiva alla scadenza di cui al precedente comma 3, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano acquisito almeno l'80% dei cfu previsti dal loro piano di studio, esclusi i cfu relativi alla prova finale;
 - oppure debbano sostenere solo 2 annualità /esami se sono studenti del V.O.

Il Segretario della Commissione

C. Sorpolla

Apparecchio per l'iscrizione al corso

Il Presidente

Roberto

1-4-077-2016

Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini predetti, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l'Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei.
2. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari, pertanto il pagamento della prima rata comporta l'obbligo del versamento di tutte le tasse e contributi previsti per l'anno accademico di iscrizione.
3. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto ovvero l'esame di laurea o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa.
4. Per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo il pagamento della prima rata di iscrizione deve essere effettuato utilizzando il bollettino bancario (MAV). Non è prevista in nessun caso la spedizione del bollettino di pagamento all'indirizzo dello studente. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.
5. Ai fini dell'aggiornamento dei dati lo studente è comunque tenuto a comunicare all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento l'indirizzo esatto presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte dell'Ateneo, nonché l'eventuale variazione dello stesso. Tale variazione può essere effettuata anche, direttamente dallo studente, tramite il servizio web.
6. Per avere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e contributi universitari è necessario presentare entro il termine del 20 ottobre di ogni anno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di ottenere la corretta assegnazione alla fascia contributiva di reddito, seguendo la procedura di cui al successivo art. 41. Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono presentare entro il 20 ottobre di ogni anno l'attestazione ISEE Università. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano dichiarato il valore ISEE Università nel termine predetto, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.
7. Per le iscrizioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Art. 16 Iscrizione come "fuori corso"

1. Sono definiti studenti "fuori corso" quelli che non hanno acquisito tutti i CFU relativi alle attività formative previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro la durata normale del Corso medesimo.
2. Per gli studenti con un'anzianità di iscrizione superiore alla durata normale del corso è prevista una maggiorazione delle tasse e dei contributi rispetto alla fascia di contribuzione prevista, così determinata:
 - anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione: maggiorazione del 5 %;
 - anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione: maggiorazione del 10 %;

Il Segretario amministrativo

C. Scarpolla

Apprendo

Il Presidente

14.01.2016

- anni di durata normale del corso più 4 anni di iscrizione: maggiorazione del 15 %;
- anni di durata normale del corso più 5 anni di iscrizione e oltre: maggiorazione del 20 %.

L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione; per gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello o che hanno maturato parte del loro percorso nell'Ateneo o in altri Atenei (italiani o esteri) la maggiorazione viene applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

La maggiorazione graverà sull'importo della IV rata delle tasse e dei contributi.

Art. 17 Iscrizione come "ripetente"

1. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto gli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami obbligatori previsti dagli ordinamenti didattici per lo specifico anno di Corso, sono iscritti allo stesso anno di Corso quali ripetenti.

Art. 18 Iscrizione come "condizionato"

1. Per alcuni corsi di studio, i cui regolamenti didattici lo prevedano, gli studenti sono tenuti a superare determinati esami o ad acquisire un certo numero di crediti prima di poter accedere all'anno di corso successivo. In questi casi lo studente può anche chiedere di essere regolarmente iscritto entro i termini stabiliti dal presente regolamento, a patto di riuscire a superare il suddetto sbarramento nella sessione straordinaria degli esami di profitto.

2. Una volta conclusa la sessione straordinaria degli esami di profitto, se lo studente sarà riuscito a superare il previsto sbarramento amministrativo, sarà confermata la regolare iscrizione, altrimenti sarà iscritto con procedura d'ufficio come ripetente all'anno precedente.

Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del titolo doppio/multiplo. Il non rispetto della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

2. E' invece consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate nel Decreto Ministeriale 28 settembre 2011. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

3. Ai sensi dell'art.19, comma 6-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.

TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI

Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero

1. Gli studenti stranieri che intendono Immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università

Il Segretario verbalizzante

C. Serpello

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Roberto De

1.4.OTT. 2016

degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini non comunitari residenti all'estero si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dalle Università e pubblicati sul sito web del MIUR.

3. Questi cittadini debbono presentare una domanda di pre-iscrizione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza, generalmente nel periodo maggio-giugno di ogni anno, per un solo corso per i quali l'Università riserva annualmente un contingente di posti disponibili.

Può presentare domanda di pre-iscrizione chi è in possesso di un titolo finale di scuola secondaria superiore che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all'Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto. Il titolo deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità. E' valido ad integrare un percorso scolastico inferiore a 12 anni anche un titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, debitamente perfezionato dalla suddetta Rappresentanza. Alla domanda di pre-iscrizione devono essere allegati:

- titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme (oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge), corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, salvo il caso di esonero in virtù di accordi e Convenzioni internazionali;
- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università nel Paese di provenienza;
- certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità oppure si richieda un'abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso occorre allegare anche documentazione ufficiale circa i programmi dei corsi seguiti);
- titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità;
- eventuale titolo finale di studio conseguito presso una Università o copia conforme (corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio) unitamente a un certificato rilasciato dalla competente Università (debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati ed ai programmi ufficiali delle discipline studiate tradotti in lingua italiana;
- due fotografie;
- eventuali certificati di competenza linguistica.

4. L'ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero a qualsiasi corso di studio è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal MIUR.

Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso di studio in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

5. Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana e iscritti al di fuori dello specifico contingente dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale conseguito presso scuole italiane all'estero e studenti in possesso di uno dei titoli finali di scuola secondaria elencati sul sito web del M.I.U.R.;
- b) i possessori di certificati complementari al diploma conseguito in Argentina che attesta che il corso di studi comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni;

Il Segretario verbalizzante

.....C. Serpella.....

Approvato nell'adunanza del.....

Il Presidente

.....

14 OTT. 2016

- c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- d) gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri" e dalla Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri di Reggio Calabria", anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali o regioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d).

Sono esonerati, altresì, dalla prova di conoscenza della lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente dei posti riservati, gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di cultura all'estero.

6. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana come sopra descritta, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo Bando.

7. Gli studenti con cittadinanza non comunitaria devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio. All'atto di immatricolazione va esibito e consegnato in copia il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno che comunque andrà prodotto entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; in questo ultimo caso l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva. Per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi la copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento; una volta ritirato il permesso di soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile una copia ed esibire l'originale alla Segreteria Studenti.

Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati

1. I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini comunitari sono quelli che appartengono ai paesi dell'Unione Europea (U.E.).

Sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini dei Paesi di Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino nonché i Rifugiati politici, il Personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativo familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

Sono altresì equiparati agli studenti comunitari fini dell'accesso ai corsi universitari gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".

3. Gli studenti comunitari ed equiparati che vogliono iscriversi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai regolamenti didattici dei corsi di studio. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è ininfluenza al fini dell'iscrizione.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Preside

Rob. Me

Approvato nell'adunanza del 14.07.2016

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando.

5. Per quanto attiene le disposizioni in materia di documentazione da produrre e di certificazione dei titoli di studio esteri si rinvia al precedente art. 20.

Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri

1. I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso per cui si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 20.

Art. 23 Immatricolazione

1. Per ottenere l'immatricolazione al corso di studio prescelto i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, presentano al Punto Immatricolazioni, entro i termini previsti dal presente regolamento, la domanda di immatricolazione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 5 e 12.

Alla domanda di immatricolazione deve essere altresì allegata:

- copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico d'ingresso per studio, o copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare Italiana competente per territorio.
- copia del codice fiscale, che deve essere richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- in particolare ai fini dell'immatricolazioni alla Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, è necessario altresì presentare il nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente Consiglio di corso di studio.

2. Coloro che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato sono tenuti, invece, ad osservare gli specifici termini di scadenza previsti dai singoli bandi di ammissione ai corsi.

Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero

1. Ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148, le Università possono riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Il riconoscimento di un titolo accademico straniero da parte dell'Università concerne solo finalità "accademiche", mentre il riconoscimento del titolo ai fini professionali segue un iter diverso ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia.

2. Per ottenere il riconoscimento di periodi di studio e dei titoli accademici effettuati e conseguiti presso Università o Istituti di Istruzione Universitari Internazionali, è necessario presentare apposita domanda in bollo, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore;
- b) titolo accademico in originale tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore;
- c) certificato in originale rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, tradotto in lingua italiana e debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio; gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti

Il Segretario verbalizzante

Il Preside

[Signature]

[Signature]

Approvato all'unanimità il 14 OTT, 2016

- possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato;
- d) programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati; per i programmi degli esami si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo;
 - e) altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di valore;
 - f) una fotografia;
 - g) ricevuta del versamento previsto di € 300,00.

Art. 25 Traduzione dei documenti

1. Tutti i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.
2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.

TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 26 Curricula

1. Il regolamento didattico del corso di studio determina i "curricula" offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal regolamento didattico del corso di studio viene verificato dal competente consiglio di corso di studio.

Art. 27 Esami di profitto

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio.
2. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è deliberato dalla Commissione all'unanimità. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato e sottoscritto in calce dai commissari e dal candidato.
3. Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse e dei contributi. Per gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione ad un anno accademico gli esami sostenuti durante tale anno accademico sono nulli. Gli studenti che invece non risultano in regola con il pagamento delle rate successive alla prima delle tasse e dei contributi universitari, anche di anni accademici precedenti, non possono legittimamente sostenere esami di profitto.
Gli esami sostenuti in tale posizione amministrativa non verranno trascritti in carriera e pertanto non potranno essere computati ai fini di eventuali esoneri di merito o borse di studio. Gli esami saranno trascritti in carriera solo quando risulterà regolarizzata la posizione debitoria in ordine alle tasse universitarie.
Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Valerio

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

4. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convaldiate da precedente carriera. Ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo, qualora lo studente abbia conseguito nelle valutazioni di profitto sostenute prima dell'11 febbraio 2015 un voto sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente del Consiglio di Corso di studio, chiedere di sostenere di nuovo la valutazione, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di tre volte nella carriera.

Art. 28 Piani di studio

1. Il piano di studi raccoglie tutte le attività formative, come previste nel regolamento didattico del corso di studi conformemente all'ordinamento didattico, che lo studente deve seguire nel suo percorso di studi.

La presentazione dei piani di studio e la scelta dei curricula, se non diversamente previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno.

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali motivati, può presentare al consiglio di corso di studio, ai sensi dell'Art.12, comma secondo, lettera c) del D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento e il regolamento didattico del corso di studio.

Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1 agosto al 20 di ottobre di ogni anno.

2. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea.

3. Lo studente che intende trasferirsi presso un altro Ateneo non deve rinnovare l'iscrizione per il nuovo anno accademico. Lo studente per chiedere il trasferimento ad altra Università deve presentare domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento, alla presentazione del "nulla osta" se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il corso di destinazione. Per poter ottenere il foglio di congedo lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse, dei contributi e delle indennità.

4. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli studi di Perugia senza aver compiuto alcun atto di carriera curriculare può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.

6. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da altro Ateneo sono

Il Segretario verbalizzante

C. Serpello

Approvato dall'assemblea del 14.01.2016

17

subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico.

7. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti.

8. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 30.

9. I trasferimenti degli studenti extra comunitari e residenti all'estero, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. Per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti esclusivamente prima dell'iscrizione ad un corso di studio in altre Università o in altro corso di studio, i Consigli di Corso, sentite le Commissioni Paritetiche per la Didattica, deliberano entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta in merito al riconoscimento dei crediti medesimi, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che riguardano discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità della sede e dell'insegnamento proposto.

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dal consiglio del corso di studi in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi.

5. Il consiglio del corso di studi definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere.

6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

Il Segretario

C. Serpolla

Il Preside

[Firma]

Perugia, 11/10/2016

Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi non possono essere superiori a dodici, complessivamente per i corsi di primo livello e di secondo livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 32 Sospensione degli studi

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera scolastica per il tempo necessario a frequentare altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, anche straniera. La richiesta è avanzata al Consiglio di Corso di Studio che la valuta e la trasmette al Rettore per l'emissione del relativo decreto. Alla ripresa degli studi, il Consiglio di Corso di Studio valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare. La domanda di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'Istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione (art. 142 del R.D. 31/8/1933 n. 1592). La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Non possono richiedere la sospensione degli studi gli studenti iscritti ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, e gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA), ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), salvo i casi previsti dalla specifica normativa.

5. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'Istituto della sospensione non è cumulabile con la qualifica di studente part-time.

6. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

7. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dalla documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

8. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

Il Segretario del Consiglio

C. Scarpolla

Approvato dal Consiglio

Il Preside

Antonio De Gregis

14 OTT 2016

Art. 33 Interruzione temporanea degli studi

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

2. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi in tale periodo.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono tenute al pagamento di € 50,00 per l'anno interrotto. Sono invece esonerate dal pagamento del citato contributo le studentesse che beneficiano dell'esonero totale dalle tasse e contributi universitari.

Art. 34 Decadenza

1. Lo studente iscritto ad un corso di studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi. Lo studente decade altresì dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi.

Quanto precede non si applica a coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

L'importo massimo di € 2.500,00 (di cui all'art. 33 co. 1) si applica a coloro che pur non avendo rinnovato l'iscrizione per un periodo anche superiore agli otto anni devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale.

Art. 35 Rinuncia agli studi

1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente che è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

Il Segretario verbalizzante

C. Sorolla

Applicato all'adesione

Il Presidente

[Firma]

14 OTT 2016

2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 36 Laureandi

1. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con le tasse ed i contributi dovuti all'Ateneo.

2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui provveda a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico potrà sostenere l'esame di laurea solo dalla prima sessione utile del nuovo anno accademico.

3. Lo studente che erroneamente rinnovi l'iscrizione e intenda conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in cui non abbia usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione medesima, tra cui, a titolo esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell'istanza l'iscrizione al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso delle tasse e contributi pagati per il nuovo anno accademico.

4. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico entro il 31 maggio, pagando per intero la quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia contributiva e potrà richiedere l'esonero dall'indennità di mora per il rinnovo tardivo dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 14.

5. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea, comprensiva del foglio con l'indicazione del titolo della tesi e del Relatore;
- 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato.

6. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto, differenziata per ciascun Dipartimento nei termini che seguono:

Dipartimento	Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	10
ECONOMIA	15
SCIENZE FARMACEUTICHE	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	10
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	10
LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE	10
MEDICINA SPERIMENTALE	12
MEDICINA	12
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE	12
SCIENZE POLITICHE	15
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE	10
MEDICINA VETERINARIA	10

Il Segretario

C. Serpolla

Il Presidente

M. De G.

14 OTT 2016

MATEMATICA E INFORMATICA	15
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	15
FISICA E GEOLOGIA	15

TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI

Art. 37 Rilascio diploma di laurea

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, l'Università rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:
 - Laurea (L)
 - Laurea Magistrale (LM)
 L'Università rilascia, altresì, i Diplomi di Specializzazione (DS) e i Dottorati di Ricerca.
2. I titoli accademici vengono conferiti dal Magnifico Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali.
3. Convenzioni con altre Università, Italiane o straniere, possono disciplinare il conferimento di titoli doppi, multipli, o congiunti. I diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.
4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico viene riportato il nominativo, il luogo e la data di nascita dello studente, la firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale, anche riprodotta elettronicamente, la data del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conferito, la qualifica attribuita, la classe e l'indirizzo se previsti. Per le scuole di Specializzazione i titoli di studio sono sottoscritti dal Rettore e dal Direttore Generale. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico non è indicata la votazione finale, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa.
5. Del diploma originale viene conservata copia in formato elettronico agli atti dell'Ufficio carriera studenti.
6. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato può presentare domanda di rilascio del duplicato.
La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o che l'intestatario ne ha comunque perso il possesso e dalla ricevuta del versamento di € 100,00.

Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma

1. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da una relazione Informativa di supplemento al diploma, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.
2. L'Università definisce i contenuti della relazione sulla base delle indicazioni ministeriali e di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/04; le modalità di rilascio sono definite dal Senato Accademico.
3. Nella relazione Informativa complementare al diploma vengono fatti risultare anche gli eventuali crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio non riconosciuti dai Consigli di corso di Studio.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Roberto

Approvato nell'adunanza del 1.4. OTT. 2016

PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie

1. Il sistema di contribuzione è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

La parte fissa è rappresentata dalle seguenti voci:

- taxa di iscrizione;
- taxa regionale per il diritto allo studio;
- indennità di spese ove prevista;
- contributo Centro Linguistico di Ateneo (CLA);
- contributo di Dipartimento ove previsto;
- imposta di bollo, se dovuta.

La parte variabile è costituita dai contributi universitari.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi universitari.

2. Ove gli organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di tasse e contributi universitari dagli organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi organi che le hanno emanate, fatti salvi eventuali norme contrarie provenienti da normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l'abrogazione espressa o tacita o la modifica.

3. Gli importi delle tasse e dei contributi per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento.

Art. 40 Scadenze

1. Le tasse e i contributi universitari sono distribuiti in quattro rate nel modo che segue:

- la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione fissata nel presente regolamento;
- la scadenza della seconda rata è fissata al 31 gennaio di ogni anno;
- la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno;
- la scadenza della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno.

Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

2. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento della rata e della relativa mora. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti di carriera. In particolare, non sarà possibile iscriversi agli appelli d'esame di profitto e sostenerli, iscriversi all'esame di laurea o richiedere certificati fino al ripristino della regolarità amministrativa (R.D. n. 1269/1938).

3. Per gli studenti collocati nelle fasce contributive pari o superiori alla seconda è possibile effettuare il pagamento delle tasse e dei contributi in due soluzioni (bi-rata). Gli studenti effettueranno il pagamento della prima rata di immatricolazione/iscrizione di importo fisso e, alla scadenza della seconda rata, potranno corrispondere l'importo delle restanti tasse e contributi in un'unica soluzione ridotta di 25,00 €.

Il Segretario verbalizzante

C. Sorrella

Il Presidente

Roberto A.

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)

1. Ogni anno accademico lo studente, al fine di essere collocato in una delle fasce contributive riportate nei successivi allegati e al fine della determinazione dell'importo delle tasse e dei contributi universitari dovuti, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, deve:

- richiedere l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente specifica per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, ISEE Università alle strutture autorizzate (sedi territoriali dell'Inps, Comuni, Centri di Assistenza Fiscale). L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità, deve essere stata rilasciata in base alla disciplina introdotta dal DPCM 159/2013 e deve essere valida per il diritto allo studio universitario (non saranno considerate utili ai fini della riduzione delle tasse universitarie tipologie di ISEE diverse);
- quando è in possesso dell'Attestazione ISEE Università, deve collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", avendo cura di inserire il numero di protocollo dell'Attestazione ISEE; quando non è in possesso dell'Attestazione ISEE, deve inserire il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, rilasciata attraverso la compilazione del suddetto modulo on line, provvede automaticamente a prelevare il valore ISEE Università dal sistema Informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, per la corretta determinazione della fascia di contribuzione.

Lo studente pertanto non deve consegnare all'Università copia cartacea dell'Attestazione ISEE Università, ma è tenuto a rispettare il completamento della procedura entro la scadenza prevista (20 ottobre), altrimenti sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione e sarà dunque tenuto al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari.

Dopo la scadenza del 20 ottobre la presentazione dell'Attestazione ISEE Università in corso di validità è consentita esclusivamente se presentata in formato cartaceo unitamente e contestualmente all'immatricolazione/iscrizione.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 68/2012, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e il 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero (detenuti al 31 dicembre dell'anno solare precedente). Tali studenti devono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente nel territorio operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano" ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti apolidi o rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e gli stessi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

3. Nel caso in cui, a seguito di eventi avversi, si siano verificate rilevanti variazioni reddituali

Il Segretario dell'Università

C. Serravalle

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il Rettore

Ugo De

1-4 OTT 2016

conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare del beneficiario della prestazione sociale agevolata, il DPCM 159/2013 (art. 9) prevede la possibilità di richiedere l'aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e in corso di validità e il calcolo del c.d. ISEE Corrente.

Lo studente può presentare l'attestazione ISEE Corrente in corso di validità:

- in fase di immatricolazione/rinnovo iscrizione in sostituzione dell'ISEE ai fini dell'attribuzione della fascia contributiva per il pagamento delle tasse e contributi universitari e dell'eventuale accesso alle agevolazioni di cui all'art. 57;
- nel corso dell'anno accademico, in ogni caso entro e non oltre il 31 maggio, a rettifica dell'ISEE UNIVERSITA' già presentato; in questo caso lo studente non avrà diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute, ma potrà far valere il nuovo valore ISEE esclusivamente per il ricalcolo delle rate successiva alla presentazione dell'ISEE Corrente medesimo e ai fini dell'eventuale accesso alle agevolazioni dei cui all'art. 57.

4. Sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari:

- a) gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Tale obbligo non si applica agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario tranne per le tipologie di corsi che non prevedono esoneri;
- b) gli studenti che non hanno effettuato, nei termini e/o nei modi stabiliti dal presente regolamento, le procedure richieste per la presentazione dell'Attestazione ISEE Università;
- c) gli studenti iscritti ai corsi di studio teledidattici/telematici.

Art. 42 Verifiche ed accertamenti

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni sulla situazione economica a norma di legge.

Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari

1. Per il pagamento della prima rata di immatricolazione si utilizza il bollettino personalizzato generato al termine dell'inserimento dei dati di cui all'art. 5.

2. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è necessario il pagamento della prima rata. Il pagamento delle rate di iscrizione deve essere eseguito, presso qualsiasi sportello bancario, mediante il bollettino bancario (MAV) predisposto dall'amministrazione universitaria sulla matricola dello studente.

3. I bollettini delle rate non verranno inviati al recapito dello studente, ma saranno resi disponibili collegandosi, tramite le proprie credenziali di accesso, all'indirizzo web "Servizi on-line SoL".

4. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, coloro che effettuano il pagamento della prima rata sono contestualmente iscritti al nuovo anno accademico e ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle sessioni relative, ferma restando la regolarità della loro posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. La contestualità dell'iscrizione, coincidente con il pagamento del MAV, comporta che il pagamento della I rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Per le rate di iscrizione, in alternativa al modulo MAV lo studente può utilizzare i moduli "UTA2" reperibili all'interno dei "Servizi on-line SoL".

Il Segretario verbalizzante

C. Seyrolle

Il Presidente

Roberto De

Approvato nell'assemblea del 14 Ott. 2016

Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente. Il pagamento del modulo "UTA2" deve essere effettuato esclusivamente presso una delle Agenzie del Gruppo UniCredit presenti su tutto il territorio nazionale e la ricevuta del versamento, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma comunque conservata per eventuali controlli.

Art. 44 Indennità di mora

- 1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità di mora di € 70,00, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, ad eccezione dei casi previsti all'art. 14.
- 2. Qualora una scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.
- 3. Coloro che hanno già pagato in ritardo le rate di tasse e contributi relativi agli anni accademici precedenti, ma non hanno corrisposto la relativa mora, sono tenuti al pagamento della mora stessa vigente nell'anno accademico di riferimento.
- 4. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle more negli importi previsti dal presente regolamento.

Art. 45 Rimborsi

- 1. Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:
 - a) agli studenti immatricolati che nella graduatoria ADiSU siano risultati fruitori dei benefici viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione e dei contributi versati, decurtata dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio;
 - b) coloro che rinunciano agli studi o revocano l'iscrizione entro 15 giorni dal pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, ed entro il termine predetto, il rimborso della prima rata, decurtata dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione;
 - c) gli studenti che abbiano versato erroneamente importi di tasse e contributi possono presentare istanza di rimborso in bollo entro 45 giorni dalla data del pagamento;
 - d) coloro che abbiano versato la prima rata delle tasse e dei contributi universitari per l'immatricolazione e che non abbiano perfezionato la procedura di immatricolazione (in quanto non hanno consegnato la documentazione richiesta per l'immatricolazione presso la Ripartizione Didattica) possono presentare domanda di rimborso in bollo entro 15 giorni dalla data del pagamento della prima rata;
 - e) coloro che, pur conseguendo il titolo di laurea entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, hanno erroneamente rinnovato l'iscrizione all'anno accademico, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, al momento di presentazione della domanda di laurea il rimborso delle rate versate per il nuovo accademico. Dall'importo della I rata da rimborsare verrà decurtata l'indennità di spese ove prevista, il contributo CLA, il contributo di Dipartimento se previsto e la tassa regionale per il diritto allo studio.
- 2. Non possono essere rimborsati:
 - a) importi delle tasse e dei contributi universitari versati erroneamente per un calcolo dell'ISEE Università errato o per mancata presentazione dell'ISEE Università;
 - b) il contributo spese generali di ammissione ai concorsi per i corsi di studio ad accesso programmato (ed il contributo spese prova verifica preparazione iniziale là dove sia prevista per l'accesso ai corsi di studio ex D.M. 270/04) in caso di avvenuta iscrizione alle prove;

Il Segretario verbalizzante
C. Serpella

Il Presidente
Apollonia 2016

Approvato nell'adunanza del.....

- c) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- d) il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso un'altro Ateneo;
- e) il contributo per la valutazione della carriera pregressa.
- f) il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi.

3. Per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita istanza presso la Ripartizione Didattica. L'istanza di rimborso in bollo, che deve essere consegnata dall'interessato o da suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dell'interessato, deve essere motivata e documentata allegando copia delle ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso.

TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

Art. 46 Agevolazioni per merito

1. Per gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche), L-35 (scienze matematiche), L-41 (statistica), L-34 (scienze Geologiche); L-8 (ingegneria dell'informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-31 (scienze e tecnologie informatiche), L-7 (ingegneria civile e ambientale) sono previsti gli incentivi di cui all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e del Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge n. 170/2003, per la parte destinata all'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale ed europeo). Gli studenti che risponderanno ai requisiti minimi previsti usufruiranno di un rimborso parziale delle tasse e dei contributi universitari, calcolato in base ai fondi erogati dal MIUR e ad una graduatoria di merito e di reddito. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi agli studenti sono stabiliti con Decreto Rettorale.

2. Per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza mora, è prevista l'assegnazione di 300 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso. A ciascun Dipartimento vengono assegnate due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello o cicli unici e per corsi di laurea di secondo livello dello stesso Dipartimento. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione precede chi ha ISEE Università più basso.

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sono previsti altresì 600 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso. A ciascun Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica.

Concorrono gli studenti che:

- a) siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
- b) non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione;
- c) abbiano acquisito alla data del 31 ottobre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione e conseguito una media ponderata rispetto al numero dei crediti totalizzati almeno pari a 25/30.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del

Il Segretario verbalizzante

C. Scarpola

Il Presidente

Roberto De G...

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera, del voto medio ponderato e della fascia ISEE di appartenenza sulla base del parametro P calcolato come segue:

$$P = 0,45 * C + 0,45 * M + 0,1 * I$$

dove:

C = CFU acquisiti/CFU previsti

M = Media voti ponderata/30

I = (1 - FI/17) dove FI = fascia ISEE.

A parità di valore del parametro P, precede in graduatoria lo studente con ISEE Università più basso.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito.

Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Sono tenuti alla presentazione dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo termine anche gli studenti utilmente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno il contributo per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

4. Dai contributi di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi:

- gli iscritti a corsi di laurea a distanza;
- gli studenti a tempo parziale;
- i beneficiari/idonei di borsa di studio ADISU;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e contributi universitari.

Art. 47 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assoluta in modo virtuale quando dovuta. Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3

2. Per ottenere l'esonero:

- gli studenti che si immatricolano al primo anno dovranno dichiarare, in fase di pre-immatricolazione on-line, la percentuale di disabilità riconosciuta e allegare alla domanda di immatricolazione la certificazione attestante la disabilità, pena la non concessione del beneficio;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare la documentazione attestante la condizione di cui al comma precedente o inviarla, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica, in originale o in copia conforme entro il termine di scadenza previsto per le iscrizioni (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione, pena la non concessione del beneficio. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una disabilità temporanea, di durata almeno annuale, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la condizione predetta, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di nuova documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

Lo studente che intenda fruire di prestazioni agevolate è tenuto alla consegna del certificato di invalidità nella forma integrale è obbligatorio. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti

Il Segretario verbalizzante

C. Serricola

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Valter...

14 OTT. 2015

giudiziari divenuti esecutivi.

3. L'esonero totale delle tasse e contributi universitari è previsto anche per gli studenti portatori di handicap, con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

4. L'esenzione dalle tasse universitarie (ad eccezione dell'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, del contributo CLA, dell'indennità spese e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta), è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità. Per poter beneficiare dell'esonero indicato gli studenti dovranno allegare alla domanda di esonero (da presentare, o inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica) entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni:

- un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
- copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore;
- un certificato rilasciato dall'Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose

1. Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 49 Studenti in regime di detenzione

1. Sono altresì ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva gli studenti in regime di detenzione previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.

2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013).

3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all'art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.

4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Mario Do

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Art. 51 Borsisti del governo Italiano

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, indennità di spese ove prevista, imposta di bollo se dovuta, contributo CLA e contributo di Dipartimento ove previsto.

2. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio dopo la verifica dei requisiti. Lo studente deve comunque effettuare la richiesta di esonero tramite consegna della documentazione attestante il beneficio presso la Ripartizione Didattica nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU

1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di studi e che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU sono tenuti a pagare temporaneamente solamente la prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

Agli studenti immatricolati che abbiano i requisiti di eleggibilità in base alla graduatoria definitiva ADiSU viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione ed dei contributi versati, decurtati della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento se previsto;

2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ADiSU non sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi sino alla pubblicazione delle relative graduatorie.

Pertanto questi studenti devono accedere alla propria area riservata (SOL-Studenti on Line) per dichiarare di aver avanzato domanda di fruizione dei benefici ADiSU e sono tenuti al pagamento di un importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni il valore ISEE Università, come previsto dal precedente art.41. Qualora dalla graduatoria elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.

1. E' prevista una riduzione delle tasse e dei contributi se nello stesso nucleo familiare sono presenti due o più studenti contemporaneamente iscritti all'Università degli Studi di Perugia.

2. Ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia contemporaneamente iscritto, a tempo pieno, nel corrente anno accademico all'Università degli Studi di Perugia per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo ai corsi di laurea, di dottorato, e di scuola di specializzazione è riconosciuta la seguente agevolazione:

- riduzione del 30% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con un ISEE Università uguale o inferiore a € 40.000,00;
- riduzione del 15% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con ISEE Università superiore a €40.000,00 e per gli studenti iscritti ai Corsi telematici/teledidattici ed alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

3. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui ai successivi artt. 54, 55 e 56 e non

Il Segretario verbalizzante

C. Serpolla

Il Presidente

Roberto

Approvato nell'adunanza del 1.4.01.2006

si applica automaticamente ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia iscritto all'Università degli Studi di Perugia, ma solo a specifica richiesta che deve essere effettuata come segue:

- gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare la procedura nella compilazione della domanda di immatricolazione o tramite dichiarazione al Punto Immatricolazione;
- gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo dovranno, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno:
- collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", prestando particolare attenzione circa l'inserimento del codice fiscale dell'altra persona del suo nucleo familiare contemporaneamente iscritta all'ateneo di Perugia per il nuovo anno accademico;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.

1. Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno, a tempo pieno, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) è prevista una riduzione del 50% dell'importo dei contributi del primo anno di corso. Questa agevolazione si applica solo agli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello presso un Ateneo Italiano entro la durata normale del corso di studio più uno e con una votazione non inferiore a 105/110.

Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

2. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui al precedente Art.53.

3. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico.

4. Lo studente avente diritto al beneficio è tenuto al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, gli verrà rimborsata d'ufficio nella misura del 50 % (detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese ove prevista, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto), mentre verserà le rate successive alla prima nell'importo ridotto.

Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono nei termini per la prima volta al primo anno a tempo pieno ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono previste le seguenti riduzioni sull'importo delle tasse e dei contributi universitari del primo anno di corso:

- a) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100 e Lode: esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi del primo anno di corso;
- b) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100: riduzione pari al 50% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso;
- c) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione da 95 (compreso) a 99: riduzione pari al 25% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.

4. Possono usufruire dell'esonero anche gli studenti che cambino corso di studi all'interno dell'Università di Perugia o si trasferiscano da un altro Ateneo, a patto che il passaggio o il trasferimento avvengano nello stesso anno di immatricolazione.

Il Segretario vertice/finance

C. Serpella

Approvato nell'adunanza del 14/11/2016

Il Presidente

Roberto De Luca

14/11/2016

5. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico.

6. Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

7. Gli studenti di cui al comma 1 lett. a) saranno esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata di immatricolazione, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

8. Gli studenti di cui al comma 1 lett. b) e c) saranno tenuti al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, verrà loro rimborsata d'ufficio nella misura prevista, detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese ove prevista, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto; le rate successive alla prima saranno versate nell'importo ridotto.

Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016

1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall'A.A. 2015/2016 per la prima volta ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e per la durata normale del corso, una riduzione del 50% dell'importo dei contributi da applicare nel calcolo delle rate successive alla prima.

2. I requisiti per l'agevolazione di cui al comma 1 prevedono:

- iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata nei termini previsti dal presente regolamento;
- acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione;
- conseguimento di tutti i crediti con una votazione media ponderata negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30.

3. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione.

4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.

5. Di tutti gli studenti che risultano idonei, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata entro il 10 novembre di ogni anno. Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 25 novembre. Riceveranno la riduzione sulle rate successive alla prima coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nei requisiti previsti ai commi 2 e 3.

Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi ancora

Il Segretario verbalizzante
C. Serfrola
Apparecchio informatico

Il Preside
[Signature]
14/11/2016

non scaduti (ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto) nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità.

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della condizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare dello studente – quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga – che abbia comportato una rilevante modifica dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

3. Lo studente che intende fruire per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione del sopravvenuto stato di necessità (la modifica della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare) e certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite presentazione dell'ISEE Ordinario e dell'ISEE Corrente.

Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi, lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando il permanere di tale condizione, unitamente alla presentazione dell'ISEE aggiornato.

Le istanze saranno sottoposte al vaglio di un'apposita Commissione di Ateneo

Art. 58 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria

1. Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi.

Art. 59 Norme finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.
2. Le scadenze previste nel presente regolamento si riferiscono a tutti gli anni solari e/o accademici.

Art. 60 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Università degli Studi di Perugia.

Il Segretario verbalizzante

C. Segròlla

Il Rettore

Roberto Deo

Approvato nell'adunanza del 1.4.011, 2016

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

IMMATRICOLAZIONE	1 agosto - 20 ottobre
IMMATRICOLAZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI (NON A CICLO UNICO)	1 agosto - fine febbraio
ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA I[^] RATA TASSE	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA II[^] RATA TASSE	31 gennaio
SCADENZA III[^] RATA TASSE	31 marzo
SCADENZA IV[^] RATA TASSE	31 maggio
ISEE UNIVERSITÀ	1 agosto - 20 ottobre
PASSAGGI	1 agosto - 20 ottobre
TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO	1 luglio-31 dicembre
TRASFERIMENTI VERSO ALTRO ATENEO	1 luglio - 20 ottobre
PIANI DI STUDIO	1 settembre - 30 novembre
IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE TARDIVA INDENNITA' DI MORA € 70,00	20 ottobre -31 dicembre
ISCRIZIONE/ TARDIVA INDENNITA' DI MORA € 200,00	1 gennaio- 31 maggio

* Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

Il Segretario verbalizzante

C. Serraglia

Il Preside

Anna De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

ALLEGATO N. 2 - IMPORTI TASSEE CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO

I RATA (fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)	II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)	
Tassa Iscrizione 210,00 Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00 Spesa CLA 15,00 TOTALE 1° Rata: Immatricolazione 381,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 365,00	F1	Fino a 10.000,00	0	0	0	IMM 381,00 A.S. 365,00
	F2	da 10.000,01 a 15.000,00	125,00	100,00	0	IMM 606,00 A.S. 590,00
	F3	da 15.000,01 a 20.000,00	140,00	130,00	130,00	IMM 781,00 A.S. 765,00
	F4	da 20.000,01 a 25.000,00	195,00	190,00	190,00	IMM 956,00 A.S. 940,00
	F5	da 25.000,01 a 30.000,00	250,00	250,00	250,00	IMM 1.131,00 A.S. 1.115,00
	F6	da 30.000,01 a 35.000,00	300,00	300,00	300,00	IMM 1.281,00 A.S. 1.265,00
	F7	da 35.000,01 a 40.000,00	350,00	350,00	300,00	IMM 1.381,00 A.S. 1.365,00
	F8	da 40.000,01 a 45.000,00	400,00	350,00	350,00	IMM 1.481,00 A.S. 1.465,00
	F9	da 45.000,01 a 50.000,00	400,00	400,00	400,00	IMM 1.581,00 A.S. 1.565,00
	F10	da 50.000,01 a 55.000,00	500,00	400,00	400,00	IMM 1.681,00 A.S. 1.665,00
	F11	da 55.000,01 a 60.000,00	500,00	425,00	425,00	IMM 1.731,00 A.S. 1.715,00
	F12	da 60.000,01 a 65.000,00	500,00	450,00	450,00	IMM 1.781,00 A.S. 1.765,00
	F13	da 65.000,01 a 70.000,00	500,00	475,00	475,00	IMM 1.831,00 A.S. 1.815,00
	F14	da 70.000,01 a 80.000,00	500,00	500,00	500,00	IMM 1.881,00 A.S. 1.865,00
	F15	da 80.000,01 a 90.000,00	525,00	525,00	500,00	IMM 1.931,00 A.S. 1.915,00
	F16	da 90.000,01 a 100.000,00	550,00	550,00	500,00	IMM 1.981,00 A.S. 1.965,00
	F17	oltre 100.000,01	575,00	570,00	500,00	IMM 2.026,00 A.S. 2.010,00

Il Segretario verbalizzante

C. Sorolla

Il Presidente

Roberto
14 OTT 2016

Approvato nell'adunanza del

ALLEGATO N. 3 - IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA

Prima Rata (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa di Iscrizione	210,00				
Tassa Regionale	140,00				
Contributo Dipartimento	167,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00				
TOTALE 1° Rata:		vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	
Immatricolazione	548,00				
Iscrizioni anni successivi (escluso bollo virtuale)	532,00				

ALLEGATO N. 4 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

Portatori di Handicap					
I Rata (€)		II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00				
TOTALE 1° Rata:		0,00	0,00	0,00	Imm. 171,00 A.S. 155,00
Immatricolazione	171,00*				
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	155,00**				

*Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3 (per un totale di € 338,00)

** Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n.3. (per un totale di € 322,00)

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Luca De Luca

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

**ALLEGATO N. 5 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI
CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI**

CORSI TELEMATICI				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione	210,00			
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	16,00			
Contributo CLA	15,00			
TOTALE 1° Rata:	325,00	325,00	500,00	Imm. 1.581,00 A.S. 1.565,00
Immatricolati	431,00			
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	415,00			

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEMATICI)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	16,00			
Contributo CLA	15,00			
TOTALE 1° Rata:	325,00	325,00	500,00	Imm 1.371,00 A.S. 1.355,00
Immatricolati	221,00			
Anni Successivi	205,00			

CORSI TELEDIDATTICI (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione	210,00			
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Contributo CLA	15,00			
TOTALE 1° Rata:	350,00	350,00	600,00	A.S. 1.715,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	415,00			

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEDIDATTICI) (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Contributo CLA	15,00			
TOTALE 1° Rata:	350,00	350,00	600,00	A.S. 1.505,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	205,00			

Il Dirigente Scolastico

C. Serfollà

Il Preside

14 OTT. 2016

Approvato nell'adunanza del

**ALLEGATO N. 6 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI
DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE**

I RATA (fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI ISEE UNIVERSITÀ) (€)		II rata (€)	III rata (€)	IV rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione 210,00 Tassa Regionale 140,00 Bollo Virtuale 16,00 Spesa CLA 15,00 TOTALE 1° Rata: Immatricolazione 381,00 Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 365,00	F1	Fino a 10.000,00	0	0	0	IMM 381,00 A.S. 365,00
	F2	da 10.000,01 a 15.000,00	88,00	70,00	0	IMM 539,00 A.S. 523,00
	F3	da 15.000,01 a 20.000,00	98,00	91,00	91,00	IMM 661,00 A.S. 645,00
	F4	da 20.000,01 a 25.000,00	137,00	133,00	133,00	IMM 784,00 A.S. 768,00
	F5	da 25.000,01 a 30.000,00	175,00	175,00	175,00	IMM 906,00 A.S. 890,00
	F6	da 30.000,01 a 35.000,00	210,00	210,00	210,00	IMM 1.011,00 A.S. 995,00
	F7	da 35.000,01 a 40.000,00	245,00	245,00	210,00	IMM 1.081,00 A.S. 1.065,00
	F8	da 40.000,01 a 45.000,00	280,00	245,00	245,00	IMM 1.151,00 A.S. 1.135,00
	F9	da 45.000,01 a 50.000,00	280,00	280,00	280,00	IMM 1.221,00 A.S. 1.205,00
	F10	da 50.000,01 a 55.000,00	350,00	280,00	280,00	IMM 1.291,00 A.S. 1.275,00
	F11	da 55.000,01 a 60.000,00	350,00	298,00	297,00	IMM 1.326,00 A.S. 1.310,00
	F12	da 60.000,01 a 65.000,00	350,00	315,00	315,00	IMM 1.361,00 A.S. 1.345,00
	F13	da 65.000,01 a 70.000,00	350,00	333,00	332,00	IMM 1.396,00 A.S. 1.380,00
	F14	da 70.000,01 a 80.000,00	350,00	350,00	350,00	IMM 1.431,00 A.S. 1.415,00
	F15	da 80.000,01 a 90.000,00	368,00	367,00	350,00	IMM 1.466,00 A.S. 1.450,00
	F16	da 90.000,01 a 100.000,00	385,00	385,00	350,00	IMM 1.501,00 A.S. 1.485,00
	F17	oltre 100.000,01	402,00	400,00	350,00	IMM 1.533,00 A.S. 1.517,00

Il Segretario verbalizzante

C. Serrella

Approvato nell'adunanza del

14 OTT. 2016

ALLEGATO N. 7 - PAGAMENTI DIVERSI

Causale del versamento	Importo €
Indennità di mora per ritardi nei pagamenti o per consegna documenti	70,00
Solo per iscrizioni tardive dal 01/01 al 31/05	200,00
Domanda di laurea e domanda esame di diploma di specializzazione:	
• Contributo tesi Dipartimenti per i Dipartimenti Umanistici	30,00
• Contributo per i Dipartimenti Scientifici	60,00
Contributo diploma di laurea/laurea di secondo livello e diploma di specializzazione (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e bolli virtuali)	143,00, comprensivo di 11,00 euro per spese di spedizione
Contributo prove di accesso Corsi di Dottorato di Ricerca	60,00
Contributo rilascio Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	100,00
Contributo spese generali ammissione concorsi:	
• corsi a numero programmato	60,00
• area medica e professioni sanitarie	60,00
• scuole di specializzazione – SISS	60,00
• Master e corsi di perfezionamento	60,00
Valutazione carriera pregressa studenti decaduti/rinunciatori	400,00
Ricognizione studi (per ciascun anno)	350,00
Passaggio ad altro corso (nostro Ateneo)	66,00
Trasferimento ad altro Ateneo	216,00
Trasferimento da altro Ateneo	66,00
Duplicato libretto iscrizione	50,00
Duplicato di Pergamena	100,00
Libretto tirocinio	30,00
Corsi singoli	210,00 + 6,00 per ogni CFU
Assicurazione responsabilità civile C.d.L. Odontoiatria	30,00
Ammissione esami di Stato	300,00
Contributo libretto tirocinio esami di stato Medico Chirurgo	30,00
Contributo rilascio diploma originale di abilitazione	30,99
Tassa di abilitazione per corsi di laurea abilitanti	100,00
Studenti stranieri	
Tassa di prevalutazione per riconoscimento di periodi di studio svolti all'estero e di titoli accademici conseguiti all'estero	300,00

Il Segretario verbalizzante

.....*C. Sarpolla*.....

Il Pres.

.....*Belin*.....

Approvato nell'adunanza del

ALLEGATO N. 8 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

PRIMA RATA (€)		II RATA (€)	III RATA (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione	210,00	548,14	548,14	400,00	Imm. € 2.011,00 A.S. € 1.995,00
Contributo Dipartimento	77,47				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00				
Acconto Contr. Univers.	146,25				
TOTALE 1° Rata					
Immatricolati	514,72				
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale)	498,72				

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

PRIMA RATA (€)		II RATA (€)	III RATA (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione	210,00	294,82	294,81	300,00	Imm. € 1.404,35 A.S. € 1.388,35
Contributo Dipartimento	77,47				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00				
Acconto Contr. Univers.	146,25				
TOTALE 1° Rata					
Immatricolati	514,72				
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale)	498,72				

Il Segretario verbalizzante
C. Serpella

Il Presidente
Marco De...

Approvato nell'adunanza del **1.4.OTT. 2016**

**VERBALE n. 10 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza straordinaria del 7 luglio 2016**

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 11:35 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 01.07.2016 prot. n. 48466 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse;
4. Progetto PROS.IT: determinazioni;
5. Ratifica decreti;
6. Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.

E' presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria"
- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area "Medicina",
- il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",
- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- il Sig. Francesco BRIZIOLI, rappresentante degli studenti,

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

Il Segretario verbalizzante

F. Figorilli

Il Presidente

F. Moriconi

Approvato nell'adunanza del 2016

- il Sig. Alberto Maria GAMBELLI, rappresentante degli studenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono assenti giustificati il Prof. Fausto ELISEI, componente Interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia" e il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

E' presente altresì in sala, su invito del Presidente e per illustrare il punto n. 3) all'ordine del giorno, il Prof. Alessandro MONTRONE, Delegato per il settore Bilancio e risorse finanziarie.



Q m i s s i s i

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

Il Segretario verbalizzante
C. Serpella

Il Presidente
Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 14.01.2016

Delibera n. 1 Consiglio di Amministrazione straordinario del 7 luglio 2016
Allegati n. 6 (sub lett. A)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Modifiche al Regolamento Procedure Termini e Tasse.
<i>Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci</i>
<i>Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa</i>

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 c. 1 in cui si prevede che le Università si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 03/11/1999 n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica";

Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto, altresì, il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, c. 1, lett. a) secondo periodo e d), della L. 30 dicembre 2010/ n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi ai comma 3, lett. f), e al comma 6";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia ed in particolare l'art. 20, comma 2, lett. h) ai sensi del quale "Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti";

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10/02/2015;

Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n. 1420 del 30/07/2015;

Ricordato che è stata formulata da parte di un Tavolo Tecnico, all'uopo costituito, al quale ha partecipato la componente studentesca una modifica del Regolamento in parola nella parte inerente le tasse e i contributi;

Preso atto che la Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta dell'8 giugno 2016 ha espresso parere favorevole alla proposta suesposta e, in generale, alla modifica del Regolamento in parola, nel testo allegato al presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale e nel quale sono evidenziate le modifiche proposte al testo vigente, ad eccezione delle disposizioni in ordine alla

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

Il Segretario verbalizzante
A. Serpelli

Il Presidente
Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2016

rateizzazione degli importi delle tasse e contributi universitari per i corsi di studio, rimettendo agli Organi Accademici le decisioni in materia sulla base delle proposte formulate nell'allegato al presente verbale sub lett. A2) per farne parte integrante e sostanziale e denominato "PROPOSTE RATEIZZAZIONE";

Rilevato che nel testo licenziato dalla Commissione Didattica si propongono le seguenti macro-modifiche, oltre agli Interventi di riformulazione ad esse collegati, nonché interventi di recepimento delle novelle normative o di istanze formulate dalle Strutture d'Ateneo:

- revisione delle fasce contributive con passaggio da 10 e 17 fasce, con aumento del valore ISEE della fascia massima da € 70.000,00 a € 100.000,00, con diminuzione del "range" delle fasce, con riequilibrio a favore delle fasce più basse e con una maggiore "progressività" degli importi;
- rimodulazione con leggera progressività delle tasse e dei contributi dal 2° anno fuori corso in poi (fino alla maggiorazione del 20% da applicare a partire dal 5° anno oltre la durata normale del corso e oltre);
- introduzione della possibilità di pagamento delle tasse e dei contributi in due soluzioni (bi-rata) usufruendo di uno sconto di € 25,00;
- modifica della modalità di assegnazione delle agevolazioni per merito previste dall'art. 46 commi 2 e 3 del regolamento, trasformando il beneficio da esonero dal pagamento della 4° rata a erogazione di un contributo di importo fisso
- proposta di esonero dalle tasse e dai contributi universitari per l'iscrizione degli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo;
- aumento da € 10,00 ad € 15,00 del contributo CLA;

Visto il documento elaborato dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 30 giugno 2016 riguardo al parere espresso sul Regolamento, in parola allegato al presente verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 6 luglio 2016, con il quale è stato reso il parere favorevole;

Preso atto, altresì, che il Senato Accademico nella seduta odierna ha reso parere favorevole al testo del Regolamento Procedure Termini e Tasse, con il recepimento in esso della proposta n. 2 relativa alla rateizzazione degli importi delle tasse e contributi universitari per i corsi di studio, contenuta nell'allegato al presente verbale sub lett. A5) per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nel dibattito:

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

Il Segretario verbalizzante
C. Serpolla

Il Presidente
Franco Moriconi

Il Segretario verbalizzante del

Il Delegato del Rettore per il Bilancio Prof. Alessandro Montrone, illustra l'argomento mediante apposite slide allegate al presente verbale sub lett. A4) per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Francesco Brizioli presenta il seguente intervento: *"Nell'esprimere parere favorevole al Regolamento Procedure Termini e Tasse vorremmo ringraziare il Magnifico Rettore, l'Amministrazione Universitaria, la Ripartizione Didattica, il Delegato al Bilancio Prof. Montrone e il Prof. Signorelli per la collaborazione e l'apertura dimostrata nell'accogliere le nostre proposte, dall'istituzione del Tavolo Tecnico che richiedemmo proprio in questa sede diversi mesi fa all'inclusione nel nuovo sistema di tassazione dei punti che stavano più a cuore alla componente studentesca. Oggi approviamo un sistema di tassazione più giusto e più equo, per gli studenti e per le loro famiglie. Un sistema di tassazione che porterà benefici tanto alla componente studentesca quanto all'Ateneo, che grazie alla proficua collaborazione tra tutte le sue componenti continua a recuperare e potenziare i propri elementi di attrattività. Fino a ieri, con il dibattito in Commissione Statuto e Regolamenti, si è perpetrato un confronto franco volto ad ottenere la migliore riforma possibile, portandoci in ultima istanza a recepire il parere del Consiglio degli Studenti sul Regolamento in votazione.*

Come richiesto dal Consiglio degli Studenti, auspichiamo che in riferimento all'art.46 si possa in futuro provvedere ad un aumento del numero di borse per merito, calibrato oltre che sulla reale condizione degli studenti, sulle disponibilità di bilancio che eventualmente conseguiranno l'impatto della riforma in essere.

Auspichiamo inoltre, come da rassicurazioni ricevute in Commissione, che le borse in questione vengano erogate entro il 31 maggio, con la stessa scadenza temporale con cui veniva riconosciuto l'esonero per merito dalla IV rata. Per quanto riguarda invece il parametro per definire le graduatorie condividiamo appieno la terza proposta elaborata dal prof Montrone e presentata ieri in Commissione Statuto, avendo questa semplificato nel calcolo il parametro proposto, mantenendo il principio di maggiore equità che era stato indicato dal Consiglio degli Studenti.

Confidiamo nel fatto che dal prossimo anno possa essere accolta la proposta del Consiglio degli Studenti approvata il 25 maggio 2016, al fine di consentire di scalare dal MAV il rimborso della prima rata anziché restituirlo tramite bonifico. In linea generale condividiamo la volontà, anche in questo caso, di rispettare la scadenza del 31 maggio per il rimborso in questione, al fine di garantire tempi certi agli studenti.

Ci associamo infine al parere espresso dal Consiglio degli Studenti sulla sovrattassa di 90 euro per gli specializzandi, condividendo le perplessità dell'organo sull'opportunità di inserire tale modifica, in quanto non vediamo la necessità di appesantire la tassazione su un'intera categoria della comunità accademica nel momento in cui la

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Segretario verbalizzante

C. Seryolla

Il Pres

Francesco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

manovra in votazione oggi è, come ci è stato assicurato, a invarianza di gettito. Riteniamo pertanto necessario avviare al più presto una riflessione sulla figura dello specializzando nel suo complesso, dato che ultimamente anche in questa sede sono stati sollevate problematiche riportate ai rappresentanti dagli specializzandi stessi.

E' proprio ai fini dell'invarianza di gettito che teniamo a confermare la volontà che tutte le eventuali entrate conseguenti l'attuazione della riforma in votazione siano reinvestite per migliorare la qualità della didattica e i servizi dell'Ateneo, in aggiunta all'introito di 330.000 euro circa che nell'attuale anno accademico ha risentito dei nuovi parametri Isee, i quali non essendo stati cambiati continueranno a produrre un extra gettito rispetto agli anni precedenti la riforma. Risorse provenienti dalle famiglie sulla base di un parametro che non rappresenta le reali condizioni economiche e di vita dello studente, e che pertanto dovranno a nostro avviso tornare alla stessa comunità studentesca."

Il Consigliere Alberto Gambelli presenta il seguente intervento: "Esprimo un vivo ringraziamento per l'attenzione dedicata alla rappresentanza studentesca. Abbiamo avuto infatti la possibilità di partecipare a numerosi tavoli tecnici dove abbiamo partecipato attivamente alla rimodulazione delle tasse. Questo atteggiamento da parte dell'Amministrazione non deve assolutamente passare inosservato od essere considerato un atto dovuto, per questo esprimo la mia soddisfazione e gratitudine. Ci sono alcune questioni che ho ritenuto doveroso sottolineare. Per prima cosa non esiste più un riconoscimento che vada a premiare esclusivamente il merito e quindi la qualità dei laureati che andiamo a formare. Per quanto concerne l'erogazione di una borsa di 300 euro per merito, ho chiesto di modificare il nome, rendendo esplicito che, per l'assegnazione di questa, venga considerata anche la situazione reddituale di uno studente. Non possiamo infatti considerare trascurabile il contributo del reddito nei criteri di assegnazione (pesa il 10% del totale), il quale sarà conti alla mano l'elemento discriminante per l'individuazione dei vincitori in numerosissimi casi. Ritengo che sia nostro dovere premiare in maniera opportuna e ponderata la preparazione dei nostri studenti".

Il Consigliere Pierluigi Daddi apre una riflessione sullo studente part-time, richiedendo un approfondimento di tale istituto ai fini del suo potenziamento.

Il Consigliere Francesco Brizioli rileva al riguardo che un disincentivo è dato dal fatto che per ricorrere al part-time lo studente lavoratore deve certificare un contratto regolare.

Il Consigliere Mauro Agostini domanda se l'introduzione di tale modello di tassazione comporti un incremento dei costi gestionali per l'Amministrazione.

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il Segretario verbalizzante

..... C. Serpella

Il Presidente

..... Moriconi

Approvato nell'adunanza del

Il Consigliere Alessandro Montrone risponde che il nuovo modello non dovrebbe di per sé portare aggravii in termini di costi gestionali, anche se il passaggio dal programma GISS a ESSE3 presso la Ripartizione Didattica potrà creare qualche problema operativo (e di conseguenza qualche costo) in più nella fase di transizione, programmata per l'inizio del prossimo anno.

Il Consigliere Alberto Gambelli presenta il seguente ulteriore intervento: *"Quanto alle tasse aggiuntive che i ragazzi "fuoricorso" dovranno pagare, poiché non vi è nessuna differenza di carattere economico tra i ragazzi appartenenti a differenti fasce reddituali per premiare le eccellenze, ritengo eccessiva la forbice realizzata per i ragazzi fuoricorso (un ragazzo in ultima fascia pagherà un ammontare pari a circa sei volte la quota richiesta ad un ragazzo appartenente alle prime fasce). Esprimo infine la mia perplessità (o meglio, la condivido con gli altri Membri del Consiglio) di fronte ai numeri mostrati dal Prof. Montrone, ove si attesta che quasi un quarto degli studenti iscritti al nostro Ateneo vive ben al di sotto della soglia di povertà; il mio timore si radica sul rischio di andare a tutelare dei ragazzi che, nella realtà dei fatti, non meriterebbero tali accorgimenti".*

Invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la legge 30 Dicembre 2010, n. 240;

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia ed in particolare l'art. 20, comma 2, lett. h) ai sensi del quale *"Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti"*;

Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo;

Visto il vigente Regolamento Procedure Termini e Tasse emanato con D.R. n. 1420 del 30/07/2015;

Ricordato che è stata formulata da parte di un Tavolo Tecnico, all'uopo costituito, al quale ha partecipato la componente studentesca una modifica del Regolamento in parola nella parte inerente le tasse e i contributi;

Preso atto dell'esito della seduta della Commissione Didattica del Senato Accademico dell'8 giugno 2016;

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2016

Il Segretario verbalizzante
C. Serpella

Il Presidente
Franco Moriconi

Visto il documento elaborato dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 30 giugno 2016;

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 6 luglio 2016, con il quale è stato reso il parere favorevole;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare la proposta n. 2 in ordine alla rateizzazione degli importi delle tasse e contributi universitari per i corsi di studio, contenuta nell'allegato al presente verbale sub lett. A5) per farne parte integrante e sostanziale;
- ❖ di approvare il testo del "Regolamento Procedure Termini e Tasse", allegato al presente verbale sub lett. A6) per farne parte integrante e sostanziale, con il recepimento in esso di quanto sopra disposto;
- ❖ di autorizzare il Rettore ad apportare nel provvedimento di emanazione del Regolamento in parola le eventuali integrazioni e/o modifiche al testo medesimo che si rendessero necessarie.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



Ommissa

Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

C. Serpella

Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del 1.4. OTT, 2016

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria del Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2016 termina alle ore 13:00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(Rettore Prof. Franco Moriconi)



Il Segretario verbalizzante - Dott.ssa Alessandra De Nunzio

Il Presidente - Rettore Prof. Franco Moriconi

Approvato nell'adunanza del

C. Serpolla

Franco Moriconi

14 OTT. 2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

REGOLAMENTO
PROCEDURE, TERMINI E TASSE

C. Scarpella

16 OTT 2010

Indice

PARTE I - NORME GENERALI	4
Art. 1 Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 Definizioni.....	4
PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE	5
TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI.....	5
Art. 3 Termini.....	5
Art. 4 Requisiti per l'accesso.....	5
Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione	6
Art. 6 Libretto universitario	7
Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione.....	7
Art. 8 Corsi di Perfezionamento	7
Art. 9 Master.....	7
Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca.....	8
TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO	8
Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione “Studiante a Tempo Parziale”	8
Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico	9
Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento	9
TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	11
Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione.....	11
Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione.....	11
Art. 16 Iscrizione come “fuori corso”	12
Art. 17 Iscrizione come “ripetente”.....	13
Art. 18 Iscrizione come “condizionato”,.....	13
Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi.....	13
TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI	13
Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero	13
Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati	15
Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri	16
Art. 23 Immatricolazione	16
Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero.....	16
Art. 25 Traduzione dei documenti	17
TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE.....	17
Art. 26 Curricula	17
Art. 27 Esami di profitto	17
Art. 28 Piani di studio.....	18
Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo	18
Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia.....	19
Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario	20
Art. 32 Sospensione degli studi.....	20
Art. 33 Interruzione temporanea degli studi	20
Art. 34 Decadenza	20
Art. 35 Rinuncia agli studi	21
Art. 36 Laureandi.....	21
TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI.....	22
Art. 37 Rilascio diploma di laurea.....	22
Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma	23

Il Segretario del Senato

C. Seragnola

Il Presidente


Vito De Amico

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016


PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI . 24

TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI.....	24
Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie.....	24
Art. 40 Scadenze	24
Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)	25
Art. 42 Verifiche ed accertamenti.....	26
Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari	26
Art. 44 Indennità di mora	27
Art. 45 Rimborsi	27
TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI	28
Art. 46 Agevolazioni per merito	28
Art. 47 Studenti con disabilità	30
Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose.....	30
Art. 49 Studenti in regime di detenzione.....	31
Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia	31
Art. 51 Borsisti del governo italiano.....	31
Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADISU.....	31
Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.....	32
Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.....	32
Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico	33
Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016.....	33
Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità	34
Art. 58 Agevolazioni per studenti con disabilità e con condizioni di particolare difficoltà	35
Art. 59 Norme finali	35
Art. 60 Entrata in vigore del Regolamento.....	35
ALLEGATI	36

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente



approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari.
3. Il sistema informativo gestione carriere studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del Regolamento Didattico di Ateneo e alle direttive ministeriali in materia di Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
 - per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
 - per credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente;
 - per immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita;
 - per iscrizione, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;
 - per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
 - per Uffici Carriere Studenti, gli uffici che gestiscono tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera dello studente, a partire dall'immatricolazione e iscrizione, passando per la presentazione dei piani di studio personali, fino al conseguimento della laurea;
 - per A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - per CLA, il Centro Linguistico d'Ateneo è la struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpolla

Il Presidente

Attilio Dea

1.4 OTT. 2016

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI

Art. 3 Termini

1. Le immatricolazioni avvengono di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line e successivamente presentata al Punto Immatricolazioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Per coloro che si immatricolano a corsi di studio ad accesso programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque di norma non oltre il 31 dicembre di ogni anno, previo pagamento dell'indennità di mora di € 70,00.

3. Con delibera motivata, i Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono stabilire nei propri regolamenti termini di iscrizione anticipati.

Art. 4 Requisiti per l'accesso

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, il Consiglio di Corso di Laurea indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea determinano le modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico del Corso di Studio definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso di requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari.

3. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.

4. Le modalità e le conoscenze necessarie per l'iscrizione ai Corsi di Specializzazione, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono definite dagli specifici regolamenti, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda all'art. 41 del Regolamento Didattico d'Ateneo e ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

Il Segretario vertebrale

G. Serraglia

Il Preside

Alvaro

Approvato dal Consiglio del 14 OTT, 2016

Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione

1. La compilazione della domanda di immatricolazione on-line attraverso l'apposita procedura all'interno dell'area riservata SOL-Studenti on Line, consente a seguito della conferma dei dati inseriti:

- a) la stampa del bollettino di pagamento della prima rata di immatricolazione, da utilizzare presso un qualsiasi sportello dell'UniCredit Banca presente sul territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente che si immatricola;
- b) la stampa della domanda di immatricolazione in cui vengono autocertificati in particolare i dati anagrafici e il titolo di studio conseguito ed indicato il corso di studio scelto.

2. La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata presso il Punto Immatricolazioni corredata dai seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Tale ricevuta sarà rilasciata da qualsiasi agenzia nazionale del Gruppo UniCredit presso cui si è effettuato il versamento utilizzando l'apposito bollettino di cui al precedente punto 1a;
- due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una da applicare alla domanda di immatricolazione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia cartacea dell'attestazione ISEE Università (rilasciato dalle strutture autorizzate);
- lo studente che sceglie di immatricolarsi a "tempo parziale" dovrà consegnare unitamente alla domanda di immatricolazione la relativa documentazione;
- coloro che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04, dovranno essere in possesso del nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente consiglio del corso di studio;
- autocertificazione del possesso del titolo universitario con date e voti degli esami superati, durata del percorso formativo (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario presso un'Università diversa da quella di Perugia) anche per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'Art.54;
- dichiarazione di avere nel proprio nucleo familiare altri componenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al successivo art. 53;
- documentazione che attesta l'invalidità pari o superiore al 66%;
- certificato comprovante l'esito del test tubercolinico, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N. (solo per gli studenti immatricolati al Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
- certificato di idoneità psicofisica (solo per gli studenti immatricolati Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
- certificato di idoneità agonistica (solo per gli studenti immatricolati ai corsi di studio relativi alle Scienze Motorie);

PUNTO AGGIUNTO

certificato comprovante l'esito del test tubercolinico o in mancanza di questo esame analitico attestante la capacità di inserimento, con validità non superiore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N. (solo per gli studenti immatricolati al corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria).

3. Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono presentare entro la scadenza per l'immatricolazione l'attestazione ISEE Università all'atto dell'immatricolazione. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano presentato l'ISEE Università, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

4. Nel caso in cui lo studente che si immatricola non provveda personalmente alla consegna della domanda di immatricolazione presso il Punto Immatricolazioni questa dovrà essere corredata da apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricola, nella quale siano indicate anche le generalità del delegato.

Il Segretario verbalizzante

C. Serfollini

Il Presidente

Anna Dea

Approvato nell'adunanza del 1.4.OTT.2016

5. La procedura di immatricolazione risulta completata solo con la sottoscrizione della domanda di immatricolazione e con la consegna della documentazione sopraindicata presso il Punto Immatricolazioni.

6. Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

Art. 6 Libretto universitario

1. All'atto dell'immatricolazione, allo studente viene rilasciato un libretto di iscrizione e di riconoscimento all'interno dell'Università, che vale per l'intero corso di studio.

2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto. Lo studente che alteri o falsifichi i dati presenti nel libretto va incontro a gravi sanzioni disciplinari. In caso di furto o smarrimento può essere chiesto un duplicato, previo versamento del contributo previsto, presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento.

Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione

1. Per le Scuole di Specializzazione i termini e le modalità di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti negli specifici bandi di concorso per l'ammissione.

2. Per le Scuole di Specializzazione dell'area non medica ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti di cui all'allegato n. 2 è necessaria la presentazione dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEE Università) contestualmente al rinnovo dell'iscrizione.

Per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti e non sono soggetti ad esonero per merito/reddito (sono definiti nell'allegato n. 8).

3. Il rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinato al superamento dell'esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è necessario il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Il pagamento delle rate successive alla prima rata delle tasse dei contributi ha cadenza bimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.

4. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell'anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area medica. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 8 Corsi di Perfezionamento

1. Per i corsi di perfezionamento gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi le indennità di mora previste dal presente regolamento. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

Art. 9 Master

Il Segretario amministrativo
L. Serfolla

Il Presidente
Roberto De O

Approvato nell'assemblea del 1.4.000. 2016

1. Per i Master gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Salva diversa determinazione degli specifici bandi, si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.

Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca

1. Per i Dottorati di Ricerca gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Gli importi delle tasse e dei contributi universitari sono ripartiti in fasce di reddito identiche a quelle stabilite per i corsi di laurea. Gli studenti possono presentare la dichiarazione ISEE/ISSEU ai fini dell'esonero per reddito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento laddove compatibili con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione "Studente a Tempo Parziale"

1. Lo studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione "a tempo parziale".

2. E' prevista la possibilità di immatricolarsi o iscriversi a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale attivi, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato in cui è previsto obbligo di frequenza, nonché dei corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Dottorato, dei corsi di laurea teledidattici/telematici e salve altre regole stabilite dai consigli dei corsi di studio.

3. Lo studente interessato al tempo parziale può concordare al momento della immatricolazione o dell'iscrizione un percorso formativo eccedente la durata normale del corso (da 1 a 3 anni in più della durata normale per la laurea triennale, da 1 a 2 anni in più della durata normale per la laurea specialistica/magistrale, da 1 a 5 anni in più della durata normale per i corsi a ciclo unico).

4. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi individuale, che dovrà essere approvato dal relativo consiglio di corso di studio, e a pagare l'importo dei contributi universitari nella misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo restando il pagamento totale della prima rata di immatricolazione/iscrizione.

5. Lo studente assume l'impegno di ultimare il corso di studio in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale scelto. In ogni caso lo studente può modificare, per una sola volta, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, a patto di non eccedere rispetto alla durata massima prevista al comma 6, nei seguenti termini:

- fino al terzo anno per la laurea di primo livello,
- fino al secondo anno per la laurea di secondo livello,
- fino al quinto anno per la laurea a ciclo unico.

6. La condizione di studente a tempo pieno si assume altresì nel caso in cui lo studente stesso,

Il Segretario verbalizzante

C. Scarpella

Il Presidente

Luca De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

trascorso il periodo massimo previsto per il tempo parziale (anni: 3+3 per la laurea triennale, 2+2 per la laurea specialistica/magistrale, 5+5 per la laurea magistrale a ciclo unico), non abbia terminato il suo percorso formativo. In tal caso lo studente viene iscritto all'anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione, corrispondendo, al momento dell'iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno per gli anni trascorsi.

7. Fuori dai casi previsti nei commi precedenti, nel caso in cui lo studente a tempo parziale concluda gli studi prima della scadenza programmata, dovrà regolarizzare, prima dello svolgimento della prova finale, la propria posizione in merito alle tasse, corrispondendo la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi.

8. Coloro che si immatricolano o si iscrivono come "studenti a tempo parziale" sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito.

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico ed intendono avvalersene per l'immatricolazione ad un ulteriore corso di studio, oltre ad ottemperare a quanto previsto nei precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono presentare la documentazione relativa alla precedente carriera curriculare.

2. Nel caso in cui lo studente sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, il consiglio di corso di studio può anche disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

3. Gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono, sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari, senza alcuna riduzione per reddito e/o merito. Tale obbligo non si applica agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario per le tipologie di corsi che prevedono esoneri.

Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento

1. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non sia iscritto ad alcuna università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o al fine di integrare il proprio curriculum universitario o professionale, può chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di studio. L'accettazione delle richieste è subordinata al parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento, che, comunque, deve tener conto che tali iscrizioni non contrastino con le normative vigenti e che siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

2. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti di un Corso di Studio gli studenti iscritti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo o di altre Università, italiane e straniere. In questi casi, l'accettazione delle richieste da parte del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento deve verificare anche la presenza obbligatoria del nulla-osta della struttura didattica alla quale appartiene il richiedente e, nel caso di studenti stranieri, della normativa vigente.

3. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo di 30 crediti formativi per anno accademico.

4. Non è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. L'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello locale è consentita previa verifica dei posti disponibili.

Il Rettore

C. Serricola

Il Vice Rettore

14 OTT. 2016

5. E' consentita l'iscrizione esclusivamente ai corsi attivati presso i vari Dipartimenti nell'anno accademico di riferimento.

6. La domanda di iscrizione ad un corso singolo deve essere firmata dallo studente e consegnata agli Uffici Carriere Studenti di riferimento insieme a una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

TESTO VAGANTE

7. L'iscrizione al corso singolo prevede una tassa di iscrizione di € 230,00 e un contributo di € 6,00 per ogni credito formativo. La tassa di iscrizione non è dovuta per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia. Il modulo per il pagamento dovrà essere richiesto presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento e utilizzato presso una delle agenzie del Gruppo UniCredit presenti sul territorio nazionale. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente.

RIFORMULAZIONE

7. L'iscrizione al corso singolo prevede una tassa di iscrizione di € 210,00 e un contributo di € 6,00 per ogni credito formativo. La tassa di iscrizione non è dovuta per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia. Il modulo per il pagamento dovrà essere richiesto presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento e utilizzato presso una delle agenzie del Gruppo UniCredit presenti sul territorio nazionale. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente.

TESTO VAGANTE

8. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per l'iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa di iscrizione di € 230,00 sarà detratto dalla prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale. Ove entro la fine di febbraio di ogni anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l'immatricolazione alla laurea magistrale, la tassa di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere restituita o comunque compensata.

RIFORMULAZIONE

8. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per l'iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa di iscrizione di € 210,00 sarà detratto dalla prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale. Ove entro la fine di febbraio di ogni anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l'immatricolazione alla laurea magistrale, la tassa di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere restituita o comunque compensata.

9. I crediti dei corsi singoli di insegnamento devono essere sostenuti entro l'ultima sessione prevista per l'anno accademico di iscrizione.

10. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

11. Le valutazioni del profitto sostenute a seguito della frequenza di corsi singoli possono essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di studio.

C. Sargolla

Il Direttore

Uscio Dea

14 OTT 2016

TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno.
3. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il termine previsto, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, previo pagamento di un'indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate:
 - € 70,00 sino al 31 dicembre;
 - € 200,00 dal 1° gennaio al 31 maggio.
4. In casi eccezionali solo per gravi e giustificati motivi, lo studente che ha rinnovato l'iscrizione nei termini può chiedere la revoca dell'iscrizione entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.
5. Sono esonerati dal pagamento dell'indennità di mora per l'iscrizione successiva alla scadenza di cui al precedente comma 3, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano acquisito almeno l'80% dei cfu previsti dal loro piano di studio, esclusi i cfu relativi alla prova finale;
 - oppure debbano sostenere solo 2 annualità /esami se sono studenti del V.O.

Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini predetti, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l'Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei.
2. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari, pertanto il pagamento della prima rata comporta l'obbligo del versamento di tutte le tasse e contributi previsti per l'anno accademico di iscrizione.
3. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto ovvero l'esame di laurea o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa.
4. Per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo il pagamento della prima rata di iscrizione deve essere effettuato utilizzando il bollettino bancario (MAV). Non è prevista in nessun caso la spedizione del bollettino di pagamento all'indirizzo dello studente. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Massimo De S.

Approvato nell'adunanza del.....

5. Ai fini dell'aggiornamento dei dati lo studente è comunque tenuto a comunicare all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento l'indirizzo esatto presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte dell'Ateneo, nonché l'eventuale variazione dello stesso. Tale variazione può essere effettuata anche, direttamente dallo studente, tramite il servizioweb.

6. Per avere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e contributi universitari è necessario presentare entro il termine del 20 ottobre di ogni anno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di ottenere la corretta assegnazione alla fascia contributiva di reddito, seguendo la procedura di cui al successivo art. 41.

Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADISU, devono presentare entro il 20 ottobre di ogni anno l'attestazione ISEE Università. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADISU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano dichiarato il valore ISEE Università nel termine predetto, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

7. Per le iscrizioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Art. 16 Iscrizione come "fuori corso"

1. Sono definiti studenti "fuori corso" quelli che non hanno acquisito tutti i CFU relativi alle attività formative previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro la durata normale del Corso medesimo.

TESTO VIGENTE

Per gli studenti con un'anzianità di iscrizione superiore alla durata normale del corso è prevista una maggiorazione delle tasse e contributi, secondo i seguenti criteri: anni di durata normale del corso più 1 anno di iscrizione € 75,00; anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione € 100,00; anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione € 125,00. L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione.

Inoltre, tutti gli studenti che si iscrivono fuori corso a partire dal 2° anno rispetto alla durata normale del corso dovranno versare le tasse e i contributi con una maggiorazione, rispetto alla fascia di contribuzione prevista, così determinata:

anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione: maggiorazione del 5%;
anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione e oltre: maggiorazione del 10%.
L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione e la maggiorazione graverà sull'importo della IV rate delle tasse e dei contributi.

RIFORMULAZIONE

Per gli studenti con un'anzianità di iscrizione superiore alla durata normale del corso è prevista una maggiorazione delle tasse e contributi, rispetto alla fascia di contribuzione prevista, così determinata:

anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione: maggiorazione del 5%;
anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione: maggiorazione del 10%;
anni di durata normale del corso più 4 anni di iscrizione: maggiorazione del 15%;
anni di durata normale del corso più 5 anni di iscrizione e oltre: maggiorazione del 20%.

L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione; per gli studenti già in possesso di titolo universitario di qualsiasi livello o che hanno maturato parte del loro percorso nell'Ateneo o in altri Atenei (italiani o esteri) la maggiorazione viene applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

La maggiorazione graverà sull'importo della IV rate delle tasse e dei contributi.

Il Segretario verbalizzato

C. Serraglia

Il Presidente

Valerio De

Approvato nell'assemblea del 1-4 OTT. 2016

Art. 17 Iscrizione come "ripetente"

1. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto gli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami obbligatori previsti dagli ordinamenti didattici per lo specifico anno di Corso, sono iscritti allo stesso anno di Corso quali ripetenti.

Art. 18 Iscrizione come "condizionato"

1. Per alcuni corsi di studio, i cui regolamenti didattici lo prevedano, gli studenti sono tenuti a superare determinati esami o ad acquisire un certo numero di crediti prima di poter accedere all'anno di corso successivo. In questi casi lo studente può anche chiedere di essere regolarmente iscritto entro i termini stabiliti dal presente regolamento, a patto di riuscire a superare il suddetto sbarramento nella sessione straordinaria degli esami di profitto.

2. Una volta conclusa la sessione straordinaria degli esami di profitto, se lo studente sarà riuscito a superare il previsto sbarramento amministrativo, sarà confermata la regolare iscrizione, altrimenti sarà iscritto con procedura d'ufficio come ripetente all'anno precedente.

Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del titolo doppio/multiplo. Il non rispetto della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

2. E' invece consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate nel Decreto Ministeriale 28 settembre 2011. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

3. Ai sensi dell'art.19, comma 6-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.

TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI

Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero

1. Gli studenti stranieri che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini non comunitari residenti all'estero si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dalle Università e pubblicati sul sito web del MIUR.

3. Questi cittadini debbono presentare una domanda di pre-iscrizione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza, generalmente nel periodo maggio-giugno di ogni anno, per un solo corso per i quali l'Università riserva annualmente un contingente

Il Rettore
Il Segretario
C. Sargirola
Approvato dal Senato del 4 OTT 2016

di posti disponibili.

Può presentare domanda di pre-iscrizione chi è in possesso di un titolo finale di scuola secondaria superiore che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all'Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto. Il titolo deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità. E' valido ad integrare un percorso scolastico inferiore a 12 anni anche un titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, debitamente perfezionato dalla suddetta Rappresentanza. Alla domanda di pre-iscrizione devono essere allegati:

TESTO VIGENTE

titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme o traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, salvo il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali;

RIFORMULAZIONE

titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme (oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge) corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, salvo il caso di esonero in virtù di accordi e convenzioni internazionali;

- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università nel Paese di provenienza;
- certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità oppure si richieda un'abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso occorre allegare anche documentazione ufficiale circa i programmi dei corsi seguiti);
- titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità;

TESTO VIGENTE

eventuale titolo finale di studio conseguito presso una Università (corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio) unitamente a un certificato rilasciato dalla competente Università (debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana) attestante gli esami superati ed ai programmi ufficiali delle discipline studiate presso la stessa Università;

RIFORMULAZIONE

eventuale titolo finale di studio conseguito presso una Università o copia conforme, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio) unitamente a un certificato rilasciato dalla competente Università (debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana) attestante gli esami superati ed ai programmi ufficiali delle discipline studiate presso la stessa Università;

- due fotografie;
- eventuali certificati di competenza linguistica.

Il Segretario dell'Università

C. Sorrella

Il Presidente

Anna De

Approvato nella riunione del 1.4.2018

4. L'ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero a qualsiasi corso di studio è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal MIUR.

Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso di studio in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

5. Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana e iscritti al di fuori dello specifico contingente dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale conseguito presso scuole italiane all'estero e studenti in possesso di uno dei titoli finali di scuola secondaria elencati sul sito web del M.I.U.R.;
- b) i possessori di certificati complementari al diploma conseguito in Argentina che attesta che il corso di studi comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni;
- c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- d) gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri" e dalla Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri di Reggio Calabria", anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali o regioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d).

Sono esonerati, altresì, dalla prova di conoscenza della lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente dei posti riservati, gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di cultura all'estero.

6. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana come sopra descritta, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo Bando.

7. Gli studenti con cittadinanza non comunitaria devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio. All'atto di immatricolazione va esibito e consegnato in copia il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno che comunque andrà prodotto entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; in questo ultimo caso l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva. Per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi la copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento; una volta ritirato il permesso di soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile una copia ed esibire l'originale alla Segreteria Studenti.

Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati

1. I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini comunitari sono quelli che appartengono ai paesi dell'Unione Europea (U.E.). Sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini dei Paesi di Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino nonché i Rifugiati politici, il Personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditato presso lo Stato italiano

Il Segretario vicepresidente

Il Presidente

15

C. Serpelloni

Roberto De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

o la Santa Sede) e relativo familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

Sono altresì equiparati agli studenti comunitari fini dell'accesso ai corsi universitari gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".

3. Gli studenti comunitari ed equiparati che vogliono iscriversi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai regolamenti didattici dei corsi di studio. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è ininfluenza ai fini dell'iscrizione.

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando.

5. Per quanto attiene le disposizioni in materia di documentazione da produrre e di certificazione dei titoli di studio esteri si rinvia al precedente art. 20.

Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri

1. I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso per cui si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 20.

Art. 23 Immatricolazione

1. Per ottenere l'immatricolazione al corso di studio prescelto i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, presentano al Punto Immatricolazioni, entro i termini previsti dal presente regolamento, la domanda di immatricolazione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 5 e 12.

Alla domanda di immatricolazione deve essere altresì allegata:

- copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico d'ingresso per studio, o copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.
- copia del codice fiscale, che deve essere richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- in particolare ai fini dell'immatricolazioni alla Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, è necessario altresì presentare il nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente Consiglio di corso di studio.

2. Coloro che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato sono tenuti, invece, ad osservare gli specifici termini di scadenza previsti dai singoli bandi di ammissione ai corsi.

Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero

1. Ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148, le Università possono riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti

Il Segretario verbalizzante

C. Serpolla

Il Presidente

Alto de...

Approbato nella seduta del 14 OTT. 2016

salvi gli accordi bilaterali in materia. Il riconoscimento di un titolo accademico straniero da parte dell'Università concerne solo finalità "accademiche", mentre il riconoscimento del titolo ai fini professionali segue un iter diverso ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia.

2. Per ottenere il riconoscimento di periodi di studio e dei titoli accademici effettuati e conseguiti presso Università o Istituti di Istruzione Universitari Internazionali, è necessario presentare apposita domanda in bollo, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore;
- b) titolo accademico in originale tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore;
- c) certificato in originale rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, tradotto in lingua italiana e debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio; gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato;
- d) programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati; per i programmi degli esami si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo;
- e) altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di valore;
- f) una fotografia;
- g) ricevuta del versamento previsto di € 300,00.

Art. 25 Traduzione dei documenti

1. Tutti i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.

2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.

TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 26 Curricula

1. Il regolamento didattico del corso di studio determina i "curricula" offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal regolamento didattico del corso di studio viene verificato dal competente consiglio di corso di studio.

Art. 27 Esami di profitto

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio.

2. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è

Il Segretario universalizzato

C. Serpolla

Il Presidente

Roberto A.

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

deliberato dalla Commissione all'unanimità. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato e sottoscritto in calce dai commissari e dal candidato.

3. Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse e dei contributi. Per gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione ad un anno accademico gli esami sostenuti durante tale anno accademico sono nulli. Gli studenti che invece non risultano in regola con il pagamento delle rate successive alla prima delle tasse e dei contributi universitari, anche di anni accademici precedenti, non possono legittimamente sostenere esami di profitto.

Gli esami sostenuti in tale posizione amministrativa non verranno trascritti in carriera e pertanto non potranno essere computati ai fini di eventuali esoneri di merito o borse di studio. Gli esami saranno trascritti in carriera solo quando risulterà regolarizzata la posizione debitoria in ordine alle tasse universitarie.

Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio.

4. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. Ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo, qualora lo studente abbia conseguito nelle valutazioni di profitto sostenute prima dell'11 febbraio 2015 un voto sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente del Consiglio di Corso di studio, chiedere di sostenere di nuovo la valutazione, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di tre volte nella carriera.

Art. 28 Piani di studio

1. Il piano di studi raccoglie tutte le attività formative, come previste nel regolamento didattico del corso di studi conformemente all'ordinamento didattico, che lo studente deve seguire nel suo percorso di studi.

La presentazione dei piani di studio e la scelta dei curricula, se non diversamente previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno.

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali motivati, può presentare al consiglio di corso di studio, ai sensi dell'Art.12, comma secondo, lettera c) del D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento e il regolamento didattico del corso di studio.

Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1 agosto al 20 di ottobre di ogni anno.

2. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea.

3. Lo studente che intende trasferirsi presso un altro Ateneo non deve rinnovare l'iscrizione per il nuovo anno accademico. Lo studente per chiedere il trasferimento ad altra Università deve presentare domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento, alla presentazione del "nulla osta" se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il

Il Segretario del Consiglio

C. Sorrella

Il Presidente

Stefano Deo

Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2016

corso di destinazione. Per poter ottenere il foglio di congedo lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse, dei contributi e delle indennità.

4. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli studi di Perugia senza aver compiuto alcun atto di carriera curriculare può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.

6. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico.

7. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti.

8. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 30.

9. I trasferimenti degli studenti extra comunitari e residenti all'estero, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. Per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti esclusivamente prima dell'iscrizione ad un corso di studio in altre Università o in altro corso di studio, i Consigli di Corso, sentite le Commissioni Paritetiche per la Didattica, deliberano entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta in merito al riconoscimento dei crediti medesimi, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% e' riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità della sede e dell'insegnamento proposto.

Il Segretario confederato

C. Serpolla

Il Presidente

1000 10

Approvata nell'adunanza del 1-4-OTT-2016

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dal consiglio del corso di studi in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi.

5. Il consiglio del corso di studi definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere.

6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi non possono essere superiori a dodici, complessivamente per i corsi di primo livello e di secondo livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 32 Sospensione degli studi

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera scolastica per il tempo necessario a frequentare altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, anche straniera. La richiesta è avanzata al Consiglio di Corso di Studio che la valuta e la trasmette al Rettore per l'emissione del relativo decreto. Alla ripresa degli studi, il Consiglio di Corso di Studio valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare. La domanda di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione (art. 142 del R.D. 31/8/1933 n. 1592). La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Non possono richiedere la sospensione degli studi gli studenti iscritti ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, e gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA), ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), salvo i casi previsti dalla specifica normativa.

5. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun

Il Segretario amministrativo

C. Bergolla

Il Presidente

Ugo De

Approvato nell'adunanza del 14.07.2018

atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'istituto della sospensione non è cumulabile con la qualifica di studente part-time.

6. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

7. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dalla documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

8. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

Art. 33 Interruzione temporanea degli studi

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

2. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi in tale periodo.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono tenute al pagamento di € 50,00 per l'anno interrotto. Sono invece esonerate dal pagamento del citato contributo le studentesse che beneficiano dell'esonero totale dalle tasse e contributi universitari.

Art. 34 Decadenza

1. Lo studente iscritto ad un corso di studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi. Lo studente decade altresì dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi.

Quanto precede non si applica a coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico.

La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Il C. d. A.

C. Serpello

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Walter

14/01/2016

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

L'importo massimo di € 2.500,00 (di cui all'art. 33 co. 1) si applica a coloro che pur non avendo rinnovato l'iscrizione per un periodo anche superiore agli otto anni devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale.

Art. 35 Rinuncia agli studi

1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente che è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera pregressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.



Art. 36 Laureandi

1. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con le tasse ed i contributi dovuti all'Ateneo.

2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui provveda a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico potrà sostenere l'esame di laurea solo dalla prima sessione utile del nuovo anno accademico.

3. Lo studente che erroneamente rinnovi l'iscrizione e intenda conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in cui non abbia usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione medesima, tra cui, a titolo esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell'istanza l'iscrizione al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso delle tasse e contributi pagati per il nuovo anno accademico.

4. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico entro il 31 maggio, pagando per intero la quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia contributiva e potrà richiedere l'esonero dall'indennità di mora per il rinnovo tardivo dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 14.



 Apposita nell'adunanza del 14.07.2016

5. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea, comprensiva del foglio con l'indicazione del titolo della tesi e del Relatore;
- 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato.

6. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto, differenziata per ciascun Dipartimento nei termini che seguono:

Dipartimento	Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	10
ECONOMIA	15
SCIENZE FARMACEUTICHE	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	10
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	10
LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE	10
MEDICINA SPERIMENTALE	12
MEDICINA	12
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE	12
SCIENZE POLITICHE	15
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE	10
MEDICINA VETERINARIA	10
MATEMATICA E INFORMATICA	15
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	15
FISICA E GEOLOGIA	15

TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI

Art. 37 Rilascio diploma di laurea

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, l'Università rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:

- Laurea (L)
- Laurea Magistrale (LM)

L'Università rilascia, altresì, i Diplomi di Specializzazione (DS) e i Dottorati di Ricerca.

2. I titoli accademici vengono conferiti dal Magnifico Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali.

3. Convenzioni con altre Università, italiane o straniere, possono disciplinare il conferimento di titoli doppi, multipli, o congiunti. I diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico viene riportato il nominativo, il luogo e la data di nascita dello studente, la firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale, anche riprodotta elettronicamente, la data del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conferito, la qualifica attribuita, la classe e l'indirizzo se previsti. Per le scuole di Specializzazione i titoli di studio sono sottoscritti dal Rettore e dal Direttore Generale. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico non è indicata la votazione finale, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa.

5. Del diploma originale viene conservata copia in formato elettronico agli atti dell'Ufficio carriere studenti.

Il Segretario vicesegretario

C. Serpella

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Rob. De

14 OTT. 2016

6. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato può presentare domanda di rilascio del duplicato.

La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o che l'intestatario ne ha comunque perso il possesso e dalla ricevuta del versamento di € 100,00.

Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma

1. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da una relazione informativa di supplemento al diploma, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

2. L'Università definisce i contenuti della relazione sulla base delle indicazioni ministeriali e di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/04; le modalità di rilascio sono definite dal Senato Accademico.

3. Nella relazione informativa complementare al diploma vengono fatti risultare anche gli eventuali crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio non riconosciuti dai Consigli di corso di Studio.

Il Rettore

C. Serpella

Il Presidente

Paolo De

Approvato dall'Assemblea del 14.03.2016

PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie

1. Il sistema di contribuzione è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

La parte fissa è rappresentata dalle seguenti voci:

- tassa di iscrizione;
- tassa regionale per il diritto allo studio;
- indennità di spese ove prevista;
- contributo Centro Linguistico di Ateneo (CLA);
- contributo di Dipartimento ove previsto;
- imposta di bollo, se dovuta.

La parte variabile è costituita dai contributi universitari.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi universitari.

2. Ove gli organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di tasse e contributi universitari dagli organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi organi che le hanno emanate, fatti salvi eventuali norme contrarie provenienti da normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l'abrogazione espressa o tacita o la modifica.

3. Gli importi delle tasse e dei contributi per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento.

Art. 40 Scadenze

1. Le tasse e i contributi universitari sono distribuiti in quattro rate nel modo che segue:

- la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione fissata nel presente regolamento;
- la scadenza della seconda rata è fissata al 31 gennaio di ogni anno;
- la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno;
- la scadenza della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno.

Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

2. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento della rata e della relativa mora. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti di carriera. In particolare, non sarà possibile iscriversi agli appelli d'esame di profitto e sostenerli, iscriversi all'esame di laurea o richiedere certificati fino al ripristino della regolarità amministrativa (R.D. n. 1269/1938).

NUOVO COMMA

Per gli studenti con un'alta quota contributiva pari o superiore alla seconda è possibile effettuare il pagamento delle tasse e dei contributi in due soluzioni (a rate). Gli studenti effettueranno il pagamento della prima rata di immatricolazione/iscrizione di importo fisso e, alla scadenza della seconda rata, dovranno corrispondere l'importo delle restanti tasse e contributi.

Il Segretario verbalizzante

L. Segnola

Il Presidente

Luca De

Approvato nell'adunanza del

UNIVERSITÀ SOSTITUTIVA UNICA DI D.P.C.M.

Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)

1. Ogni anno accademico lo studente, al fine di essere collocato in una delle fasce contributive riportate nei successivi allegati e al fine della determinazione dell'importo delle tasse e dei contributi universitari dovuti, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, deve:

- richiedere l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente specifica per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, ISEE Università alle strutture autorizzate (sedi territoriali dell'Inps, Comuni, Centri di Assistenza Fiscale). L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità, deve essere stata rilasciata in base alla disciplina introdotta dal DPCM 159/2013 e deve essere valida per il diritto allo studio universitario (non saranno considerate utili ai fini della riduzione delle tasse universitarie tipologie di ISEE diverse);
- quando è in possesso dell'Attestazione ISEE Università, deve collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", avendo cura di inserire il numero di protocollo dell'Attestazione ISEE; quando non è in possesso dell'Attestazione ISEE, deve inserire il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, rilasciata attraverso la compilazione del suddetto modulo on line, provvede automaticamente a prelevare il valore ISEE Università dal sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, per la corretta determinazione della fascia di contribuzione.

Lo studente pertanto non deve consegnare all'Università copia cartacea dell'Attestazione ISEE Università, ma è tenuto a rispettare il completamento della procedura entro la scadenza prevista (20 ottobre), altrimenti sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione e sarà dunque tenuto al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari.

Dopo la scadenza del 20 ottobre la presentazione dell'Attestazione ISEE Università in corso di validità è consentita esclusivamente se presentata in formato cartaceo unitamente e contestualmente all'immatricolazione/iscrizione.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 68/2012, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e il 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero (detenuti al 31 dicembre dell'anno solare precedente). Tali studenti devono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente nel territorio operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano" ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti apolidi o rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e gli stessi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

3. Nel caso in cui, a seguito di eventi avversi, si siano verificate rilevanti variazioni reddituali

Il Segretario

C. Squella

Il Presidente

Ugo De

Popolo della Università del 1.4. OTT. 2016

conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare del beneficiario della prestazione sociale agevolata, il DPCM 159/2013 (art. 9) prevede la possibilità di richiedere l'aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e in corso di validità e il calcolo del c.d. ISEE Corrente.

Lo studente può presentare l'attestazione ISEE Corrente in corso di validità:

- in fase di immatricolazione/rinnovo iscrizione in sostituzione dell'ISEE ai fini dell'attribuzione della fascia contributiva per il pagamento delle tasse e contributi universitari e dell'eventuale accesso alle agevolazioni di cui all'art. 57;
- nel corso dell'anno accademico, in ogni caso entro e non oltre il 31 maggio, a rettifica dell'ISEE UNIVERSITA' già presentato; in questo caso lo studente non avrà diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute, ma potrà far valere il nuovo valore ISEE esclusivamente per il ricalcolo delle rate successiva alla presentazione dell'ISEE Corrente medesimo e ai fini dell'eventuale accesso alle agevolazioni dei cui all'art. 57.

4. Sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari:

- a) gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Tale obbligo non si applica agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario tranne per le tipologie di corsi che non prevedono esoneri;
- b) gli studenti che non hanno effettuato, nei termini e/o nei modi stabiliti dal presente regolamento, le procedure richieste per la presentazione dell'Attestazione ISEE Università;
- c) gli studenti iscritti ai corsi di studio teledidattici/telematici.

Art. 42 Verifiche ed accertamenti

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni sulla situazione economica a norma di legge.

Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari

1. Per il pagamento della prima rata di immatricolazione si utilizza il bollettino personalizzato generato al termine dell'inserimento dei dati di cui all'art. 5.

2. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è necessario il pagamento della prima rata. Il pagamento delle rate di iscrizione deve essere eseguito, presso qualsiasi sportello bancario, mediante il bollettino bancario (MAV) predisposto dall'amministrazione universitaria sulla matricola dello studente.

3. I bollettini delle rate non verranno inviati al recapito dello studente, ma saranno resi disponibili collegandosi, tramite le proprie credenziali di accesso, all'indirizzo web "Servizi on-line SoL".

4. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, coloro che effettuano il pagamento della prima rata sono contestualmente iscritti al nuovo anno accademico e ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle sessioni relative, ferma restando la regolarità della loro posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. La contestualità dell'iscrizione, coincidente con il pagamento del MAV, comporta che il pagamento della I rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Per le rate di iscrizione, in alternativa al modulo MAV lo studente può utilizzare i moduli "UTA2" reperibili all'interno dei "Servizi on-line SoL".

Il Segretario amministrativo

C. Serpella

Il Presidente

Roberto De

1.4. OTT. 2016

Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente. Il pagamento del modulo "UTA2" deve essere effettuato esclusivamente presso una delle Agenzie del Gruppo UniCredit presenti su tutto il territorio nazionale e la ricevuta del versamento, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma comunque conservata per eventuali controlli.

Art. 44 Indennità di mora

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità di mora di € 70,00, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, ad eccezione dei casi previsti all'art. 14.
2. Qualora una scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.
3. Coloro che hanno già pagato in ritardo le rate di tasse e contributi relativi agli anni accademici precedenti, ma non hanno corrisposto la relativa mora, sono tenuti al pagamento della mora stessa vigente nell'anno accademico di riferimento.
4. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle more negli importi previsti dal presente regolamento.

Art. 45 Rimborsi

1. Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:
 - a) agli studenti immatricolati che nella graduatoria ADiSU siano risultati fruitori dei benefici viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione e dei contributi versati, decurtata dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio;
 - b) coloro che rinunciano agli studi o revocano l'iscrizione entro 15 giorni dal pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, ed entro il termine predetto, il rimborso della prima rata, decurtata dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione;
 - c) gli studenti che abbiano versato erroneamente importi di tasse e contributi possono presentare istanza di rimborso in bollo entro 45 giorni dalla data del pagamento;
 - d) coloro che abbiano versato la prima rata delle tasse e dei contributi universitari per l'immatricolazione e che non abbiano perfezionato la procedura di immatricolazione (in quanto non hanno consegnato la documentazione richiesta per l'immatricolazione presso la Ripartizione Didattica) possono presentare domanda di rimborso in bollo entro 15 giorni dalla data del pagamento della prima rata;
 - e) coloro che, pur conseguendo il titolo di laurea entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, hanno erroneamente rinnovato l'iscrizione all'anno accademico, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, al momento di presentazione della domanda di laurea il rimborso delle rate versate per il nuovo accademico. Dall'importo della I rata da rimborsare verrà decurtata l'indennità di spese ove prevista, il contributo CLA, il contributo di Dipartimento se previsto e la tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Non possono essere rimborsati:
 - a) importi delle tasse e dei contributi universitari versati erroneamente per un calcolo dell'ISEE Università errato o per mancata presentazione dell'ISEE Università;
 - b) il contributo spese generali di ammissione ai concorsi per i corsi di studio ad accesso programmato (ed il contributo spese prova verifica preparazione iniziale là dove sia prevista per l'accesso ai corsi di studio ex D.M. 270/04) in caso di avvenuta iscrizione alle prove;

Il Segretario del Consiglio

C. Serpella

Il Presidente

Antonio De

Il Gruppo Didattico del ... 14 OTT. 2016

- c) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- d) il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso un'altro Ateneo;
- e) il contributo per la valutazione della carriera pregressa.
- f) il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi.

3. Per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita istanza presso la Ripartizione Didattica. L'istanza di rimborso in bollo, che deve essere consegnata dall'interessato o da suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dell'interessato, deve essere motivata e documentata allegando copia delle ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso.

TITOLO VIII - PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

Art. 46 Agevolazioni per merito

1. Per gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche), L-35 (scienze matematiche), L-41 (statistica), L-34 (scienze Geologiche); L-8 (ingegneria dell'informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-31 (scienze e tecnologie informatiche), L-7 (ingegneria civile e ambientale) sono previsti gli incentivi di cui all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e del Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge n. 170/2003, per la parte destinata all'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale ed europeo). Gli studenti che risponderanno ai requisiti minimi previsti usufruiranno di un rimborso parziale delle tasse e dei contributi universitari, calcolato in base ai fondi erogati dal MIUR e ad una graduatoria di merito e di reddito. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi agli studenti sono stabiliti con Decreto Rettorale.

TESTO VIGENTE

2. Sull'importo della quarta rata delle tasse e dei contributi sono previste 300 riduzioni per gli immatricolati/iscritti a tempo pieno, nel biennio e senza mora. A ciascuno Dipartimento vengono assegnate due quote in base al numero degli immatricolati raggruppati per corsi di laurea di primo livello o di laurea triennale e per corsi di laurea di secondo livello dello stesso Dipartimento. I corsi di laurea triennale per Dipartimento sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentarsi alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione prevale chi ha ISEE Università più basso.

RIFORMULAZIONE

2. Per gli immatricolati/iscritti a tempo pieno, nel biennio e senza mora, è prevista l'assegnazione di 300 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso. A ciascun Dipartimento vengono assegnati due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello o di laurea triennale e per corsi di laurea di secondo livello dello stesso Dipartimento. I corsi di laurea triennale per Dipartimento sono raggruppati in due pseudo-Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. A tali quote, senza presentarsi alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello o abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione prevale chi ha ISEE Università più basso.

TESTO VIGENTE

Il Segretario dell'ateneo

C. Serpella

Il Presidente

Uscio De

Spazio riservato al 14 OTT. 2016

3. Altri, sull'importo della quota parte delle tasse e dei contributi sono previste 600 riduzioni per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo. A ciascuno Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due sezioni: Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. Concorrono gli studenti che:

- a) siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
- b) non abbiano mai frequentato l'Università ad uno stesso anno di corso né chiesta un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi nell'ultimo anno di iscrizione;
- c) abbiano acquisito, alla data del 31 ottobre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà compilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale nella carriera e del voto medio ponderato. A parità di questi due indicatori prevarrà in graduatoria lo studente con l'ISEE Universitario più basso. Entro il 31 marzo di ogni anno vengono pubblicate le graduatorie provvisorie di merito.

Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno. Sono tenuti alle presentazioni dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo termine anche gli studenti ultimamente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno la riduzione per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

RIFORMULAZIONE

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sono previsti, altresì, 600 contributi, ognuno pari alla somma di 100.000 €, erogati in forma di rimborso. A ciascun Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due sezioni: Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica.

- Concorrono gli studenti che:
- a) siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
 - b) non abbiano mai frequentato l'Università ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesta un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento esplicito in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi nell'ultimo anno di iscrizione;
 - c) abbiano acquisito, alla data del 31 ottobre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà compilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale nella carriera e del voto medio ponderato. A parità di questi due indicatori prevarrà in graduatoria lo studente con l'ISEE Universitario più basso. Entro il 31 marzo di ogni anno vengono pubblicate le graduatorie provvisorie di merito.

Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Sono tenuti alle presentazioni dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo termine anche gli studenti ultimamente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno il contributo per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

4. Dai contributi di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi:

Il Segretario dell'ateneo
 C. Scyrolla
 Il Presidente
 Paolo De...
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

- gli iscritti a corsi di laurea a distanza;
- gli studenti a tempo parziale;
- i beneficiari/idonei di borsa di studio ADiSU;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e contributi universitari.

Art. 47 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta. Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3

2. Per ottenere l'esonero:

- gli studenti che si immatricolano al primo anno dovranno dichiarare, in fase di pre-immatricolazione on-line, la percentuale di disabilità riconosciuta e allegare alla domanda di immatricolazione la certificazione attestante la disabilità, pena la non concessione del beneficio;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare la documentazione attestante la condizione di cui al comma precedente o inviarla, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica, in originale o in copia conforme entro il termine di scadenza previsto per le iscrizioni (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione, pena la non concessione del beneficio. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una disabilità temporanea, di durata almeno annuale, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la condizione predetta, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di nuova documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

Lo studente che intenda fruire di prestazioni agevolate è tenuto alla consegna del certificato di invalidità nella forma integrale è obbligatorio. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi.

3. L'esonero totale delle tasse e contributi universitari è previsto anche per gli studenti portatori di handicap, con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

4. L'esenzione dalle tasse universitarie (ad eccezione dell'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, del contributo CLA, dell'indennità spese e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta), è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità. Per poter beneficiare dell'esonero indicato gli studenti dovranno allegare alla domanda di esonero (da presentare, o inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica) entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni:

- un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
- copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore;
- un certificato rilasciato dall'Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose

Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Il Segretario verbalizzante

L. Serpella

Il Presidente

W. De Rosa

Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2016

Art. 49 Studenti in regime di detenzione

Sono altresì ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva gli studenti in regime di detenzione previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.
2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013).
3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all'art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.
4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

Art. 51 Borsisti del governo italiano

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, indennità di spese ove prevista, imposta di bollo se dovuta, contributo CLA e contributo di Dipartimento ove previsto.
2. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio dopo la verifica dei requisiti. Lo studente deve comunque effettuare la richiesta di esonero tramite consegna della documentazione attestante il beneficio presso la Ripartizione Didattica nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU

1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di studi e che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU sono tenuti a pagare temporaneamente solamente la prima rata delle tasse e dei contributi universitari.
Agli studenti immatricolati che abbiano i requisiti di eleggibilità in base alla graduatoria definitiva ADiSU viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione ed dei contributi versati, decurtati della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento se previsto;
2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che presentano i requisiti di eleggibilità

C. Scipolla *Luca...*
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

per il conseguimento della borsa di studio ADiSU non sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi sino alla pubblicazione delle relative graduatorie.

Pertanto questi studenti devono accedere alla propria area riservata (SOL-Studenti on Line) per dichiarare di aver avanzato domanda di fruizione dei benefici ADiSU e sono tenuti al pagamento di un importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni il valore ISEE Università, come previsto dal precedente art.41. Qualora dalla graduatoria elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.

1. E' prevista una riduzione delle tasse e dei contributi se nello stesso nucleo familiare sono presenti due o più studenti contemporaneamente iscritti all'Università degli Studi di Perugia.

2. Ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia contemporaneamente iscritto, a tempo pieno, nel corrente anno accademico all'Università degli Studi di Perugia per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo ai corsi di laurea, di dottorato, e di scuola di specializzazione è riconosciuta la seguente agevolazione:

- riduzione del 30% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con un ISEE Università uguale o inferiore a € 40.000,00;
- riduzione del 15% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con ISEE Università superiore a €40.000,00 e per gli studenti iscritti ai Corsi telematici/teledidattici ed alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

3. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui ai successivi artt. 54, 55 e 56 e non si applica automaticamente ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia iscritto all'Università degli Studi di Perugia, ma solo a specifica richiesta che deve essere effettuata come segue:

- gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare la procedura nella compilazione della domanda di immatricolazione o tramite dichiarazione al Punto Immatricolazione;
- gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo dovranno, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno:
- collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", prestando particolare attenzione circa l'inserimento del codice fiscale dell'altra persona del suo nucleo familiare contemporaneamente iscritta all'ateneo di Perugia per il nuovo anno accademico;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.

1. Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno, a tempo pieno, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) è prevista una riduzione del 50% dell'importo dei contributi del primo anno di corso. Questa agevolazione si applica solo agli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello presso un Ateneo italiano entro la durata normale del corso di studio più uno e con una votazione non inferiore a 105/110.

Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

Il Rettore dell'Università

C. Bernardini

Il Vice Rettore

Roberto La

Approvato nell'adunanza del 14.01.2016

2. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui al precedente Art.53.
3. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico.
4. Lo studente avente diritto al beneficio è tenuto al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, gli verrà rimborsata d'ufficio nella misura del 50 % (detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese ove prevista, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto), mentre verserà le rate successive alla prima nell'importo ridotto.

Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono nei termini per la prima volta al primo anno a tempo pieno ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono previste le seguenti riduzioni sull'importo delle tasse e dei contributi universitari del primo anno di corso:
 - a) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100 e Lode: esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi del primo anno di corso;
 - b) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100: riduzione pari al 50% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso;
 - c) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione da 95 (compreso) a 99: riduzione pari al 25% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.
3. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.
4. Possono usufruire dell'esonero anche gli studenti che cambino corso di studi all'interno dell'Università di Perugia o si trasferiscano da un altro Ateneo, a patto che il passaggio o il trasferimento avvengano nello stesso anno di immatricolazione.
5. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico.
6. Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.
7. Gli studenti di cui al comma 1 lett. a) saranno esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata di immatricolazione, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
8. Gli studenti di cui al comma 1 lett. b) e c) saranno tenuti al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, verrà loro rimborsata d'ufficio nella misura prevista, detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese ove prevista, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto; le rate successive alla prima saranno versate nell'importo ridotto.

Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016

1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall'A.A. 2015/2016 ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e per la

Il Rettore

C. Serpella

Il Presidente

Roberto

Approvato nell'assemblea del 1.4.OTT. 2016

durata normale del corso, una riduzione del 50% dell'importo dei contributi da applicare nel calcolo delle rate successive alla prima.

2. I requisiti per l'agevolazione di cui al comma 1 prevedono:

- iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata nei termini previsti dal presente regolamento;
- acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione;
- conseguimento di tutti i crediti con una votazione media negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30.

3. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione.

4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.

5. Con provvedimento rettorale sono annualmente definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione.

Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi ancora non scaduti (ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto) nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità.

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della condizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare dello studente – quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga – che abbia comportato una rilevante modifica dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

TESTO VIGENTE

3. Per fruire dell'agevolazione lo studente è tenuto a presentare apposita istanza, debitamente certificata tramite presentazione del GI. ISEE corrente (ex art. 9 e art. 10 c. 2 DPCM 159/2013) che sarà sottoposta al vaglio di un apposita Commissione di Ateneo.

RIFORMULAZIONE

3. Lo studente che intende fruire per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la modificazione del sopravvenuto stato di necessità (la modifica della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare) e certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite presentazione dell'ISEE Ordinario e dell'ISEE Corrente.

Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi, lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando di permanere di tale condizione, unitamente alla presentazione dell'ISEE aggiornato.

Le istanze saranno sottoposte al vaglio di un apposita Commissione di Ateneo.

NUOVO ARTICOLO

Il Segretario Univeritario

..... *C. Serfollà*

Il Presidente

..... *Roberto*

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Art. 58 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria

1. Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo è previsto l'esone o dal pagamento delle tasse e contributi.

Art. 59 Norme finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.
2. Le scadenze previste nel presente regolamento si riferiscono a tutti gli anni solari e/o accademici.

Art. 60 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Università degli Studi di Perugia.

Il Segretario verbalizzante

C. Scarpella

Il Presidente

Massimo De G

Approvato nell'adunanza del 14 GIU 2016

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 - CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

IMMATRICOLAZIONE	1 agosto - 20 ottobre
IMMATRICOLAZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI (NON A CICLO UNICO)	1 agosto - fine febbraio
ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA I[^] RATA TASSE	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA II[^] RATA TASSE	31 gennaio
SCADENZA III[^] RATA TASSE	31 marzo
SCADENZA IV[^] RATA TASSE	31 maggio
ISEE UNIVERSITÀ	1 agosto - 20 ottobre
PASSAGGI	1 agosto - 20 ottobre
TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO	1 luglio-31 dicembre
TRASFERIMENTI VERSO ALTRO ATENEO	1 luglio - 20 ottobre
PIANI DI STUDIO	1 settembre - 30 novembre
IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE TARDIVA INDENNITA' DI MORA € 70,00	20 ottobre -31 dicembre
ISCRIZIONE/ TARDIVA INDENNITA' DI MORA € 200,00	1 gennaio- 31 maggio

* Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

Il Segretario Verbalizzante

C. Serpola

Il Presidente

Massimo Sola

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

ALLEGATO N. 2 - IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE ATTIVITÀ DI COLLEZIONE/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO

I RATA (Dati per tutti) (€)	BASSE CONTRIBUTIVE (VALORI MASSIMI) (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione: 140,00	0	0	0	0	IMM: 503,28 A.S.: 467,28
Tassa Regionale: 140,00	0	0	151,27		IMM: 654,55 A.S.: 638,55
Indennità Spese: 50,00	201,35	205,33	200,00		IMM: 911,94 A.S.: 867,94
Bollo Virtuale: 15,00	201,35	200,00	200,00		IMM: 1.304,63 A.S.: 1.088,83
Spese CLA: 70,00	280,57	280,55	200,00		IMM: 1.564,41 A.S.: 1.248,41
Account Contr. Univari: 57,28	294,82	294,81	300,00		IMM: 1.859,21 A.S.: 1.376,81
TOTALE I RATA					
Immatricolazione: 503,28	298,14	298,14	300,00		IMM: 1.459,56 A.S.: 1.467,56
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale): 467,28	305,45	305,28	300,00		IMM: 1.514,17 A.S.: 1.508,17
	337,07	337,07	500,00		IMM: 1.677,42 A.S.: 1.661,42
	380,12	380,12	500,00		IMM: 1.761,52 A.S.: 1.747,52

TABELLA RATEIZZAZIONE DA INDEGNARE SULLA BASE DELL'ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA

Il Rettore
C. Scipione

Il Vice Rettore
Uscita

Approvato nell'adunanza del 1-4 OTT. 2016

ALLEGATO N. 3 - IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA

TESTO VIGENTE

Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa di Iscrizione				
Tassa Regionale				
Contributo Dipartimento				
Indennità Spese		vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
Ricogn. Cont. Diritto				
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolazione				
Iscrizioni anni successivi (escluso bollo virtuale)				

RIFORMULAZIONE

ALLEGATO N. 3 - IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA

Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa di Iscrizione				
Tassa Regionale				
Contributo Dipartimento				
Bollo Virtuale	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolazione				
Iscrizioni anni successivi (escluso bollo virtuale)				

Il Segretario
C. Serpella

Il Direttore
M. Deo

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

ALLEGATO N. 4 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

TESTO VIGENTE

Portatori di Handicap				
I Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				Imm. 216,00
Immatricolazione	0,00	0,00	0,00	A.S. 260,00
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale)				

*Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3 (per un totale di € 383,00)

** Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n.3. (per un totale di € 367,00)

RIPOINIZIONE

ALLEGATO N. 4 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

Portatori di Handicap				
I Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				Imm. 171,00
Immatricolazione	0,00	0,00	0,00	A.S. 155,00
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale)				

*Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3 (per un totale di € 316,00)

** Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e

Il Coordinatore didattico

C. Serpelle

Il Rettore

Roberto De

Approvato dall'Assemblea del 1.4.OTT, 2016

Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n.3.
(per un totale di € ~~1.100.000~~)

Il Segretario verbalizzante

C. Sorrella

Il Presidente

Antonio De Caro

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

ALLEGATO N. 5 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI
TESTO VIGENTE

CORSI TELEMATICI				
PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione				
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolati	325,00	325,00	500,00	Imm. 1.596,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	415,00			A.S. 1.580,00

REFORMULAZIONE
ALLEGATO N. 5 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI

CORSI TELEMATICI				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione				
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolati	325,00	325,00	500,00	Imm. 1.581,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	415,00			A.S. 1.565,00

TESTO VIGENTE

PORTA FIDUCIARIA (CORSI TELEMATICI)				
PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				

Il Segretario Amministrativo

C. Sorfolia

Il Presidente

[Firma]

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

TOTALE 1° RATA					
Immatricolati	215,00	325,00	325,00	500,00	Imm 1.365,00
Anni Successivi (escluso bollo Virtuale)	200,00				A.S. 1.350,00

RIFORMULAZIONE

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEMATICI)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Bollo Virtuale	16,00			
Contributo CLA	15,00			
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolati	325,00	325,00	500,00	Imm 1.371,00
Anni Successivi	205,00			A.S. 1.355,00

TESTO VICENTE

CORSI TELEDIDATTICI (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00			
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Contributo CLA	10,00			
TOTALE 1° RATA:				
	350,00	350,00	500,00	A.S. 1.730,00
Anni Successivi (escluso bollo Virtuale)	420,00			

RIFORMULAZIONE

CORSI TELEDIDATTICI (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)

Il Segretario verbalizzante

C. Serzella

Il Presidente

Antonio De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Tassa Iscrizione	210,00				
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Contributo CLA	10,00				
TOTALE 1° Rata:					
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)		350,00	350,00	600,00	A.S. 1.500,00

TESTO VIGENTE

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEIDIDATTICI) (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)					
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)	
Tassa Regionale					
Indennità Spese					
Contributo CLA					
TOTALE 1° Rata:					
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)		350,00	350,00	600,00	A.S. 1.500,00

RIFORMULAZIONE

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEIDIDATTICI) (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)					
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)	
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Contributo CLA	10,00				
TOTALE 1° Rata:					
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)		350,00	350,00	600,00	A.S. 1.505,00

C. Sordani

Walter De G...

14 OTT. 2016

ALLEGATO N. 6 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE

I Rata (fissa per tutti) (€)	FASCE CONTRIBUTIVE (VALORI FISCALI UNIVERSITÀ) (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	Totale (€)
Tassa Iscrizione 250,00	FA 15.000,01 - 20.000,00	0	0	17,18	IMM 250,00 A.S. 470,18
Tassa Regionale 140,00	GB 10.000,01 - 15.000,00	0	0	88,70	IMM 591,98 A.S. 678,98
Indennità Spese 50,00	GC 15.000,01 - 20.000,00	100,00	100,00	70,77	IMM 723,55 A.S. 797,59
Bollo Virtuale 16,00	GD 20.000,01 - 25.000,00	101,88	101,88	200,00	IMM 827,03 A.S. 891,84
Contributo CIA 10,00	GE 25.000,01 - 30.000,00	157,80	157,80	200,00	IMM 1010,88 A.S. 1062,88
Accordo con Università 97,28	GF 30.000,01 - 40.000,00	202,77	202,78	200,00	IMM 1108,83 A.S. 1099,80
TOTALE 1° RATA	GG 40.000,01 - 50.000,00	240,10	240,11	200,00	IMM 1183,40 A.S. 1187,40
Immatricolazione 605,28	GH 50.000,01 - 60.000,00	280,21	280,22	200,00	IMM 1382,91 A.S. 1247,71
	GI 60.000,01 - 70.000,00	302,35	302,36	200,00	IMM 1387,99 A.S. 1291,99
Esibizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 487,28	GI0	332,59	332,50	200,00	IMM 1368,49 A.S. 1352,47

TABELLA DI RIEPILOGAZIONE DEI DATI PRESENTATI SULLA BASE DELL'ALLEGATO N. 2 - IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO

Il Segretario delegato
C. Sepola

Il Presidente
Ugo La...

Approvato nell'adunanza del 1-4-011-2016

ALLEGATO N. 7 - PAGAMENTI DIVERSI

TESTO VIGENTE

Causale del versamento	Importo €
Indirizzo di viale per il deposito pagamento o per consegna documenti	70,00
Sede per iscrizioni e tasse da 01/01 a 31/03	200,00
Domanda di laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione	
Contributo per Dipartimenti per la ricerca (100 mensili)	50,00
Contributo per i Dipartimenti Scientifici	50,00
Contributo diploma di laurea / laurea di secondo livello e diploma di specializzazione (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e titoli virtuali)	152,00 fino alle sessioni di laurea dell'a.s. 2014/15 + 143,00 dalle sessioni di laurea dell'a.s. 2015/16 comprensivo delle spese di pubblicazione
Contributo prova di accesso Corsi di Dottorato di Ricerca	50,00
Contributo rilascio Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	100,00
Contributo spese generali ammissioni corsi	
Corsi a numero programmato	60,00
Area medica e professioni sanitarie	60,00
Scienze di specializzazione - STEC	60,00
Master e corsi di perfezionamento	60,00
Validazione carriera professionale laureati / dottorandi	400,00
Riconoscimento titoli (per concorsi)	350,00
Passeggio ad altro corso (n. 100 Alameda)	66,00
Trasferimento ad altro Ateneo	318,00
Trasferimento da altro Ateneo	86,00
Duplicato libretto iscrizione	50,00
Duplicato di pagamento	100,00
Libretto Braccio	30,00
Corsi singoli	200 - 6,00 per ogni CFU
Associazione ospedaliera (Braccio - E.S. Orlonobona)	50,00
Associazione medici di base	300,00
Contributo libretto specialistici - corsi di corso Medico Chirurgo	50,00
Contributo rilascio Diploma specialistico di specializzazione	30,00
Tassa di abilitazione per corsi di laurea specialistica	100,00
Studenti stranieri	
Tassa di provvisionale per neoarrivati e studenti di studi fuori all'estero e di titoli esentando collegati all'estero	200,00

RIFORMULAZIONE

Causale del versamento	Importo €
------------------------	-----------

C. Bergolla

Asses...

19 gennaio nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Indennità di mora per ritardi nei pagamenti o per consegna documenti	70,00
Solo per iscrizioni tardive dal 01/01 al 31/05	200,00
Domanda di laurea e domanda esame di diploma di specializzazione:	
• Contributo tesi Dipartimenti per i Dipartimenti Umanistici	30,00
• Contributo per i Dipartimenti Scientifici	60,00
Contributo diploma di laurea/laurea di secondo livello e diploma di specializzazione (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e bolli virtuali)	105,00 comprensivo di 12,00 euro per spese di spedizione
Contributo prove di accesso Corsi di Dottorato di Ricerca	60,00
Contributo rilascio Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	100,00
Contributo spese generali ammissione concorsi:	
• corsi a numero programmato	60,00
• area medica e professioni sanitarie	60,00
• scuole di specializzazione - SISS	60,00
• Master e corsi di perfezionamento	60,00
Valutazione carriera pregressa studenti decaduti/rinunciatori	400,00
Ricognizione studi (per ciascun anno)	350,00
Passaggio ad altro corso (nostro Ateneo)	66,00
Trasferimento ad altro Ateneo	216,00
Trasferimento da altro Ateneo	66,00
Duplicato libretto iscrizione	50,00
Duplicato di Pergamena	100,00
Libretto tirocinio	30,00
Corsi singoli	120,00 + 6.00 per ogni CFU
Assicurazione responsabilità civile C.d.L. Odontoiatria	30,00
Ammissione esami di Stato	300,00
Contributo libretto tirocinio esami di stato Medico Chirurgo	30,00
Contributo rilascio diploma originale di abilitazione	30,99
Tassa di abilitazione per corsi di laurea abilitanti	100,00
Studenti stranieri	
Tassa di prevalutazione per riconoscimento di periodi di studio svolti all'estero e di titoli accademici conseguiti all'estero	300,00

Il Segretario
C. Sepolla

Il Preside
Marco De...
Approvato nell'assemblea del 1.4.2016

ALLEGATO N. 8 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

TESTO VIGENTE

PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione 230,00				
Contributo Dipartimento 77,47				
Indennità Spese 50,00				
Bollo Virtuale 16,00				
Contributo CLA 10,00				
Acconto Contr. Univers. 34,25				
TOTALE 1° Rata				
Immatricolati 440,75	548,14	548,14	400,00	Imm. € 1.937,03
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale) 434,25				A.S. € 1.921,03

RIFORMULAZIONE

ALLEGATO N. 8 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione 230,00				
Contributo Dipartimento 77,47				
Indennità Spese 50,00				
Bollo Virtuale 16,00				
Contributo CLA 10,00				
Acconto Contr. Univers. 34,25				
TOTALE 1° Rata				
Immatricolati 440,75	548,14	548,14	400,00	Imm. € 2.011,00
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale) 434,25				A.S. € 1.995,00

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

TESTO VIGENTE

PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
----------------	-------------	--------------	-------------	------------

Il Dirigente Scolastico
C. Serpella
 Il Decano
Giuseppe...
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Tassa Iscrizione	230,00				
Contributo Dipartimento	77,47				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00	294,82	294,81	300,00	Imm. € 1.330,38
Contributo CLA	15,00				A.S. € 1.314,38
Acconto Contr. Univers.	57,25				
TOTALE PRIMA RATA					
Immatricolati	304,72				
Iscrizioni Anni successivi (escluso bollo virtuale)	304,72				

RIFORMULAZIONE**SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA**

PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione				
Contributo Dipartimento				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA	294,82	294,81	300,00	Imm. € 1.304,38
Acconto Contr. Univers.				A.S. € 1.304,38
TOTALE 1° Rata				
Immatricolati				
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale)				

Il Segretario verbalizzante

C. Saporita

Il Presidente

G. Saporita

Approvato nell'adunanza del 1.4.OTT. 2016

Allegato sub lett. A2) al punto n. 3 all'odg

PROPOSTE RATEIZZAZIONE

1° ipotesi

FASCIA	ISEE	RATA 1	RATA 2	RATA 3	RATA 4	TOT RATE
1	Fino a 10mila	350	0	0	0	350
2	Da 10.000,01 a 15mila	350	100	0	100	550
3	Da 15000,01 a 20mila	350	100	100	200	750
4	Da 20.000,01 a 25mila	350	190	185	200	925
5	Da 25.000,01 a 30mila	350	275	275	200	1100
6	Da 30.000,01 a 35mila	350	300	300	300	1250
7	Da 35.000,01 a 40mila	350	350	350	300	1350
8	Da 40.000,01 a 45mila	350	350	350	400	1450
9	Da 45.000,01 a 50mila	350	400	400	400	1550
10	Da 50.000,01 a 55mila	350	400	400	500	1650
11	Da 55.000,01 a 60mila	350	425	425	500	1700
12	Da 60.000,01 a 65mila	350	450	450	500	1750
13	Da 65.000,01 a 70mila	350	475	475	500	1800
14	Da 70.000,01 a 80mila	350	500	500	500	1850
15	Da 80.000,01 a 90mila	350	525	525	500	1900
16	Da 90.000,01 a 100mila	350	550	550	500	1950
17	Oltre 100mila	350	575	570	500	1995

2° ipotesi

FASCIA	ISEE	RATA 1	RATA 2	RATA 3	RATA 4	TOT RATE
1	Fino a 10 mila	350	0	0	0	350
2	Da 10.000,01 a 15mila	350	100	100	0	550
3	Da 15000,01 a 20mila	350	140	130	130	750
4	Da 20.000,01 a 25mila	350	195	190	190	925
5	Da 25.000,01 a 30mila	350	250	250	250	1100
6	Da 30.000,01 a 35mila	350	300	300	300	1250
7	Da 35.000,01 a 40mila	350	350	350	300	1350
8	Da 40.000,01 a 45mila	350	400	350	350	1450
9	Da 45.000,01 a 50mila	350	400	400	400	1550
10	Da 50.000,01 a 55mila	350	500	400	400	1650
11	Da 55.000,01 a 60mila	350	500	425	425	1700
12	Da 60.000,01 a 65mila	350	500	450	450	1750
13	Da 65.000,01 a 70mila	350	500	475	475	1800
14	Da 70.000,01 a 80mila	350	500	500	500	1850
15	Da 80.000,01 a 90mila	350	525	525	500	1900
16	Da 90.000,01 a 100mila	350	550	550	500	1950
17	Oltre 100mila	350	575	570	500	1995

C. Seppolte
 Approvato nell'adunanza del...

Antonio De...
 1.4. OTT. 2016

Esprimiamo soddisfazione per l'inclusione delle proposte avanzate dai rappresentanti degli studenti negli Organi maggiori e nel corso delle sedute del Tavolo Tecnico che richiedemmo proprio al fine di modificare il sistema di tassazione dell'Ateneo nella direzione di una maggiore equità e di una maggiore accessibilità. Siamo più che convinti che queste migliorie apportate produrranno notevoli benefici non solo a tutta la componente studentesca ma all'intera comunità accademica, in termini di immagine e di attrattività. Tuttavia come rappresentanti in Consiglio degli Studenti ci teniamo a presentare ulteriori osservazioni riguardo al Regolamento in questione.

1) In merito alla riformulazione dell' art. 16 che tratta dell'iscrizione come fuori corso, nella determinazione della maggiorazione delle tasse, eliminare la dicitura "e oltre" per quanto riguarda il terzo e quarto anno fuori corso.

2) Nell'art. 46 vengono riformulate le agevolazioni per merito, previste in 600 + 300 contributi da 300 euro ciascuno, erogate in forma di rimborso. Chiediamo di aggiungere nel testo del regolamento che "I contributi vengono erogati entro il 31 maggio di ogni anno", al fine di preservare la stessa scadenza temporale dell'attuale esonero dal pagamento della IV rata. Inoltre, alla luce dei dati ricevuti abbiamo constatato che se nell'A.A. 2014/2015 il valore medio dei contributi erogati è stato di circa 300 euro, nell'A.A. 2015/2016 il valore medio dei contributi è di 325 €, importo che risente dello slittamento verso fasce superiori per effetto del nuovo calcolo dell'ISEE innestato sul sistema di tassazione preesistente. Chiediamo pertanto, qualora possibile, di utilizzare il margine tra il valore proposto ed il valore relativo ai dati dello scorso anno per fornire agli studenti 50 contributi aggiuntivi.

3) Sempre riguardo alla riformulazione dell'art. 46, nel ridefinire i criteri per stilare le graduatorie dell'esonero per merito sulla IV rata, chiediamo che venga tenuto in considerazione il parametro unico proposto dal Consiglio degli Studenti come da mozione approvata ed allegata nella seduta del 20 novembre 2015. In qualità di organo di rappresentanza studentesca ci siamo impegnati per apportare dei miglioramenti al regolamento in questione e chiediamo pertanto, considerata la natura e la volontà di questo organo di farsi più alta espressione delle necessità e dei bisogni degli studenti, che quanto abbiamo proposto possa esser recepito.

4) Per quanto concerne gli articoli 54 e 55 del Regolamento, vorremmo porre l'accento sulla mozione approvata dal Consiglio degli Studenti il 25 maggio 2016, richiedendo che il rimborso della prima rata, ove possibile, sia scalato dal Mav delle rate successive anziché rimborsato tramite bonifico. Una modifica, questa, di grande semplificazione per gli Uffici dell'Amministrazione e per gli studenti stessi. In alternativa si potrebbe, anche in questo caso, fissare come termine del rimborso il 31 maggio di ogni anno.

5) Riguardo all'allegato n° 8 del Regolamento, vogliamo esprimere le nostre perplessità sull'aumento degli importi di versamento per le iscrizioni alle scuole di specializzazione di area sanitaria che apprendiamo essere di circa 90 euro. Chiediamo pertanto di esprimerci le ragioni che hanno portato tale incremento, considerando anche tale modifica non è stata affrontata durante gli incontri del Tavolo Tecnico.

Il Segretario verbalizzante

C. Segnola

Il Preside

Anna Deo

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

In linea generale, ringraziando nuovamente l'Amministrazione tutta per la disponibilità dimostrata nell'accogliere le nostre proposte, chiediamo che ogni eventuale entrata aggiuntiva proveniente dalla diretta contribuzione studentesca nel nuovo anno accademico, considerando che le stime della nuova tassazione sono giustamente fatte al ribasso, in aggiunta all'extra gettito legato al nuovo modello ISEE dell'attuale anno accademico, siano reinvestiti in didattica e servizi alla stessa comunità studentesca, al fine di rendere effettivamente positive le ricadute del nuovo sistema di tassazione sulla componente studentesca e su tutta la comunità universitaria.

Perugia, li 30 Giugno 2016

I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio degli Studenti.

Il Segretario

C. Scarpella

Il Presidente

Marco Di...

14 OTT. 2016



Al Magnifico Rettore
 Prof. Franco Moriconi

Al Consiglio di Amministrazione

Al Senato Accademico

Al Consiglio degli Studenti

Al Dirigente della Ripartizione Didattica
 Dott.ssa Laura Paulucci

OGGETTO: Proposta di modifica dei criteri di assegnazione dell'esonero per merito dalla quarta rata delle tasse e contributi universitari

VISTO l'articolo 46 del Regolamento Procedure Termini e Tasse attualmente in vigore (<http://www.unipg.it/files/pagine/99/RPTT15-16.pdf>), emanato con D.R. n. 1420 del 30/07/2015;

VALUTATA l'opportunità di determinare una graduatoria più equa andando a valorizzare il merito mediante un algoritmo che attribuisca un peso effettivo anche alla media dei voti degli esami conseguiti (ponderata rispetto ai CFU di ogni esame);

VISTA la delibera n.6 del Consiglio degli Studenti del 2 marzo 2015, con la quale veniva proposto di modificare le modalità di assegnazione delle collaborazioni a tempo parziale degli studenti (150 ore);

CONSIDERATO che i criteri proposti in codesta delibera sono applicabili anche alla situazione in oggetto;

Le associazioni studentesche *Student's Office* e *Sinistra Universitaria UDU Perugia* propongono una riformulazione del comma 3 dell'articolo 46 del Regolamento Procedure Termini e Tasse attualmente in vigore, secondo il seguente testo:

"Altresì sull'importo della quarta rata delle tasse e dei contributi sono previste 600 riduzioni per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo. Ogni corso di laurea rientra nella graduatoria del Dipartimento a cui afferisce. Ad ogni Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso.

Concorrono gli studenti che:

- siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
- abbiano un parametro P , calcolato con le modalità sotto esplicitate, non inferiore a 180.

Gli studenti che soddisfano tali requisiti, senza che essi ne facciano domanda, verranno inseriti nella graduatoria del proprio Dipartimento, sulla base del valore del parametro P , in ordine decrescente.

Il Segretario verbalizzante

C. Serfella

Il Presidente

Luca Dea

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

Il parametro P è calcolato secondo il seguente algoritmo: $P = C + M - R$, dove:

- C è un parametro che tiene conto di quanti CFU siano stati totalizzati alla data del 30 settembre 2015 rispetto a quelli previsti dal proprio piano di studi, ed è così calcolato:

$$C = 100 \cdot (\text{CFU acquisiti} / \text{CFU previsti})$$

Nel caso in cui tale calcolo fornisca un risultato superiore a 100, il valore di C da considerare è comunque 100.

- M è un parametro che tiene conto della media dei voti (ponderata rispetto al numero di CFU attribuiti ad ogni singolo esame) degli esami sostenuti al 30 settembre 2015, che viene così calcolato:

$$M = 5 \cdot (\text{media dei voti in 30-mi ponderata rispetto ai CFU})$$

- R è un parametro che tiene conto della situazione economica dello studente (in particolare della dichiarazione ISEE presentata dallo studente all' università per l'anno accademico 2015/2016), ed è così calcolato:

$$R = 2 \cdot \log(1 + \text{ISEE})$$

Coloro che non presentano dichiarazione ISEE hanno $R = 10$.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito. Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno. Sono tenuti alla presentazione dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo anche gli studenti utilmente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione dei requisiti di merito. Riceveranno la riduzione per merito coloro che, a seguito dell'elaborazione della graduatoria definitiva, rientreranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento."

Perugia, 15 ottobre 2015

Pietro Aceto

Capogruppo *Student's Office* del Consiglio degli Studenti

Letizia Biscarini

Rappresentante degli Studenti nel Senato Accademico

Andrea Marconi

Capogruppo *Sinistra Universitaria UDU Perugia* del Consiglio degli Studenti

Luca Marroni

Rappresentante degli Studenti nel Senato Accademico

Tiziano Nadir Scricciolo

Rappresentante degli Studenti nel Senato Accademico

Il Segretario del Senato Accademico

C. Serrullo

Il Presidente del Senato Accademico

Roberto Dea

14 OTT. 2015



Al Magnifico Rettore
Prof. Franco Moriconi

Al Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Al Dirigente della Ripartizione Didattica
Dott.ssa Laura Paulucci

Ai Membri del Senato Accademico

Ai Membri del Consiglio di Amministrazione

Ai Membri del Consiglio degli Studenti

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

OGGETTO: Esoneri per merito dalle tasse universitarie – modalità di rimborso

VISTI gli articoli n. 54 e 55 del Regolamento Procedure Termini e Tasse, emanato con D.R. n. 1420 del 30.07.2015 (disponibile al link: <https://www.unipg.it/files/pagine/99/RPTT15-16.pdf>), che prevedono riduzioni sugli importi delle tasse universitarie per studenti che soddisfano determinati requisiti di merito;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo n. 54, secondo cui:

“Lo studente avente diritto al beneficio è tenuto al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, gli verrà rimborsata d'ufficio nella misura del 50 % (detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto), mentre verserà le rate successive alla prima nell'importo ridotto.”;

VISTO, in particolare, il comma 8 dell'articolo n. 55, secondo cui:

“Gli studenti di cui al comma 1 lett. b) e c) saranno tenuti al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, verrà loro rimborsata d'ufficio nella misura prevista, detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto; le rate successive alla prima saranno versate nell'importo ridotto.”;

CONSIDERATO che il rimborso della frazione della prima rata prevista nelle modalità sopra descritte avviene attualmente in tempi molto lunghi, ovvero oltre un anno dopo il pagamento della stessa;

CONSIDERATO che il sistema informatico con cui vengono generati i MAV per il pagamento delle rate successive alla prima è già in grado di calcolare le variazioni dovute agli esoneri in questione, poiché esse vengono versate direttamente nell'importo ridotto;

1

Il Segretario verbalizzante

C. Segnola

Il Pres.

Roberto

Approvato nell'adunanza del 1.4.011, 2016

RITENUTO, dunque, che il rimborso potrebbe avvenire decurtando l'importo da rimborsare dalla seconda rata, ed eventualmente, se insufficiente, dalle rate successive, in modo che esso sia più vantaggioso sia per gli studenti in termini di tempistiche, che per l'Ateneo in termini di diminuzione delle procedure;

I Sottoscritti, Rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi di Ateneo in indirizzo,

CHIEDONO


che gli articoli n. 54 e 55 del Regolamento Procedure Termini e Tasse vengano modificati, in modo che il rimborso di parte della prima rata previsto dall'esonero avvenga decurtando l'importo da rimborsare direttamente dalle rate successive alla prima, e che procedure di rimborso con accredito sul rapporto bancario indicato dallo studente all'Ateneo vengano utilizzate soltanto nel caso in cui la somma degli importi di tutte le rate successive alla prima sia inferiore all'importo da rimborsare.

Perugia, 20 Maggio 2016

- Francesco Brizioli (Membro del Consiglio di Amministrazione)*
- Andrea Marconi (Membro del Senato Accademico)*
- Leonardo Simonacci (Membro del Senato Accademico)*
- Costanza Spera (Membro del Senato Accademico)*
- Alessandro Biscarini (Membro del Consiglio degli Studenti,
Capo-gruppo Sinistra Universitaria UdU Perugia)*
- I Membri del Gruppo Consiliare Sinistra Universitaria UdU Perugia
in seno al Consiglio degli Studenti*

Il Segretario verbalizzante *C. Segnolle*
 Il Preside: *Ugo...*
 Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Tasse e contributi universitari A.A. 2016/17 Proposte di intervento



Il Segretario *Costantino Serpella*

Il Presidente *Marco...*

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

La prospettiva dell'Ateneo

La quantificazione di parti crescenti della quota base del FFO sulla base del costo standard impone, tra l'altro, una politica delle tasse di iscrizione che tenda a:

- attrarre ed incentivare gli studenti migliori, sia per profitto che per “velocità di percorso”;
- stimolare ad un maggiore impegno i fuori corso, non solo perché non portano FFO con il criterio del costo standard, ma per incentivare la rapidità del percorso e ottenere risorse finanziarie da destinare alla incentivazione degli studenti migliori (come tali “portatori” di FFO),

Il tutto in un quadro di invarianza del gettito complessivo da tasse e contributi per esigenze di «quadratura» del bilancio.

C. Scarpella

Ateneo

Cosa fanno altri Atenei?

Ateneo	Minimo	Massimo	ISEE Max	Fasce	Merito	Penal. FC	Note
Perugia	€ 503,28	€ 1.763,52	€ 70.000,00	n. 10	Si, senza ISEE	Si, specifica	
Bologna	€ 1.440,00	€ 4.079,00			No	No	Differenziato per CdS, sconto maggiorata
L'Aquila	€ 556,00	€ 1.306,00	€ 44.000,00	n. 3	Si, senza ISEE	Si, indiretta	
Ferrara (min)	€ 791,30	€ 1.358,00	€ 40.000,00	n. 5	Si, tipo PG	No	Differenziato per CdS, Ec, Giur
Ferrara (max)	€ 861,30	€ 2.038,30	€ 40.000,00	n. 5	Si, tipo PG	No	Differenziato per CdS, odont
Firenze	€ 396,00	€ 2.581,00	€ 125.000,00	n. 70	No	No	
Macerata	€ 380,00	€ 1.187,00	€ 40.000,00	n. 3	Si, mix con ISEE	Si, specifica	
Modena-Reggio (LT)	€ 660,26	€ 1.792,50	€ 37.492,00	n. 5	Si, top student	No	con ISPE non > 52.000
Modena-Reggio (LCU)	€ 660,26	€ 1.950,31	€ 37.492,00	n. 5	Si, top student	No	con ISPE non > 52.000
Modena-Reggio (LM US)	€ 660,26	€ 2.050,31	€ 37.492,00	n. 5	Si, top student	No	con ISPE non > 52.000
Modena-Reggio (LM ST)	€ 660,26	€ 2.108,12	€ 37.492,00	n. 5	Si, top student	No	con ISPE non > 52.000
Roma Sapienza US	€ 300,00	€ 2.827,00	€ 100.000,00	n. 100	Si, senza ISEE	No	Aggregazioni sotto x 100/ode
Roma Sapienza ST MS	€ 319,00	€ 2.924,00	€ 100.000,00	n. 100	Si, senza ISEE	No	Aggregazioni sotto x 100/ode
Roma 3	€ 560,73	€ 1.966,73	€ 86.770,00	n. 75	Si, con ISEE < 80000	No	
Sienna US	€ 412,00	€ 1.854,00	€ 77.267,00	n. 9	Si	Si, indiretta	1° nota x CdS, 2° x ISEE, 3° x merito
Sienna ST	€ 596,00	€ 2.236,00	€ 77.267,00	n. 9	Si	Si, indiretta	idem
Sienna MS	€ 608,00	€ 2.318,00	€ 77.267,00	n. 9	Si	Si, indiretta	idem
Torino	€ 494,50	€ 2.709,93	€ 85.000,00	n. 4	Si, sconto 110L LM	No	
Frieno (LT e LCU)	€ 451,00	€ 2.021,00	ICEF	n. 13	No	Si x fasce	ICEF, indic. cond. econ. familiare
Frieno (LM)	€ 996,00	€ 2.822,00	ICEF	n. 13	No	Si x fasce	ICEF, indic. cond. econ. familiare
Tuscia	€ 156,00	€ 1.663,82	€ 90.000,00	n. 8	Si	Si, indiretta	

e ora vediamo cosa fa e potrebbe fare l'Università di Perugia

Il Segretario amministrativo

C. Serralle

Il Presidente

Roberto De O

Conferme da AA 14/15

- Sconto 50% per iscrizione lauree magistrali di studenti che abbiamo conseguito LT entro durata normale del Cds più uno e votazione non inferiore a 105/110;
- Sconto 30% (se ISEE/ISEEU \leq €.40.000) o 15% (se ISEE/ISEEU $>$ €.40.000) per studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.

Il Segretario verbalizzato

C. Serralle

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2015

Il Presidente

Valter De S

Conferme da AA 15/16

- Sconti immatricolazione LT e LCU;
- Sconti per i percorsi di eccellenza degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016;
- Sconti agli studenti a carico di genitori che si trovano in stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, finché permane tale condizione;
- Rimodulazione con leggera progressività delle tasse e contributi dal 2° anno FC in poi.

Carlo Bertoldi

Maria De

14 OTT. 2016

Sconti immatricolazione lauree triennali e lauree a ciclo unico

- Diplomati con 100 e lode sconto 100%
- Diplomati con 100 sconto 50%
- Diplomati con 95-99 sconto 25%

Effetti positivi

- Segnale "forte"
- Valorizzazione del merito
- Attrazione studenti migliori

ESONERO TOTALE PER DIPLOMATI 100/100 + L	49
ESONERO PARZIALE (RIDUZIONE 50%) PER DIPLOMATI 100/100	205
ESONERO PARZIALE (RIDUZIONE 25%) PER DIPLOMATI 95-99/100	206
TOTALE	460


Il Rettore
Carlo Scagnolla

Roberto De
14 OTT. 2016

Sconti per i percorsi di eccellenza degli studenti immatricolati dall' A.A. 2015/2016

Proseguire nel tempo con la politica del punto precedente, premiando coloro che svolgono con profitto e "velocità" il percorso formativo:

- Acquisizione al 30/9 del 100% dei cfu dell'anno precedente;
- Media votazioni ≥ 27 .



Il Segretario amministrativo
C. Serpella

Il Presidente
Andrea De...

1-4 OTT. 2016

Sconti agli studenti a carico di genitori in stato di disoccupazione, etc.

- Linea di intervento collegata allo stato di crisi economica, con la conseguente riduzione del reddito delle famiglie che in molti casi si trovano in obiettiva difficoltà nel sostenere l'onere dell'iscrizione dei figli agli studi universitari.
- La formazione universitaria è un "ascensore" sociale, che consente in prospettiva il miglioramento della propria condizione a chi, pur provenendo da situazioni economicamente disagiate, investe sulle proprie capacità.

Il Segretario verbalizzante


Luca Serpelloni

Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2016

Il Presidente

Roberto De

AA 2016/17



Proposte di cambiamento

Il Direttore responsabile
C. Seyrola

Il Responsabile
Roberto De...

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

Revisione fasce ISEE

Con lettera del 18/1/2016 l'UDU ha richiesto "un nuovo sistema di tassazione studentesca, più equo e misurato in relazione alla situazione economica reale di ogni studente", proponendo:

1. Aumento n. fasce contribuzione (oggi pari a 10);
2. Aumento valore ISEE fascia massima (oggi 70.000 euro);
3. Diminuzione "range" fasce (aumentandone il numero, è sostanzialmente automatico);
4. No tax area;
5. Modello più progressivo;
6. Sanare le differenze di distribuzione tra fasce verificatesi nel AA 15/16 rispetto al AA 16/17.

Il Segretario Generale

C. Scarpolla

Il Presidente

Roberto

LA LOTTA 26

Proposte di revisione fasce ISEE


- La proposta di seguito illustrata soddisfa le richieste sub 1, 2, 3 e 6, mentre non è possibile dare seguito alle richieste sub 4 e 5.
- La 4 (no tax area) è di fatto già accolta per effetto delle esenzioni per merito e per censo e non è corretto fare altro; inoltre, i beneficiari delle borse Adisu (n. 3.022 in graduatoria 15/16) sono esentati ed è emersa sulla stampa una ipotesi di "no tax area" da parte del Governo (ISEE MAX 13.000-15.000), con rimborso agli Atenei della perdita di gettito.
- La 5 (progressività) condurrebbe a importi di fascia massima non accettabili e che comporterebbero la mera "migrazione" verso altri Atenei.

Il Segretario Generale
C. Seynoller
Presiede nell'aula del 14 OTT. 2016

Il Rettore
Ugo

Distribuzione tra fasce ISEE:

storico



H. Segretario


C. Serfello

Marco Sani

Comunicata dal 14 OTT. 2016

SITUAZIONE AA 2015/16

A.A. 15/16 al 25/01/2016	Stud. 15/16	% 15/16	Tassa 15/16	Introito 15/16
R1 (Fino a 10.000)	2586	12,80	487,28	€ 1.260.106,08
R2 (10.000-15.000)	1877	9,29	638,55	€ 1.198.558,35
R3 (15.000-20.000)	2054	10,17	897,94	€ 1.844.368,76
R4 (20.000-25.000)	1849	9,15	1088,63	€ 2.012.876,87
R5 (25.000-30.000)	1380	6,83	1248,41	€ 1.722.805,80
R6 (30.000-40.000)	1820	9,01	1376,91	€ 2.505.976,20
R7 (40.000-50.000)	973	4,82	1483,56	€ 1.443.503,88
R8 (50.000-60.000)	479	2,37	1598,17	€ 765.523,43
R9 (60.000-70.000)	220	1,09	1661,42	€ 365.512,40
R10 E NON PRESENTATA (>70.000)	6962	34,47	1747,52	€ 12.166.234,24
ISCRITTI TOTALI	20200	100,00		€ 25.285.466,01
Tassa media =				€ 1.251,76



Il Segretario

C. Bergiola


Il Preside

Federico Deo

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Scenario

- Invarianza numero studenti iscritti
- Invarianza distribuzione iscritti su fasce ISEE
- Distribuzione omogenea dentro ogni fascia



- Vincolo invarianza gettito complessivo

Il Rettore
C. Serfollà
Approvato nell'adunanza del

Il Prorettore
Wesley 4 OTT. 2016

Proposta di revisione fasce ISEE

La proposta "centra" i seguenti obiettivi:

- Aumento n. fasce contribuzione: da 10 a 17;
- Aumento valore ISEE fascia massima: da 70.000 a 100.000 euro;
- Diminuzione range fasce: aumentandone il numero, è sostanzialmente automatico;
- Riequilibrio a favore delle fasce più basse;
- Maggiore "progressività", ma non è realmente progressiva, impostazione non praticabile

Il Segretario Provinciale

C. Scarpella

Apposizione dell'Autografo

Il Dirigente

Roberto De

14 OTT. 2016

Proposta di revisione fasce ISEE

	Comp. %	Tassa 15/16	Introito 100i 15/16	Tassa 16/17	Introito 100i 16/17	Var. tasse	Delta R
R1 (Fino a 10.000)	12,80	€ 407,20	€ 6.238,15	€ 350,00	€ 4.480,69	-28,2% €	350,00
R2 (10.000-15.000)	9,29	€ 538,59	€ 5.933,46	€ 550,00	€ 5.110,64	-13,9% €	200,00
R3 (15.000-20.000)	10,17	€ 307,94	€ 9.130,54	€ 750,00	€ 7.626,24	-16,5% €	200,00
R4 (20.000-25.000)	9,15	€ 1.888,53	€ 9.964,74	€ 925,00	€ 8.466,96	-15,0% €	175,00
R5 (25.000-30.000)	6,83	€ 2.232,41	€ 8.528,74	€ 1.100,00	€ 7.514,85	-11,9% €	175,00
R6A (30.000-35.000)	4,50	€ 3.075,33	€ 6.202,91	€ 1.250,00	€ 5.631,19	-9,2% €	150,00
R6B (35.000-40.000)	4,50	€ 1.175,33	€ 6.202,91	€ 1.350,00	€ 6.081,68	-2,0% €	100,00
R7A (40.000-45.000)	2,41	€ 1.632,58	€ 3.573,03	€ 1.450,00	€ 3.492,20	-2,3% €	100,00
R7B (45.000-50.000)	2,41	€ 1.632,58	€ 3.573,03	€ 1.550,00	€ 3.733,04	4,5% €	100,00
R8A (50.000-55.000)	1,19	€ 1.398,33	€ 1.894,86	€ 1.650,00	€ 1.956,31	3,2% €	100,00
R8B (55.000-60.000)	1,19	€ 1.398,33	€ 1.894,86	€ 1.700,00	€ 2.015,59	6,4% €	50,00
R9A (60.000-65.000)	0,54	€ 1.801,43	€ 904,73	€ 1.750,00	€ 952,97	5,3% €	50,00
R9B (65.000-70.000)	0,54	€ 1.801,43	€ 904,73	€ 1.800,00	€ 980,20	8,3% €	50,00
R10A (70.000-80.000)	8,62	€ 1.241,52	€ 15.057,22	€ 1.850,00	€ 15.940,22	5,9% €	50,00
R10B (80.000-90.000)	8,62	€ 1.241,52	€ 15.057,22	€ 1.900,00	€ 16.371,04	8,7% €	50,00
R10C (90.000-100.000)	8,62	€ 1.241,52	€ 15.057,22	€ 1.950,00	€ 16.801,86	11,6% €	50,00
R10D E NP (> 100.000)	8,62	€ 1.241,52	€ 15.057,22	€ 1.995,00	€ 17.189,59	14,2% €	45,00
Introito totale	100,00		€ 125.175,57		€ 124.345,28		

Netto esoneri

Netto esoneri

> < gettito NE

(non tiene conto effetto

Tassa media = € 1.243,45 rimborsi)

-€ 8,30

-0,66%

C. Serraglia

14. OTT. 2016

Scenario con redistribuzione %

Scenario con redistribuzione

R1 (Fino a 10.000)	12,80	€ 350,00	€ 4.480,69	12,80	€ 350,00	€ 4.480,69
R2 (10.000-15.000)	9,29	€ 550,00	€ 5.110,64	9,29	€ 550,00	€ 5.110,64
R3 (15.000-20.000)	10,17	€ 750,00	€ 7.626,24	10,17	€ 750,00	€ 7.626,24
R4r (20.000-25.000)	9,15	€ 925,00	€ 8.466,96	9,15	€ 925,00	€ 8.466,96
R5r (25.000-30.000)	6,83	€ 1.100,00	€ 7.514,85	6,83	€ 1.100,00	€ 7.514,85
R6A (30.000-35.000)	4,50	€ 1.250,00	€ 5.631,19	4,50	€ 1.250,00	€ 5.631,19
R6B (35.000-40.000)	4,50	€ 1.350,00	€ 6.081,68	4,50	€ 1.350,00	€ 6.081,68
R7A (40.000-45.000)	2,41	€ 1.450,00	€ 3.492,20	2,41	€ 1.450,00	€ 3.492,20
R7B (45.000-50.000)	2,41	€ 1.550,00	€ 3.733,04	2,41	€ 1.550,00	€ 3.733,04
R8A (50.000-55.000)	1,19	€ 1.650,00	€ 1.956,31		€ 1.650,00	€ 3.976,50
R8B (55.000-60.000)	1,19	€ 1.700,00	€ 2.015,59		€ 1.700,00	€ 4.097,00
R9A (60.000-65.000)	0,54	€ 1.750,00	€ 952,97		€ 1.750,00	€ 4.217,50
R9B (65.000-70.000)	0,54	€ 1.800,00	€ 980,20		€ 1.800,00	€ 4.338,00
R10A (70.000-80.000)	8,62	€ 1.850,00	€ 15.940,22		€ 1.850,00	€ 14.800,00
R10B (80.000-90.000)	8,62	€ 1.900,00	€ 16.371,04		€ 1.900,00	€ 9.025,00
R10C (90.000-100.000)	8,62	€ 1.950,00	€ 16.801,86		€ 1.950,00	€ 1.053,00
R10D E NP (oltre 100.000)	8,62	€ 1.995,00	€ 17.189,59		€ 1.995,00	€ 29.925,00
	100,00		€ 124.345,28	100,00		€ 123.569,50
Introito totale			€ 25.117.747,50			€ 24.961.039,00
Totale % fascia R10 =	34,47			28,29		

Il Segretario confederale

C. Serpella

Il Presidente



Marco De

Approvato nell'adunanza del

14 OTT 2016

Maggiore equità

IPOSTESI A.A. 2016/17	T/ISEE		Delta
	16/17	15/16	
R1 (Fino a 10.000)	4,67%	6,50%	-1,83%
R2 (10.000-15.000)	4,40%	5,11%	-0,71%
R3 (15.000-20.000)	4,29%	5,13%	-0,85%
R4 (20.000-25.000)	4,30%	5,06%	-0,76%
R5 (25.000-30.000)	4,15%	4,71%	-0,56%
R6A (30.000-35.000)	3,85%	4,24%	-0,39%
R6B (35.000-40.000)	3,60%	3,67%	-0,07%
R7A (40.000-45.000)	3,41%	3,49%	-0,08%
R7B (45.000-50.000)	3,26%	3,12%	0,14%
R8A (50.000-55.000)	3,14%	3,04%	0,10%
R8B (55.000-60.000)	2,96%	2,78%	0,18%
R9A (60.000-65.000)	2,80%	2,66%	0,14%
R9B (65.000-70.000)	2,67%	2,46%	0,21%
R10A (70.000-80.000)	2,47%	2,33%	0,14%
R10B (80.000-90.000)	2,24%	2,06%	0,18%
R10C (90.000-100.000)	2,05%	1,84%	0,21%
R10D ENP (> 100.000)	1,90%	1,66%	0,24%



Il Segretario verbalizzante

C. Serpolla

Il Presidente

Ugo de

Approvato nell'adunanza del 1.4.2016

Rimodulazione con leggera progressività tasse e contributi dal 2° anno FC in poi

- Il sistema di calcolo della quota base FFO sulla base del Costo Standard non prende in considerazione - a regime - gli studenti fuori corso.
- Si tratta quindi di studenti che a regime non saranno produttivi di risorse finanziarie per l'Ateneo, se non per le tasse e contributi versati.
- Dunque un aggravio, pur leggero e progressivo, di tasse e contributi è giustificato in quanto:
 - Porta risorse per finanziare altri interventi sulle tasse;
 - Rappresenta un segnale significativo per spingere lo studente a rendere più "fluida" il suo percorso formativo, evitando di gravare per molti anni sulla propria famiglia¹⁹

Il Segretario verbalizzante


C. Scarpella

Il Presidente

Andrea P. P.

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

Composizione FC AA 2015/16



ANNI FC	N. Stud.	Comp. %
1	2024	33,73%
2	1074	17,90%
3	691	11,51%
4	490	8,17%
5	356	5,93%
6	229	3,82%
7	200	3,33%
8	162	2,70%
9	114	1,90%
10	83	1,38%
11	84	1,40%
12	91	1,52%
13	59	0,98%
14	50	0,83%
15	32	0,53%
16	34	0,57%
17	33	0,55%
18	29	0,48%
19	29	0,48%
20	23	0,38%
21	15	0,25%
22	15	0,25%
23	12	0,20%
24	7	0,12%
25	7	0,12%
26	9	0,15%
27	5	0,08%
28	7	0,12%
29	9	0,15%
30	3	0,05%
31	3	0,05%
32	6	0,10%
33	3	0,05%
34	3	0,05%
35	2	0,03%
36	1	0,02%
37	2	0,03%
39	3	0,05%
42	1	0,02%
44	1	0,02%
Totale	6001	100,00%

Il Segretario verificante

C. Segrillo

Il Presidente

Roberto De...

Espresso, 20/10/2015, pag. 14

Aggravio tasse FC aa 2015/16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Tassa media = € 1.251,76
Tassa minima = € 487,28
Tassa massima = € 1.747,52

Il Segretario verbalizzante
C. Serfolla

Il Presidente
Waldo De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Proposta revisione aggravio tasse per studenti FC


Tasse media =	€ 1.240,73
Tasse minima =	€ 350,00
Tasse massima =	€ 1.995,00

Il Segretario verbalizzante
C. Serpolla

Il Presidente
Marco...

Approvato nell'adunanza del 1-4-OTT-2016

Comparazione AA.AA.



Il Direttore
C. Segnola

Direttore di Pubblica Istruzione

Il Dirigente

Nicola De I
14 OTT. 2016

Agevolazioni per merito: da esoneri a contributi

Motivi per il cambiamento:

- Il meccanismo dell'esonero dalla 4^a rata per merito si trova in contraddizione con lo spirito della revisione proposta, beneficiando maggiormente coloro che si collocano nelle fasce ISEE più alte;
- È più corretto usare il meccanismo del "contributo" (leggi borsa) per merito, e quindi di importo dato in premio allo studente meritevole, piuttosto che quello di esonero, che è un minore pagamento.

Il Segretario esecutivo
C. Serpella

Il Presidente
Marco L...

Adottato nell'adunanza del 1.4. OTT. 2016

Agevolazioni per merito: da esoneri a contributi

- **Art. 46 c. 2:** ~~Sull'importo della quarta rata delle tasse e dei contributi sono previste 300 riduzioni è prevista l'assegnazione di 300 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso per gli immatricolati iscritti a tempo pieno, nei termini e senza mora (...).~~
- **Art. 46 c. 3:** ~~Altresì sull'importo della quarta rata delle tasse e dei contributi sono previste 600 riduzioni per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo (...). Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sono previsti altresì 600 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso~~

Il Segretario verbalizzante

C. Scatolone

Il Presidente

Luca...

Approvato nell'adunanza del 14/01/2016

Agevolazioni per merito: graduatorie

Art. 46, c. 4. (...) Concorrono gli studenti che:

- a) siano iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
- b) non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso, non abbiano chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un riconoscimento creditizio in caso di immatricolazione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione;
- c) abbiano acquisito alla data del 31 ottobre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione e conseguito una media ponderata rispetto al numero dei crediti totalizzati almeno pari a 25/30.


Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera, e del voto medio ponderato e della fascia ISEE di appartenenza sulla base del parametro P calcolato come segue:

$$P = (C + M + I)/3 \quad P = 0,4 * C + 0,4 * M + 0,2 * I \quad P = 0,45 * C + 0,45 * M + 0,1 * I$$

dove: C = CFU acquisiti/CFU previsti; M = Media voti ponderata/30; I = (1 - Fi/17) con Fi = fascia ISEE

A parità di valore del parametro P, questi due indicatori precede in graduatoria lo studente con ISEE Università più basso.


C. Serricola


Roberto

14 OTT. 2016

$$P = (C + M + I) / 3$$

$$P = 0,4 * C + 0,4 * M + 0,2 * I$$

oppure

$$P = 0,45 * C + 0,45 * M + 0,1 * I$$

dove:

C = CFU acquisiti/CFU previsti

M = Media voti ponderata/30

I = $(1 - Fi/17)$ con Fi = fascia ISEE

Veloce, bravino e povero

	N. CFU	Media	Fascia
Sost.	54	25	1
Previsti	60		
C		M	I
0,9	0,833333	0,941176	

P = 0,891503

P = 0,881569

P = 0,874118

Veloce, bravissimo e ricco

	N. CFU	Media	Fascia
Sost.	54	30	17
Previsti	60		
C		M	I
0,9	1	0	

P = 0,633333

P = 0,76

P = 0,855

Velocissimo, bravo e fascia media

	N. CFU	Media	Fascia
Sost.	60	27	8
Previsti	60		
C		M	I
1	0,9	0,529412	

P = 0,809804

P = 0,865882

P = 0,907941

Il Segretario responsabile

C. Serraglia

Il Presidente

Paola

firmato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Rateizzazione (1)

1	Fino a 10mila	350	0	0	0	350
2	Da 10.000,01 a 15mila	350	100	0	100	550
3	Da 15.000,01 a 20mila	350	100	100	200	750
4	Da 20.000,01 a 25mila	350	190	185	200	925
5	Da 25.000,01 a 30mila	350	275	275	200	1.100
6	Da 30.000,01 a 35mila	350	300	300	300	1.250
7	Da 35.000,01 a 40mila	350	350	350	300	1.350
8	Da 40.000,01 a 45mila	350	350	350	400	1.450
9	Da 45.000,01 a 50mila	350	400	400	400	1.550
10	Da 50.000,01 a 55mila	350	400	400	500	1.650
11	Da 55.000,01 a 60mila	350	425	425	500	1.700
12	Da 60.000,01 a 65mila	350	450	450	500	1.750
13	Da 65.000,01 a 70mila	350	475	475	500	1.800
14	Da 70.000,01 a 80mila	350	500	500	500	1.850
15	Da 80.000,01 a 90mila	350	525	525	500	1.900
16	Da 90.000,01 a 100mila	350	550	550	500	1.950
17	Oltre 100mila	350	575	570	500	1.995 ^{zo}

Il Segretario verbalizzante

C. Bernardini

Il Preside.

Roberto De Luca

Approvato nell'adunanza del 14 OTT, 2016

Rateizzazione (2)

1	Fino a 10mila	350	0	0	0	350
2	Da 10.000,01 a 15mila	350	100	100	0	550
3	Da 15.000,01 a 20mila	350	140	130	130	750
4	Da 20.000,01 a 25mila	350	195	190	190	925
5	Da 25.000,01 a 30mila	350	250	250	250	1100
6	Da 30.000,01 a 35mila	350	300	300	300	1250
7	Da 35.000,01 a 40mila	350	350	350	300	1350
8	Da 40.000,01 a 45mila	350	400	350	350	1450
9	Da 45.000,01 a 50mila	350	400	400	400	1550
10	Da 50.000,01 a 55mila	350	500	400	400	1650
11	Da 55.000,01 a 60mila	350	500	425	425	1700
12	Da 60.000,01 a 65mila	350	500	450	450	1750
13	Da 65.000,01 a 70mila	350	500	475	475	1800
14	Da 70.000,01 a 80mila	350	500	500	500	1850
15	Da 80.000,01 a 90mila	350	525	525	500	1900
16	Da 90.000,01 a 100mila	350	550	550	500	1950
17	Oltre 100mila	350	575	570	500	1995

Il Segretario verbalizzante

C. Scarpella

Il Presidente

Paolo De

Approvato nell'Adunanza del 1.4. OTT. 2016

Altre questioni

- **Concetto di «studente regolare»:** il mancato/ritardato versamento di anche una sola rata fa perdere tale qualifica e l'Ateneo è doppiamente danneggiato (direttamente per me minori tasse riscosse, indirettamente sulla misura del FFO).
- **Problema recupero rate non pagate:** l'Ateneo è tenuto a perseguire gli studenti che non pagano le rate successive alla prima (in caso contrario: danno erariale).

Sconto «mono-rata»

- Seguendo l'esempio di Bologna, in caso di versamento in unica soluzione dell'intero importo di tasse e contributi entro la scadenza della 1^a rata potrebbe essere prevista una piccola riduzione.
- L'Ateneo non ha problemi di liquidità ma questo potrebbe ridurre l'incidenza delle «insolvenze» che di verificano dalla 2^a rata in poi.

Il Segretario

C. Segnola

14/11/2018

Il Presidente

Felice De S.

14/11/2018

Sconto «bi-rata»?

Tuttavia, una “mono-rata” comprensiva dell’importo dovuto per tutto l’anno all’atto iscrizione/immatricolazione comporterebbe una richiesta specifica da parte dello studente con acquisizione cartacea del modello ISEE.

Soluzione: far versare la 1^a rata di importo fisso nei termini regolamentari e poi permettere il pagamento delle rate successive alla prima in un’unica soluzione alla scadenza della 2^a rata.

Il Segretario verbalizzante

C. Squella

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Roberto

14 OTT. 2019

Ipotesi sconto bi-rata

	Tassa 16/17	N. Rate	Sconto	% (*)
R1 (Fino a 10.000)	€ 350,00	1	€	0,00%
R2 (10.000-15.000)	€ 550,00	2	€ 25,00	1,55%
R3 (15.000-20.000)	€ 750,00	4	€ 25,00	6,25%
R4 (20.000-25.000)	€ 925,00	4	€ 25,00	4,33%
R5 (25.000-30.000)	€ 1.100,00	4	€ 25,00	3,33%
R6A (30.000-35.000)	€ 1.250,00	4	€ 25,00	2,78%
R6B (35.000-40.000)	€ 1.350,00	4	€ 25,00	2,50%
R7A (40.000-45.000)	€ 1.450,00	4	€ 25,00	2,27%
R7B (45.000-50.000)	€ 1.550,00	4	€ 25,00	2,08%
R8A (50.000-55.000)	€ 1.650,00	4	€ 25,00	1,92%
R8B (55.000-60.000)	€ 1.700,00	4	€ 25,00	1,85%
R9A (60.000-65.000)	€ 1.750,00	4	€ 25,00	1,79%
R9B (65.000-70.000)	€ 1.800,00	4	€ 25,00	1,72%
R10A (70.000-80.000)	€ 1.850,00	4	€ 25,00	1,67%
R10B (80.000-90.000)	€ 1.900,00	4	€ 25,00	1,61%
R10C (90.000-100.000)	€ 1.950,00	4	€ 25,00	1,56%
R10D E NP (> 100.000)	€ 1.995,00	4	€ 25,00	1,52%

(*) La percentuale è calcolata sull'importo rateizzato (tassa - € 350)

Il Segretario verbalizzante

C. Serralla

Il Presidente

Roberto De O

Spazio per notifica del 1-4-OTT-2016

Ulteriore proposta esenzione

- Bologna ha esonerato da alcune tasse gli studenti con lo status di rifugiati, potrebbe essere il caso di fare una imitazione virtuosa ...
- **Art. 58:** *Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi*

Il Segretario amministrativo

C. Serpelloni

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Maria De G

14 OTT. 2016

Allegato sub lett. A5) al punto n. 3 all'odg

RATEIZZAZIONE

2° ipotesi

FASCIA	ISEE	RATA 1	RATA 2	RATA 3	RATA 4	TOT RATE
1	Fino a 10 mila	350	0	0	0	350
2	Da 10.000,01 a 15mila	350	100	100	0	550
3	Da 15000,01 a 20mila	350	140	130	130	750
4	Da 20.000,01 a 25mila	350	195	190	190	925
5	Da 25.000,01 a 30mila	350	250	250	250	1100
6	Da 30.000,01 a 35mila	350	300	300	300	1250
7	Da 35.000,01 a 40mila	350	350	350	300	1350
8	Da 40.000,01 a 45mila	350	400	350	350	1450
9	Da 45.000,01 a 50mila	350	400	400	400	1550
10	Da 50.000,01 a 55mila	350	500	400	400	1650
11	Da 55.000,01 a 60mila	350	500	425	425	1700
12	Da 60.000,01 a 65mila	350	500	450	450	1750
13	Da 65.000,01 a 70mila	350	500	475	475	1800
14	Da 70.000,01 a 80mila	350	500	500	500	1850
15	Da 80.000,01 a 90mila	350	525	525	500	1900
16	Da 90.000,01 a 100mila	350	550	550	500	1950
17	Oltre 100mila	350	575	570	500	1995

Il Segretario verbalizzante

C. Serfella

Il Presidente

Alto De

Approvato nell'adunanza del14 OTT. 2016

Allegato sub lett. A6)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

**REGOLAMENTO
PROCEDURE, TERMINI E TASSE**

Il Segretario vicesegretario

C. Segrella

Il Presidente

Roberto

Approvato nell'adunanza del 14. OTT. 2016

Indice

PARTE I - NORME GENERALI	4
Art. 1 Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 Definizioni.....	4
PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE	5
TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI.....	5
Art. 3 Termini.....	5
Art. 4 Requisiti per l'accesso.....	5
Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione	6
Art. 6 Libretto universitario	7
Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione.....	7
Art. 8 Corsi di Perfezionamento	7
Art. 9 Master.....	7
Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca.....	8
TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO	8
Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale”	8
Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico	9
Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento	9
TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	10
Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione.....	10
Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione.....	11
Art. 16 Iscrizione come “fuori corso”	11
Art. 17 Iscrizione come “ripetente”.....	12
Art. 18 Iscrizione come “condizionato”.....	12
Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi.....	12
TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI	13
Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero	13
Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati	14
Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri	15
Art. 23 Immatricolazione	15
Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero.....	16
Art. 25 Traduzione dei documenti	16
TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE.....	16
Art. 26 Curricula	16
Art. 27 Esami di profitto	16
Art. 28 Piani di studio	18
Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo	18
Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia.....	19
Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario	20
Art. 32 Sospensione degli studi.....	20
Art. 33 Interruzione temporanea degli studi	20
Art. 34 Decadenza	20
Art. 35 Rinuncia agli studi	21
Art. 36 Laureandi.....	21
TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI.....	22
Art. 37 Rilascio diploma di laurea.....	22
Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma	23

Il Segretario in carica

C. Segrella

Il Presidente

Luca Di

Approvato nell'adunanza del 14 DIC 2016

PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI . 24

TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI	24
Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie	24
Art. 40 Scadenze	24
Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)	25
Art. 42 Verifiche ed accertamenti	26
Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari	26
Art. 44 Indennità di mora	27
Art. 45 Rimborsi	27
TITOLO VIII - PROVVIDENZE AGLI STUDENTI	28
Art. 46 Agevolazioni per merito	28
Art. 47 Studenti con disabilità	29
Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose.....	30
Art. 49 Studenti in regime di detenzione.....	30
Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia	30
Art. 51 Borsisti del governo italiano.....	31
Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADISU.....	31
Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.....	31
Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.....	32
Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico	32
Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016.....	33
Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità	33
Art. 58 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria	34
Art. 59 Norme finali	34
Art. 60 Entrata in vigore del Regolamento.....	34
ALLEGATI	35

Il Segretario dell'Ateneo

C. Serpella

Il Pro

P. De

Approvato nell'assemblea del 1-4 OTT. 2016

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari.
3. Il sistema informativo gestione carriere studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del Regolamento Didattico di Ateneo e alle direttive ministeriali in materia di Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
 - per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
 - per credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente;
 - per immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita;
 - per iscrizione, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;
 - per studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
 - per Uffici Carriere Studenti, gli uffici che gestiscono tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera dello studente, a partire dall'immatricolazione e iscrizione, passando per la presentazione dei piani di studio personali, fino al conseguimento della laurea;
 - per A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
 - per CLA, il Centro Linguistico d'Ateneo è la struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri.

Il Segretario per il Diritto allo Studio Universitario

C. Sepirola

Approvato dall'Assemblea del

Ateneo

11-4 OTT, 2016

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I - IMMATRICOLAZIONI

Art. 3 Termini

1. Le immatricolazioni avvengono di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line e successivamente presentata al Punto Immatricolazioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Per coloro che si immatricolano a corsi di studio ad accesso programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque di norma non oltre il 31 dicembre di ogni anno, previo pagamento dell'indennità di mora di €70,00.

3. Con delibera motivata, i Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono stabilire nei propri regolamenti termini di iscrizione anticipati.

Art. 4 Requisiti per l'accesso

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, il Consiglio di Corso di Laurea indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea determinano le modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il regolamento didattico del Corso di Studio definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso di requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari.

3. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.

4. Le modalità e le conoscenze necessarie per l'iscrizione ai Corsi di Specializzazione, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono definite dagli specifici regolamenti, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda all'art. 41 del Regolamento Didattico d'Ateneo e ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

Il Segretario amministrativo

C. Seppola

Il Rettore

Ubaldo De G

Approvato nell'adunanza del 14.01.2016

Art. 5 Modalità e documenti per l'immatricolazione

1. La compilazione della domanda di immatricolazione on-line attraverso l'apposita procedura all'interno dell'area riservata SOL-Studenti on Line, consente a seguito della conferma dei dati inseriti:

- a) la stampa del bollettino di pagamento della prima rata di immatricolazione, da utilizzare presso un qualsiasi sportello dell'UniCredit Banca presente sul territorio nazionale. Il bollettino così generato è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente che si immatricola;
- b) la stampa della domanda di immatricolazione in cui vengono autocertificati in particolare i dati anagrafici e il titolo di studio conseguito ed indicato il corso di studio scelto.

2. La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata presso il Punto Immatricolazioni corredata dai seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Tale ricevuta sarà rilasciata da qualsiasi agenzia nazionale del Gruppo UniCredit presso cui si è effettuato il versamento utilizzando l'apposito bollettino di cui al precedente punto 1a;
- due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una da applicare alla domanda di immatricolazione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia cartacea dell'attestazione ISEE Università (rilasciata dalle strutture autorizzate);
- lo studente che sceglie di immatricolarsi a "tempo parziale" dovrà consegnare unitamente alla domanda di immatricolazione la relativa documentazione;
- coloro che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale ex D.M. 270/04, dovranno essere in possesso del nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente consiglio del corso di studio;
- autocertificazione del possesso del titolo universitario con date e voti degli esami superati, durata del percorso formativo (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario presso un'Università diversa da quella di Perugia) anche per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'Art.54;
- dichiarazione di avere nel proprio nucleo familiare altri componenti iscritti all'Università degli Studi di Perugia, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al successivo art. 53;
- documentazione che attesta l'invalidità pari o superiore al 66%;
- certificato comprovante l'esito del test tubercolinico, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N. (solo per gli studenti immatricolati al Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
- certificato di idoneità psicofisica (solo per gli studenti immatricolati Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie);
- certificato di idoneità agonistica (solo per gli studenti immatricolati ai corsi di studio relativi alle Scienze Motorie);

PUNTO AGGIUNTO

certificato comprovante l'avvenuto vaccinazione antitetanica o in mancanza di questa esame ematico attestante la copertura, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalle competenti strutture del S.S.N. (solo per gli studenti immatricolati al Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia).

3. Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono presentare entro la scadenza per l'immatricolazione l'attestazione ISEE Università all'atto dell'immatricolazione. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano presentato l'ISEE Università, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

4. Nel caso in cui lo studente che si immatricola non provveda personalmente alla consegna della domanda di immatricolazione presso il Punto Immatricolazioni questa dovrà essere corredata da apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricola, nella quale siano indicate anche le generalità del delegato.

Il Segretario amministrativo

C. Serraglia

Il Rettore

Roberto

Approvato nell'adunanza del1.4.2016

5. La procedura di immatricolazione risulta completata solo con la sottoscrizione della domanda di immatricolazione e con la consegna della documentazione sopraindicata presso il Punto Immatricolazioni.
6. Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

Art. 6 Libretto universitario

1. All'atto dell'immatricolazione, allo studente viene rilasciato un libretto di iscrizione e di riconoscimento all'interno dell'Università, che vale per l'intero corso di studio.
2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto. Lo studente che alteri o falsifichi i dati presenti nel libretto va incontro a gravi sanzioni disciplinari. In caso di furto o smarrimento può essere chiesto un duplicato, previo versamento del contributo previsto, presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento.

Art. 7 Immatricolazioni ed iscrizioni alle Scuole di Specializzazione

1. Per le Scuole di Specializzazione i termini e le modalità di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti negli specifici bandi di concorso per l'ammissione.
2. Per le Scuole di Specializzazione dell'area non medica ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti di cui all'allegato n. 2 è necessaria la presentazione dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEE Università) contestualmente al rinnovo dell'iscrizione.
Per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti e non sono soggetti ad esonero per merito/reddito (sono definiti nell'allegato n. 8).
3. Il rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinato al superamento dell'esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è necessario il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi. Il pagamento delle rate successive alla prima rata delle tasse dei contributi ha cadenza bimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.
4. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell'anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area medica. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 8 Corsi di Perfezionamento

1. Per i corsi di perfezionamento gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano in ogni caso, salva diversa determinazione degli specifici bandi le indennità di mora previste dal presente regolamento. Si applicano altresì le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed ove non in contrasto con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

Art. 9 Master

Il Segretario verbalizzante

C. Serrarella

Il Presidente

Asela
11/4 OTT. 2016

Approvato nell'adunanza del

1. Per i Master gli importi di tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa per ogni singolo corso dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Non sono soggetti ad esonero per reddito/merito. I termini di immatricolazione/iscrizione sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Salva diversa determinazione degli specifici bandi, si applicano le indennità di mora previste dal presente regolamento.

Art. 10 Iscrizioni ai corsi di Dottorato di Ricerca

1. Per i Dottorati di Ricerca gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti dagli organi competenti e pubblicati nel bando di concorso di ammissione ai corsi. Gli importi delle tasse e dei contributi universitari sono ripartiti in fasce di reddito identiche a quelle stabilite per i corsi di laurea. Gli studenti possono presentare la dichiarazione ISEE/ISSEU ai fini dell'esonero per reddito. I termini di immatricolazione/iscrizione variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento laddove compatibili con i relativi bandi e/o regolamenti specifici.

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Immatricolazione - Iscrizione "Studente a Tempo Parziale"

1. Lo studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione "a tempo parziale".
2. E' prevista la possibilità di immatricolarsi o iscriversi a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale attivi, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato in cui è previsto obbligo di frequenza, nonché dei corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Dottorato, dei corsi di laurea teledidattici/telematici e salve altre regole stabilite dai consigli dei corsi di studio.
3. Lo studente interessato al tempo parziale può concordare al momento della immatricolazione o dell'iscrizione un percorso formativo eccedente la durata normale del corso (da 1 a 3 anni in più della durata normale per la laurea triennale, da 1 a 2 anni in più della durata normale per la laurea specialistica/magistrale, da 1 a 5 anni in più della durata normale per i corsi a ciclo unico).
4. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi individuale, che dovrà essere approvato dal relativo consiglio di corso di studio, e a pagare l'importo dei contributi universitari nella misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo restando il pagamento totale della prima rata di immatricolazione/iscrizione.
5. Lo studente assume l'impegno di ultimare il corso di studio in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale scelto. In ogni caso lo studente può modificare, per una sola volta, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, a patto di non eccedere rispetto alla durata massima prevista al comma 6, nei seguenti termini:
 - fino al terzo anno per la laurea di primo livello,
 - fino al secondo anno per la laurea di secondo livello,
 - fino al quinto anno per la laurea a ciclo unico.
6. La condizione di studente a tempo pieno si assume altresì nel caso in cui lo studente stesso,

Il Segretario verbalizzante

C. Serrullo

Il Presidente

Usc. De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

trascorso il periodo massimo previsto per il tempo parziale (anni: 3+3 per la laurea triennale, 2+2 per la laurea specialistica/magistrale, 5+5 per la laurea magistrale a ciclo unico), non abbia terminato il suo percorso formativo. In tal caso lo studente viene iscritto all'anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione, corrispondendo, al momento dell'iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno per gli anni trascorsi.

7. Fuori dai casi previsti nei commi precedenti, nel caso in cui lo studente a tempo parziale concluda gli studi prima della scadenza programmata, dovrà regolarizzare, prima dello svolgimento della prova finale, la propria posizione in merito alle tasse, corrispondendo la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi.

8. Coloro che si immatricolano o si iscrivono come "studenti a tempo parziale" sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito.

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Coloro che siano in possesso di un titolo accademico ed intendono avvalersene per l'immatricolazione ad un ulteriore corso di studio, oltre ad ottemperare a quanto previsto nei precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono presentare la documentazione relativa alla precedente carriera curriculare.

2. Nel caso in cui lo studente sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, il consiglio di corso di studio può anche disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

3. Gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono, sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari, senza alcuna riduzione per reddito e/o merito. Tale obbligo non si applica agli studenti con invalidità pari o superiore al 66% per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario per le tipologie di corsi che prevedono esoneri.

Art. 13 Iscrizione a corsi singoli di insegnamento

1. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità e non sia iscritto ad alcuna università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o al fine di integrare il proprio curriculum universitario o professionale, può chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di studio. L'accettazione delle richieste è subordinata al parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento, che, comunque, deve tener conto che tali iscrizioni non contrastino con le normative vigenti e che siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

2. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione a singoli insegnamenti di un Corso di Studio gli studenti iscritti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo o di altre Università, italiane e straniere. In questi casi, l'accettazione delle richieste da parte del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento deve verificare anche la presenza obbligatoria del nulla-osta della struttura didattica alla quale appartiene il richiedente e, nel caso di studenti stranieri, della normativa vigente.

3. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita per il conseguimento di un numero massimo di 30 crediti formativi per anno accademico.

4. Non è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello nazionale. L'iscrizione a singoli insegnamenti di corsi di studio a numero programmato a livello locale è consentita previa verifica dei posti disponibili.

Il Segretario verbalizzante

L. Serrullo

Il Presidente

Valerio D. S.

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

5. E' consentita l'iscrizione esclusivamente ai corsi attivati presso i vari Dipartimenti nell'anno accademico di riferimento.

6. La domanda di iscrizione ad un corso singolo deve essere firmata dallo studente e consegnata agli Uffici Carriere Studenti di riferimento insieme a una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

RIFORMULAZIONE

7. L'iscrizione al corso singolo prevede una tassa di iscrizione di € ~~200,00~~ e un contributo di € 6,00 per ogni credito formativo. La tassa di iscrizione non è dovuta per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia. Il modulo per il pagamento dovrà essere richiesto presso l'Ufficio Carriere Studenti di riferimento e utilizzato presso una delle agenzie del Gruppo UniCredit presenti sul territorio nazionale. Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente.

RECOMENDAZIONI

8. Gli studenti in possesso della laurea triennale, ma privi dei requisiti curriculari per l'iscrizione alla laurea magistrale, che intendono recuperare i debiti formativi possono iscriversi ai corsi singoli. Il pagamento della tassa di iscrizione di € ~~200,00~~ sarà detratto dalla prima rata di immatricolazione alla laurea magistrale. Ove entro la fine di febbraio di ogni anno lo studente non abbia maturato i requisiti per l'immatricolazione alla laurea magistrale, la tassa di iscrizione ai corsi singoli non potrà essere restituita o comunque compensata.

9. I crediti dei corsi singoli di insegnamento devono essere sostenuti entro l'ultima sessione prevista per l'anno accademico di iscrizione.

10. L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

11. Le valutazioni del profitto sostenute a seguito della frequenza di corsi singoli possono essere certificate e possono essere utilizzate per il conseguimento di successivi titoli di studio.

TITOLO III - ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.

2. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno.

3. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il termine previsto, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, previo pagamento di un'indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate:

- € 70,00 sino al 31 dicembre;
- € 200,00 dal 1° gennaio al 31 maggio.

4. In casi eccezionali solo per gravi e giustificati motivi, lo studente che ha rinnovato l'iscrizione nei termini può chiedere la revoca dell'iscrizione entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

C. Scarpallo

Uscio De

1.4 OTT. 2016

5. Sono esonerati dal pagamento dell'indennità di mora per l'iscrizione successiva alla scadenza di cui al precedente comma 3, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano acquisito almeno l'80% dei cfu previsti dal loro piano di studio, esclusi i cfu relativi alla prova finale;
- oppure debbano sostenere solo 2 annualità /esami se sono studenti del V.O.

Art. 15 Modalità per il rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini predetti, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. Il mancato pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l'Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei.

2. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento delle tasse e dei contributi universitari, pertanto il pagamento della prima rata comporta l'obbligo del versamento di tutte le tasse e contributi previsti per l'anno accademico di iscrizione.

3. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto ovvero l'esame di laurea o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa.

4. Per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo il pagamento della prima rata di iscrizione deve essere effettuato utilizzando il bollettino bancario (MAV). Non è prevista in nessun caso la spedizione del bollettino di pagamento all'indirizzo dello studente. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Ai fini dell'aggiornamento dei dati lo studente è comunque tenuto a comunicare all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento l'indirizzo esatto presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione da parte dell'Ateneo, nonché l'eventuale variazione dello stesso. Tale variazione può essere effettuata anche, direttamente dallo studente, tramite il servizio web.

6. Per avere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e contributi universitari è necessario presentare entro il termine del 20 ottobre di ogni anno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di ottenere la corretta assegnazione alla fascia contributiva di reddito, seguendo la procedura di cui al successivo art. 41.

Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADISU, devono presentare entro il 20 ottobre di ogni anno l'attestazione ISEE Università. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall'ADISU questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano dichiarato il valore ISEE Università nel termine predetto, saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

7. Per le iscrizioni ai corsi di laurea a distanza (teledidattici/telematici) valgono di norma le stesse modalità e scadenze previste per gli altri corsi di laurea, salva la possibilità per l'Amministrazione di stabilire importi diversi per le tasse e contributi dovuti.

Art. 16 Iscrizione come "fuori corso"

1. Sono definiti studenti "fuori corso" quelli che non hanno acquisito tutti i CFU relativi alle

Il Segretario amministrativo

Il Presidente

11

C. Serpella

Mario De

Approvato nell'adunanza del

7 4 013, 2016

attività formative previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro la durata normale del Corso medesimo.

RIFORMULAZIONE

2. Per gli studenti con un'anzianità di iscrizione superiore alla durata normale del corso è prevista una maggiorazione delle tasse e dei contributi rispetto alla fascia di contribuzione prevista, così determinata:

- anni di durata normale del corso più 2 anni di iscrizione - maggiorazione del 5 %;
- anni di durata normale del corso più 3 anni di iscrizione - maggiorazione del 10 %;
- anni di durata normale del corso più 4 anni di iscrizione - maggiorazione del 15 %;
- anni di durata normale del corso più 5 anni di iscrizione e oltre - maggiorazione del 20 %.

L'anzianità di iscrizione è calcolata a partire dall'anno dell'immatricolazione, per gli studenti già in possesso di titolo universitario di profitto o che hanno maturato parte del loro percorso nell'Ateneo o in altri Atenei (italiani o esteri); la maggiorazione viene applicata tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera.

La maggiorazione gravita sull'importo totale IV rata delle tasse e dei contributi.

Art. 17 Iscrizione come "ripetente"

1. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto gli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami obbligatori previsti dagli ordinamenti didattici per lo specifico anno di Corso, sono iscritti allo stesso anno di Corso quali ripetenti.

Art. 18 Iscrizione come "condizionato"

1. Per alcuni corsi di studio, i cui regolamenti didattici lo prevedano, gli studenti sono tenuti a superare determinati esami o ad acquisire un certo numero di crediti prima di poter accedere all'anno di corso successivo. In questi casi lo studente può anche chiedere di essere regolarmente iscritto entro i termini stabiliti dal presente regolamento, a patto di riuscire a superare il suddetto sbarramento nella sessione straordinaria degli esami di profitto.

2. Una volta conclusa la sessione straordinaria degli esami di profitto, se lo studente sarà riuscito a superare il previsto sbarramento amministrativo, sarà confermata la regolare iscrizione, altrimenti sarà iscritto con procedura d'ufficio come ripetente all'anno precedente.

Art. 19 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i corsi che prevedono il rilascio del titolo doppio/multiplo. Il non rispetto della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

2. E' invece consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici alle condizioni disciplinate nel Decreto Ministeriale 28 settembre 2011. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

Il Segretario amministrativo

C. Seyrola

Il Preside

Luca De

Approvato nell'adunanza del 1.4.OTT. 2016

3. Ai sensi dell'art.19, comma 6-bis, della Legge 30 dicembre 2010, n.240 è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.

TITOLO IV - STUDENTI STRANIERI

Art. 20 Cittadini non comunitari residenti all'estero

1. Gli studenti stranieri che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini non comunitari residenti all'estero si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dalle Università e pubblicati sul sito web del MIUR.

3. Questi cittadini debbono presentare una domanda di pre-iscrizione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza, generalmente nel periodo maggio-giugno di ogni anno, per un solo corso per i quali l'Università riserva annualmente un contingente di posti disponibili.

Può presentare domanda di pre-iscrizione chi è in possesso di un titolo finale di scuola secondaria superiore che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all'Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto. Il titolo deve essere stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore ai 12 anni, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre al Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento degli esami previsti per il primo anno di studi universitari, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarità, e per i primi due anni accademici, nel caso che il sistema scolastico locale sia di 10 anni di scolarità. E' valido ad integrare un percorso scolastico inferiore a 12 anni anche un titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, debitamente perfezionato dalla suddetta Rappresentanza. Alla domanda di pre-iscrizione devono essere allegati:

RIFORMULAZIONE

titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme (oppure certificato sostitutivo di tutti gli effetti di legge), corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in corso, in chiusura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, salvo il caso di esenzioni in virtù di accordi e convenzioni internazionali;

- certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università nel Paese di provenienza;
- certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità oppure si richieda un'abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso occorre allegare anche documentazione ufficiale circa i programmi dei corsi seguiti);
- titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità;

RIFORMULAZIONE

eventuale titolo finale di studio conseguito presso una Università o copia conforme (corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Anna De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

in loco, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, unitamente a un certificato rilasciato dalla competente Università (debitamente informato dalla Rappresentanza diplomatica) attestante gli esami superati ed ai programmi ufficiali delle discipline studiate trattati in lingua italiana;

- due fotografie;
- eventuali certificati di competenza linguistica.

4. L'ammissione dei cittadini non comunitari residenti all'estero a qualsiasi corso di studio è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal MIUR.

Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso di studio in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

5. Sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana e iscritti al di fuori dello specifico contingente dei posti riservati:

- a) gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale conseguito presso scuole italiane all'estero e studenti in possesso di uno dei titoli finali di scuola secondaria elencati sul sito web del M.I.U.R.;
- b) i possessori di certificati complementari al diploma conseguito in Argentina che attesta che il corso di studi comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni;
- c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- d) gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri" e dalla Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta "Dante Alighieri di Reggio Calabria", anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali o regioni.

Per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti indipendentemente dal numero dei posti riservati gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere c) e d).

Sono esonerati, altresì, dalla prova di conoscenza della lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente dei posti riservati, gli studenti in possesso di una certificazione di competenza di lingua italiana, nel grado non inferiore al livello B2 del Consiglio d'Europa, dalla Terza Università degli Studi di Roma, dalle Università per Stranieri di Perugia e Siena e dalla Società "Dante Alighieri", anche in convenzione con gli Istituti italiani di cultura all'estero.

6. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana come sopra descritta, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo Bando.

7. Gli studenti con cittadinanza non comunitaria devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio. All'atto di immatricolazione va esibito e consegnato in copia il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno che comunque andrà prodotto entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; in questo ultimo caso l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva. Per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi la copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere consegnata all'Ufficio Carriere Studenti di riferimento; una volta ritirato il permesso di soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile una copia ed esibire l'originale alla Segreteria Studenti.

Art. 21 Cittadini comunitari e non comunitari equiparati

1. I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendono immatricolarsi ai corsi di

Il Segretario dell'Ufficio

...C. Serpella...

...4 OTT 2016

studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. I cittadini comunitari sono quelli che appartengono ai paesi dell'Unione Europea (U.E.).

Sono da ritenersi equiparati agli studenti comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini dei Paesi di Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino nonché i Rifugiati politici, il Personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia (accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede) e relativo familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

Sono altresì equiparati agli studenti comunitari fini dell'accesso ai corsi universitari gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".

3. Gli studenti comunitari ed equiparati che vogliono iscriversi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai regolamenti didattici dei corsi di studio. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è ininfluenza ai fini dell'iscrizione.

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando.

5. Per quanto attiene le disposizioni in materia di documentazione da produrre e di certificazione dei titoli di studio esteri si rinvia al precedente art. 20.

Art. 22 Cittadini italiani con titoli di studio stranieri

1. I cittadini italiani con titoli di studio stranieri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso per cui si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 20.

Art. 23 Immatricolazione

1. Per ottenere l'immatricolazione al corso di studio prescelto i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, presentano al Punto Immatricolazioni, entro i termini previsti dal presente regolamento, la domanda di immatricolazione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 5 e 12.

Alla domanda di immatricolazione deve essere altresì allegata:

- copia della ricevuta dell'istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da copia del passaporto con lo specifico d'ingresso per studio, o copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- titolo di studio originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.
- copia del codice fiscale, che deve essere richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate;
- in particolare ai fini dell'immatricolazioni alla Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, è necessario altresì presentare il nullaosta attestante i requisiti curriculari e l'adeguata preparazione iniziale rilasciato dal competente Consiglio di corso di studio.

2. Coloro che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato sono tenuti, invece, ad osservare gli specifici termini di scadenza previsti dai singoli bandi di ammissione ai corsi.

Il Segretario verbalizzante

C. Serpella

Il Presidente

Marco De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Art. 24 Riconoscimento titoli accademici conseguiti all'estero

1. Ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148, le Università possono riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Il riconoscimento di un titolo accademico straniero da parte dell'Università concerne solo finalità "accademiche", mentre il riconoscimento del titolo ai fini professionali segue un iter diverso ed è valutato dalle Amministrazioni competenti per materia.

2. Per ottenere il riconoscimento di periodi di studio e dei titoli accademici effettuati e conseguiti presso Università o Istituti di Istruzione Universitari Internazionali, è necessario presentare apposita domanda in bollo, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) diploma di maturità in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore;
- b) titolo accademico in originale tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore;
- c) certificato in originale rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, tradotto in lingua italiana e debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio; gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal "diploma supplement", ove adottato;
- d) programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati; per i programmi degli esami si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo;
- e) altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di valore;
- f) una fotografia;
- g) ricevuta del versamento previsto di € 300,00.

Art. 25 Traduzione dei documenti

1. Tutti i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.

2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità consolare competente per territorio.

TITOLO V - MODIFICHE DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 26 Curricula

1. Il regolamento didattico del corso di studio determina i "curricula" offerti agli studenti, nel rispetto della configurazione dei corsi di studio previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal regolamento didattico del corso di studio viene verificato dal competente consiglio di corso di studio.

Art. 27 Esami di profitto

Il Segretario verbalizzante

C. Serricola

Il Presidente

M. G. B.

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel regolamento didattico del corso di studio.

2. Le valutazioni del profitto sono espresse in trentesimi; la votazione minima è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di 30/30 ed è

Il Rettore

C. Sogrola

Il Preside

Roberto De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

deliberato dalla Commissione all'unanimità. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato e sottoscritto in calce dai commissari e dal candidato.

3. Per poter sostenere gli esami lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse e dei contributi. Per gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione ad un anno accademico gli esami sostenuti durante tale anno accademico sono nulli. Gli studenti che invece non risultano in regola con il pagamento delle rate successive alla prima delle tasse e dei contributi universitari, anche di anni accademici precedenti, non possono legittimamente sostenere esami di profitto.

Gli esami sostenuti in tale posizione amministrativa non verranno trascritti in carriera e pertanto non potranno essere computati ai fini di eventuali esoneri di merito o borse di studio. Gli esami saranno trascritti in carriera solo quando risulterà regolarizzata la posizione debitoria in ordine alle tasse universitarie.

Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal regolamento didattico del corso di studio.

4. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera. Ai sensi del Regolamento Didattico d'Ateneo, qualora lo studente abbia conseguito nelle valutazioni di profitto sostenute prima dell'11 febbraio 2015 un voto sufficiente ma ritenuto non soddisfacente, può, con apposita istanza al Presidente del Consiglio di Corso di studio, chiedere di sostenere di nuovo la valutazione, con la sostituzione in carriera del miglior voto. Tale diritto non può essere esercitato più di tre volte nella carriera.

Art. 28 Piani di studio

1. Il piano di studi raccoglie tutte le attività formative, come previste nel regolamento didattico del corso di studi conformemente all'ordinamento didattico, che lo studente deve seguire nel suo percorso di studi.

La presentazione dei piani di studio e la scelta dei curricula, se non diversamente previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno.

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali motivati, può presentare al consiglio di corso di studio, ai sensi dell'Art.12, comma secondo, lettera c) del D.M. 509/99 e D.M. 270/2004, domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento e il regolamento didattico del corso di studio.

Art. 29 Passaggi e trasferimenti da/verso altro Ateneo

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore dal 1 agosto al 20 di ottobre di ogni anno.

2. I consigli di corso di studio, sentite le commissioni paritetiche per la didattica, riconoscono i crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nel certificato complementare al diploma di laurea.

3. Lo studente che intende trasferirsi presso un altro Ateneo non deve rinnovare l'iscrizione per il nuovo anno accademico. Lo studente per chiedere il trasferimento ad altra Università deve presentare domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento, alla presentazione del "nulla osta" se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il

Il Segretario confederale

C. Segnolla

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Alba De

14 OTT 2016

corso di destinazione. Per poter ottenere il foglio di congedo lo studente deve essere in regola con l'iscrizione e con il versamento delle tasse, dei contributi e delle indennità.

4. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5. L'istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli studi di Perugia senza aver compiuto alcun atto di carriera curriculare può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti.

6. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre. Detti trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico.

7. Il trasferimento o il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti.

8. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 30.

9. I trasferimenti degli studenti extra comunitari e residenti all'estero, ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

Art. 30 Riconoscimento crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. Per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti esclusivamente prima dell'iscrizione ad un corso di studio in altre Università o in altro corso di studio, i Consigli di Corso, sentite le Commissioni Paritetiche per la Didattica, deliberano entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta in merito al riconoscimento dei crediti medesimi, valutandoli alla stregua del proprio ordine degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche sulla base di accordi stipulati con l'Ateneo, previa delibera del rispettivo consiglio del corso di studio che accerti la congruità della sede e dell'insegnamento proposto.

Il Segretario ordinario

C. Segnolla

Il Rettore

Alfredo D. S.

14 OTT. 2016

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dal consiglio del corso di studi in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi.

5. Il consiglio del corso di studi definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere.

6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

Art. 31 Riconoscimento di crediti formativi maturati in ambito extrauniversitario

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le conoscenze ed abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi non possono essere superiori a dodici, complessivamente per i corsi di primo livello e di secondo livello (laurea e laurea magistrale). Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 32 Sospensione degli studi

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera scolastica per il tempo necessario a frequentare altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, anche straniera. La richiesta è avanzata al Consiglio di Corso di Studio che la valuta e la trasmette al Rettore per l'emissione del relativo decreto. Alla ripresa degli studi, il Consiglio di Corso di Studio valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare. La domanda di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della contemporanea iscrizione (art. 142 del R.D. 31/8/1933 n. 1592). La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Non possono richiedere la sospensione degli studi gli studenti iscritti ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale, e gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA), ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), salvo i casi previsti dalla specifica normativa.

5. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun

Il Segretario vede firmato

C. Seynolla

Approvato nell'adunanza del

Il Presidente

Roberto...

4/11/2010

atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'istituto della sospensione non è cumulabile con la qualifica di studente part-time.

6. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

7. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dalla documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

8. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

Art. 33 Interruzione temporanea degli studi

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

2. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi in tale periodo.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono tenute al pagamento di € 50,00 per l'anno interrotto. Sono invece esonerate dal pagamento del citato contributo le studentesse che beneficiano dell'esonero totale dalle tasse e contributi universitari.

Art. 34 Decadenza

1. Lo studente iscritto ad un corso di studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi. Lo studente decade altresì dalla qualità di studente qualora interrompa gli studi per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi.

Quanto precede non si applica a coloro che devono sostenere unicamente la prova per il conseguimento del titolo accademico.

La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

Il Segretario verbalizzante

C. Serralla

Il Presidente

Ugo de

Approvato nell'adunanza del 1.4 OTT, 2016

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera progressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera progressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato. L'importo massimo di € 2.500,00 (di cui all'art. 33 co. 1) si applica a coloro che pur non avendo rinnovato l'iscrizione per un periodo anche superiore agli otto anni devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale.

Art. 35 Rinuncia agli studi

1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente che è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.
2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.
3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera progressa è operato dal competente consiglio di corso di studio, previa verifica della loro non obsolescenza. Il contributo per la valutazione della carriera progressa è fissato in € 400,00. Tale contributo non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 36 Laureandi

1. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con le tasse ed i contributi dovuti all'Ateneo.
2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui provveda a rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico potrà sostenere l'esame di laurea solo dalla prima sessione utile del nuovo anno accademico.
3. Lo studente che erroneamente rinnovi l'iscrizione e intenda conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in cui non abbia usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione medesima, tra cui, a titolo esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell'istanza l'iscrizione al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso delle tasse e contributi pagati per il nuovo anno accademico.
4. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico entro il 31 maggio, pagando per intero la quota annuale di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia contributiva e potrà richiedere l'esonero dall'indennità di mora per il rinnovo tardivo dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 14.

Il Segretario generale

C. Serralla

Approvato nell'assemblea del 7/4/2019

Il Presidente

Anna La

5. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea, comprensiva del foglio con l'indicazione del titolo della tesi e del Relatore;
- 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato.

6. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto, differenziata per ciascun Dipartimento nei termini che seguono:

Dipartimento	Giorni (dalla data di inizio della seduta di laurea)
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	10
ECONOMIA	15
SCIENZE FARMACEUTICHE	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	10
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	10
LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE	10
MEDICINA SPERIMENTALE	12
MEDICINA	12
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE	12
SCIENZE POLITICHE	15
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA FORMAZIONE	10
MEDICINA VETERINARIA	10
MATEMATICA E INFORMATICA	15
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	15
FISICA E GEOLOGIA	15

TITOLO VI - CONCLUSIONE DEGLI STUDI

Art. 37 Rilascio diploma di laurea

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, l'Università rilascia al termine dei rispettivi corsi di studio i seguenti titoli:

- Laurea (L)
- Laurea Magistrale (LM)

L'Università rilascia, altresì, i Diplomi di Specializzazione (DS) e i Dottorati di Ricerca.

2. I titoli accademici vengono conferiti dal Magnifico Rettore, secondo i vigenti ordinamenti nazionali.

3. Convenzioni con altre Università, italiane o straniere, possono disciplinare il conferimento di titoli doppi, multipli, o congiunti. I diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

4. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico viene riportato il nominativo, il luogo e la data di nascita dello studente, la firma del Magnifico Rettore e del Direttore Generale, anche riprodotta elettronicamente, la data del conseguimento del titolo, la denominazione del titolo conferito, la qualifica attribuita, la classe e l'indirizzo se previsti. Per le scuole di Specializzazione i titoli di studio sono sottoscritti dal Rettore e dal Direttore Generale. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo accademico non è indicata la votazione finale, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa.

5. Del diploma originale viene conservata copia in formato elettronico agli atti dell'Ufficio carriere studenti.

Il Segretario Generale

C. Scarpella

Il Pro. V. n.

Paola De

Approvato con delibera del 2016

6. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato può presentare domanda di rilascio del duplicato.

La domanda deve essere corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o che l'intestatario ne ha comunque perso il possesso e dalla ricevuta del versamento di € 100,00.

Art. 38 Relazione informativa complementare al diploma

1. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da una relazione informativa di supplemento al diploma, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

2. L'Università definisce i contenuti della relazione sulla base delle indicazioni ministeriali e di quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/04; le modalità di rilascio sono definite dal Senato Accademico.

3. Nella relazione informativa complementare al diploma vengono fatti risultare anche gli eventuali crediti formativi acquisiti in altre Università od in altro corso di studio non riconosciuti dai Consigli di corso di Studio.

Il Segretario
C. Serradella
 Il Preside
Roberto De
 Approvato nell'adunanza del 1.4.2016

PARTE III - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI E PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

TITOLO VII - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 39 Tipologia delle tasse universitarie

1. Il sistema di contribuzione è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

La parte fissa è rappresentata dalle seguenti voci:

- tassa di iscrizione;
- tassa regionale per il diritto allo studio;
- indennità di spese ove prevista;
- contributo Centro Linguistico di Ateneo (CLA);
- contributo di Dipartimento ove previsto;
- imposta di bollo, se dovuta.

La parte variabile è costituita dai contributi universitari.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentito il Consiglio degli Studenti, adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi universitari.

2. Ove gli organi predetti non si pronuncino in relazione ad uno specifico anno accademico, si intendono confermate le statuizioni applicate nell'anno precedente. Allo stesso modo le pronunce interpretative o applicative adottate in materia di tasse e contributi universitari dagli organi competenti, si intendono applicabili sino a nuova diversa determinazione degli stessi organi che le hanno emanate, fatti salvi eventuali norme contrarie provenienti da normative o regolamenti di ordine superiore che ne impongano l'abrogazione espressa o tacita o la modifica.

3. Gli importi delle tasse e dei contributi per ogni anno accademico sono indicati negli allegati del presente regolamento.

Art. 40 Scadenze

1. Le tasse e i contributi universitari sono distribuiti in quattro rate nel modo che segue:

- la scadenza della prima rata coincide con la scadenza del termine per l'immatricolazione/iscrizione fissata nel presente regolamento;
- la scadenza della seconda rata è fissata al 31 gennaio di ogni anno;
- la scadenza della terza rata è fissata al 31 marzo di ogni anno;
- la scadenza della quarta rata è fissata al 31 maggio di ogni anno.

Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

2. In caso di mancato pagamento della rata in scadenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo la scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento della rata e della relativa mora. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta l'impedimento a compiere atti di carriera. In particolare, non sarà possibile iscriversi agli appelli d'esame di profitto e sostenerli, iscriversi all'esame di laurea o richiedere certificati fino al ripristino della regolarità amministrativa (R.D. n. 1269/1938).

NUOVO comma

3. Per gli studenti collocati nella fascia contributiva pari o superiore alla seconda è possibile effettuare il pagamento delle tasse e dei contributi in due soluzioni (bi-rate). Gli studenti effettueranno il pagamento della prima rata di immatricolazione/iscrizione di importo fisso e, alla scadenza della seconda rata, potranno corrispondere l'importo delle restanti tasse e contributi in

Il Segretario incaricato

Il Presidente

C. Spinola

Anna D.

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Un'unica soluzione ridotta di 25,00 €

Art. 41 Determinazione della fascia contributiva (ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario)

1. Ogni anno accademico lo studente, al fine di essere collocato in una delle fasce contributive riportate nei successivi allegati e al fine della determinazione dell'importo delle tasse e dei contributi universitari dovuti, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno, deve:
- richiedere l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente specifica per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, ISEE Università alle strutture autorizzate (sedi territoriali dell'Inps, Comuni, Centri di Assistenza Fiscale). L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità, deve essere stata rilasciata in base alla disciplina introdotta dal DPCM 159/2013 e deve essere valida per il diritto allo studio universitario (non saranno considerate utili ai fini della riduzione delle tasse universitarie tipologie di ISEE diverse);
 - quando è in possesso dell'Attestazione ISEE Università, deve collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", avendo cura di inserire il numero di protocollo dell'Attestazione ISEE; quando non è in possesso dell'Attestazione ISEE, deve inserire il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica;
 - confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

L'Università, acquisita la relativa autorizzazione da parte dello studente, rilasciata attraverso la compilazione del suddetto modulo on line, provvede automaticamente a prelevare il valore ISEE Università dal sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, per la corretta determinazione della fascia di contribuzione.

Lo studente pertanto non deve consegnare all'Università copia cartacea dell'Attestazione ISEE Università, ma è tenuto a rispettare il completamento della procedura entro la scadenza prevista (20 ottobre), altrimenti sarà collocato d'ufficio nella fascia massima di contribuzione e sarà dunque tenuto al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari.

Dopo la scadenza del 20 ottobre la presentazione dell'Attestazione ISEE Università in corso di validità è consentita esclusivamente se presentata in formato cartaceo unitamente e contestualmente all'immatricolazione/iscrizione.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 68/2012, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e il 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero (detenuti al 31 dicembre dell'anno solare precedente). Tali studenti devono comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera competente nel territorio operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi "a basso sviluppo umano" ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.

Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti apolidi o rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e gli stessi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

3. Nel caso in cui, a seguito di eventi avversi, si siano verificate rilevanti variazioni reddituali

Il Segretario verbalizzante

L. Serricola

Il Presidente

Roberto

Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2016

conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare del beneficiario della prestazione sociale agevolata, il DPCM 159/2013 (art. 9) prevede la possibilità di richiedere l'aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e in corso di validità e il calcolo del c.d. ISEE Corrente.

Lo studente può presentare l'attestazione ISEE Corrente in corso di validità:

- in fase di immatricolazione/rinnovo iscrizione in sostituzione dell'ISEE ai fini dell'attribuzione della fascia contributiva per il pagamento delle tasse e contributi universitari e dell'eventuale accesso alle agevolazioni di cui all'art. 57;
- nel corso dell'anno accademico, in ogni caso entro e non oltre il 31 maggio, a rettifica dell'ISEE UNIVERSITA' già presentato; in questo caso lo studente non avrà diritto al rimborso o alla rimodulazione delle eventuali rate già scadute, ma potrà far valere il nuovo valore ISEE esclusivamente per il ricalcolo delle rate successiva alla presentazione dell'ISEE Corrente medesimo e ai fini dell'eventuale accesso alle agevolazioni dei cui all'art. 57.

4. Sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e dei contributi universitari:

- a) gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Tale obbligo non si applica agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, per i quali è previsto l'esonero totale dalle tasse e contributi universitari anche se già in possesso di un titolo di studio di livello universitario tranne per le tipologie di corsi che non prevedono esoneri;
- b) gli studenti che non hanno effettuato, nei termini e/o nei modi stabiliti dal presente regolamento, le procedure richieste per la presentazione dell'Attestazione ISEE Università;
- c) gli studenti iscritti ai corsi di studio teledidattici/telematici.

Art. 42 Verifiche ed accertamenti

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle attestazioni sulla situazione economica a norma di legge.

Art. 43 Modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari

1. Per il pagamento della prima rata di immatricolazione si utilizza il bollettino personalizzato generato al termine dell'inserimento dei dati di cui all'art. 5.

2. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è necessario il pagamento della prima rata. Il pagamento delle rate di iscrizione deve essere eseguito, presso qualsiasi sportello bancario, mediante il bollettino bancario (MAV) predisposto dall'amministrazione universitaria sulla matricola dello studente.

3. I bollettini delle rate non verranno inviati al recapito dello studente, ma saranno resi disponibili collegandosi, tramite le proprie credenziali di accesso, all'indirizzo web "Servizi on-line SoL".

4. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, coloro che effettuano il pagamento della prima rata sono contestualmente iscritti al nuovo anno accademico e ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle sessioni relative, ferma restando la regolarità della loro posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. La contestualità dell'iscrizione, coincidente con il pagamento del MAV, comporta che il pagamento della I rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento. La ricevuta del versamento, effettuato tramite il bollettino MAV, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma deve essere conservata poiché unico documento attestante l'iscrizione.

5. Per le rate di iscrizione, in alternativa al modulo MAV lo studente può utilizzare i moduli "UTA2" reperibili all'interno dei "Servizi on-line SoL".

Il Segretario verbalizzante

C. Sergiella

Il Presidente

Giuseppe De

provato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

Il modulo è strettamente personale e ad uso esclusivo dello studente. Il pagamento del modulo "UTA2" deve essere effettuato esclusivamente presso una delle Agenzie del Gruppo UniCredit presenti su tutto il territorio nazionale e la ricevuta del versamento, non deve essere consegnata alla Ripartizione Didattica, ma comunque conservata per eventuali controlli.

Art. 44 Indennità di mora

1. Lo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate dal presente regolamento è tenuto al pagamento di una indennità di mora di € 70,00, in relazione a ciascuna delle inadempienze poste in essere, ad eccezione dei casi previsti all'art. 14.
2. Qualora una scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.
3. Coloro che hanno già pagato in ritardo le rate di tasse e contributi relativi agli anni accademici precedenti, ma non hanno corrisposto la relativa mora, sono tenuti al pagamento della mora stessa vigente nell'anno accademico di riferimento.
4. Coloro che al momento della nuova iscrizione non hanno provveduto al pagamento di rate di tasse e contributi relativi ad anni accademici precedenti, sono tenuti al pagamento delle more negli importi previsti dal presente regolamento.

Art. 45 Rimborsi

1. Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:
 - a) agli studenti immatricolati che nella graduatoria ADISU siano risultati fruitori dei benefici viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione e dei contributi versati, decurtata dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio;
 - b) coloro che rinunciano agli studi o revocano l'iscrizione entro 15 giorni dal pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, ed entro il termine predetto, il rimborso della prima rata, decurtata dell'indennità di spese, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA, del contributo di Dipartimento se previsto e della tassa regionale per il diritto allo studio a condizione di non aver usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione;
 - c) gli studenti che abbiano versato erroneamente importi di tasse e contributi possono presentare istanza di rimborso in bollo entro 45 giorni dalla data del pagamento;
 - d) coloro che abbiano versato la prima rata delle tasse e dei contributi universitari per l'immatricolazione e che non abbiano perfezionato la procedura di immatricolazione (in quanto non hanno consegnato la documentazione richiesta per l'immatricolazione presso la Ripartizione Didattica) possono presentare domanda di rimborso in bollo entro 15 giorni dalla data del pagamento della prima rata;
 - e) coloro che, pur conseguendo il titolo di laurea entro l'ultima sessione dell'anno accademico precedente, hanno erroneamente rinnovato l'iscrizione all'anno accademico, possono richiedere, con apposita istanza in bollo, al momento di presentazione della domanda di laurea il rimborso delle rate versate per il nuovo accademico. Dall'importo della I rata da rimborsare verrà decurtata l'indennità di spese ove prevista, il contributo CLA, il contributo di Dipartimento se previsto e la tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Non possono essere rimborsati:
 - a) importi delle tasse e dei contributi universitari versati erroneamente per un calcolo dell'ISEE Università errato o per mancata presentazione dell'ISEE Università;
 - b) il contributo spese generali di ammissione ai concorsi per i corsi di studio ad accesso programmato (ed il contributo spese prova verifica preparazione iniziale là dove sia prevista per l'accesso ai corsi di studio ex D.M. 270/04) in caso di avvenuta iscrizione alle prove;

Il Segretario verbalizzante

C. Segrella

Il Presidente

Uscio

Approvato nell'adunanza del

14 OTT. 2016

- c) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- d) il contributo per il passaggio di corso e per i trasferimenti da e verso un'altro Ateneo;
- e) il contributo per la valutazione della carriera pregressa.
- f) il diritto fisso per la ricongiunzione della carriera dopo un periodo di interruzione degli studi.

3. Per ottenere il rimborso è necessario presentare apposita istanza presso la Ripartizione Didattica. L'istanza di rimborso in bollo, che deve essere consegnata dall'interessato o da suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento di identità dell'interessato, deve essere motivata e documentata allegando copia delle ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso.

TITOLO VIII – PROVVIDENZE AGLI STUDENTI

Art. 46 Agevolazioni per merito

1. Per gli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-27 (scienze e tecnologie chimiche), L-30 (scienze e tecnologie fisiche), L-35 (scienze matematiche), L-41 (statistica), L-34 (scienze Geologiche); L-8 (ingegneria dell'informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-31 (scienze e tecnologie informatiche), L-7 (ingegneria civile e ambientale) sono previsti gli incentivi di cui all'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2014 n. 976 (Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e del Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla Legge n. 170/2003, per la parte destinata all'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale ed europeo). Gli studenti che risponderanno ai requisiti minimi previsti usufruiranno di un rimborso parziale delle tasse e dei contributi universitari, calcolato in base ai fondi erogati dal MIUR e ad una graduatoria di merito e di reddito. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi agli studenti sono stabiliti con Decreto Rettorale.

RIFORMULAZIONE

2. Per gli immatricolati/iscritti a tempo pieno, nel biennio e senza mora, è prevista l'assegnazione di 300 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso. A ciascun Dipartimento vengono assegnati due quote in base al totale degli immatricolati, raggruppati per corsi di laurea di primo livello e del triennio per corsi di laurea di secondo livello dello stesso Dipartimento. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica. A tal ruota, senza presentare alcuna domanda, concorrono gli studenti che abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di maturità per l'immatricolazione alle lauree di primo livello e abbiano conseguito le votazioni più alte all'esame di laurea per l'immatricolazione alle lauree di secondo livello. A parità di votazione precechi ha l'ISEE Università più basso.

RIFORMULAZIONE

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sono previsti altresì 600 contributi, ognuno pari alla somma di 300,00 €, erogati in forma di rimborso. A ciascun Dipartimento viene assegnato un numero di quote stabilito in base al totale degli iscritti in corso. I corsi di laurea interDipartimentali sono raggruppati in due pseudo Dipartimenti di area umanistica e di area scientifica.

Concorrono gli studenti che:

- a) sono iscritti a tempo pieno ed in corso entro il 20 ottobre;
- b) non abbiano mai ripetuto l'iscrizione di uno stesso anno di corso; non abbiano chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico e non abbiano ottenuto un dottorato o un diploma in corso di immatricolazione e seguito di precedente laurea, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli

Il Presidente
C. Spadella

Il Presidente

28

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

studii sull'attuale corso di iscrizione;

c) abbiano acquisito alla data del 31 ottobre, almeno l'80% dei crediti previsti per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione e conseguito una media ponderata rispetto al numero dei crediti totalizzati almeno pari a 2,7/30.

Di tutti gli studenti che rientrano in questi requisiti, senza che gli stessi debbano presentare alcuna domanda, verrà stilata una graduatoria di Dipartimento in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti acquisiti in totale sulla carriera, e del voto medio ponderato e della fascia ISEE di appartenenza sulla base del parametro P calcolato come segue:

$$P = 0,45 \cdot C + 0,45 \cdot M + 0,1 \cdot I$$

dove:

C = CPU acquisiti/CPU previsti

M = Medio voti ponderati/30

I = (1 - I/17) con I = fascia ISEE

A parità di valore del parametro P, precede in graduatoria lo studente con ISEE Università più bassa.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene pubblicata la graduatoria provvisoria di merito.

Le eventuali istanze di revisione della graduatoria devono essere presentate con domanda alla Ripartizione Didattica entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Sono tenuti alla presentazione dell'eventuale istanza di revisione della graduatoria e al rispetto del relativo termine anche gli studenti attualmente collocati in graduatoria provvisoria che riscontrino la non corretta valutazione del requisito di merito. Dovranno il contributo pagamento coloro che, a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, esulteranno nel numero di quote assegnate al Dipartimento.

4. Dai contributi di cui ai commi 2 e 3 sono esclusi:

- gli iscritti a corsi di laurea a distanza;
- gli studenti a tempo parziale;
- i beneficiari/idonei di borsa di studio ADiSU;
- gli studenti in possesso di un titolo di studio di livello universitario pari o superiore a quello al quale si iscrivono. Questi studenti sono tenuti al pagamento dell'intero ammontare delle tasse e contributi universitari.

Art. 47 Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta. Gli studenti che si immatricolano al corso di laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3

2. Per ottenere l'esonero:

- gli studenti che si immatricolano al primo anno dovranno dichiarare, in fase di pre-immatricolazione on-line, la percentuale di disabilità riconosciuta e allegare alla domanda di immatricolazione la certificazione attestante la disabilità, pena la non concessione del beneficio;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare la documentazione attestante la condizione di cui al comma precedente o inviarla, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica, in originale o in copia conforme entro il termine di scadenza previsto per le iscrizioni (20 ottobre di ogni anno) o contestualmente al rinnovo tardivo dell'iscrizione, pena la non concessione del beneficio. Lo studente al quale sia stata riconosciuta una disabilità temporanea, di durata almeno annuale, è tenuto, alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la condizione predetta, a ripresentare l'eventuale nuova documentazione di conferma dell'invalidità stessa. In mancanza di nuova

Il Dipartimento del 14/05/2016
C. Seppella

Il Dipartimento del 14/05/2016
G. De

documentazione lo studente sarà d'ufficio considerato decaduto dal beneficio.

Lo studente che intenda fruire di prestazioni agevolate è tenuto alla consegna del certificato di invalidità nella forma integrale è obbligatorio. Il certificato può essere sostituito da provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi.

3. L'esonero totale delle tasse e contributi universitari è previsto anche per gli studenti portatori di handicap, con una invalidità temporanea o permanente pari o superiore al 66%, già in possesso di un titolo di studio universitario.

4. L'esenzione dalle tasse universitarie (ad eccezione dell'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, del contributo CLA, dell'indennità spese e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale quando dovuta), è concessa altresì ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità. Per poter beneficiare dell'esonero indicato gli studenti dovranno allegare alla domanda di esonero (da presentare, o inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Ripartizione Didattica) entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni:

- un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
- copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore;
- un certificato rilasciato dall'Ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

Art. 48 Studenti appartenenti a Comunità Religiose

Gli studenti appartenenti a Comunità religiose sono ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 49 Studenti in regime di detenzione

Sono altresì ricompresi, ai fini della valutazione del reddito, nella I fascia contributiva gli studenti in regime di detenzione previa presentazione di apposita documentazione attestante la propria condizione.

Art. 50 Studenti dipendenti o figli di dipendenti dell'Università degli Studi di Perugia

1. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai propri corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, riconoscendo alla promozione della formazione dei propri dipendenti un ruolo essenziale per il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.

2. L'Università degli Studi di Perugia dispone annualmente i rimborsi delle tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale pagate dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e CEL in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo del 5% del personale in servizio, tenuto conto dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento riguardante le agevolazioni per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università degli studi di Perugia e dei propri figli (come modificato con D.R. n. 391 del 18/03/2013).

3. L'Università degli Studi di Perugia favorisce l'iscrizione ai corsi di Laurea e Laurea Specialistica/Magistrale dei figli dei propri dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Perugia e, a tal fine, eroga annualmente borse di studio secondo i requisiti e le modalità previsti all'art.6 del Regolamento di cui al comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione individua, annualmente, la quota delle risorse finanziarie destinate a dette finalità, il numero di borse e l'importo delle medesime.

Il Segretario

L. Scarpella

Il Presidente

Rob. Dea

Approvato nell'adunanza del 14 OTT 2016

4. Tali benefici sono incompatibili con qualsiasi altra agevolazione/borsa di studio.

Art. 51 Borsisti del governo italiano

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, indennità di spese ove prevista, imposta di bollo se dovuta, contributo CLA e contributo di Dipartimento ove previsto.

2. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio dopo la verifica dei requisiti. Lo studente deve comunque effettuare la richiesta di esonero tramite consegna della documentazione attestante il beneficio presso la Ripartizione Didattica nei termini previsti per l'immatricolazione/rinnovo dell'iscrizione.

Art. 52 Studenti beneficiari o idonei di borse di studio ADiSU

1. Gli studenti che si immatricolano ad un corso di studi e che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU sono tenuti a pagare temporaneamente solamente la prima rata delle tasse e dei contributi universitari.

Agli studenti immatricolati che abbiano i requisiti di eleggibilità in base alla graduatoria definitiva ADiSU viene rimborsata d'ufficio la prima rata della tassa d'iscrizione ed dei contributi versati, decurtati della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento se previsto;

2. Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio ADiSU non sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi sino alla pubblicazione delle relative graduatorie.

Pertanto questi studenti devono accedere alla propria area riservata (SOL-Studenti on Line) per dichiarare di aver avanzato domanda di fruizione dei benefici ADiSU e sono tenuti al pagamento di un importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo se dovuta, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

3. Gli studenti che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU, devono indicare, entro i termini di scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni il valore ISEE Università, come previsto dal precedente art.41. Qualora dalla graduatoria elaborata dall'ADiSU questi studenti non risultino beneficiari/idonei, e non abbiano presentato l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), saranno collocati d'ufficio nella massima fascia contributiva.

Art. 53 Agevolazioni per gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare.

1. E' prevista una riduzione delle tasse e dei contributi se nello stesso nucleo familiare sono presenti due o più studenti contemporaneamente iscritti all'Università degli Studi di Perugia.

2. Ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia contemporaneamente iscritto, a tempo pieno, nel corrente anno accademico all'Università degli Studi di Perugia per il conseguimento, per la prima volta, di un titolo ai corsi di laurea, di dottorato, e di scuola di specializzazione è riconosciuta la seguente agevolazione:

- riduzione del 30% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con un ISEE Università uguale o inferiore a € 40.000,00;
- riduzione del 15% dell'importo della seconda, terza e quarta rata delle tasse e dei contributi dovuti per l'anno accademico corrente con ISEE Università superiore a €40.000,00 e per gli studenti iscritti ai Corsi telematici/teledidattici ed alle Scuole di Specializzazione di Area

Il Segretario generale

C. Serralla

Il Preside

Luca De...

Approvato nell'assemblea del 14 OTT. 2012

Sanitaria.

3. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui ai successivi artt. 54, 55 e 56 e non si applica automaticamente ad ogni componente dello stesso nucleo familiare che sia iscritto all'Università degli Studi di Perugia, ma solo a specifica richiesta che deve essere effettuata come segue:

- gli studenti che intendono immatricolarsi dovranno effettuare la procedura nella compilazione della domanda di immatricolazione o tramite dichiarazione al Punto Immatricolazione;
- gli studenti che intendono iscriversi agli anni successivi al primo dovranno, a decorrere dal 1° agosto ed entro il 20 ottobre di ogni anno:
- collegarsi all'area riservata SOL-Studenti on Line e compilare il modulo on-line alla voce "richiesta riduzione tasse" sotto il menù "Tasse", prestando particolare attenzione circa l'inserimento del codice fiscale dell'altra persona del suo nucleo familiare contemporaneamente iscritta all'ateneo di Perugia per il nuovo anno accademico;
- confermare i dati, stampare e conservare la ricevuta.

Art. 54 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.

1. Per gli studenti che si iscrivono per la prima volta al primo anno, a tempo pieno, ad un corso di laurea magistrale (non a ciclo unico) è prevista una riduzione del 50% dell'importo dei contributi del primo anno di corso. Questa agevolazione si applica solo agli studenti che abbiano conseguito il titolo di primo livello presso un Ateneo italiano entro la durata normale del corso di studio più uno e con una votazione non inferiore a 105/110.

Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.

2. Tale beneficio non è cumulabile con l'agevolazione di cui al precedente Art.53.

3. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico.

4. Lo studente avente diritto al beneficio è tenuto al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, gli verrà rimborsata d'ufficio nella misura del 50 % (detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese ove prevista, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto), mentre verserà le rate successive alla prima nell'importo ridotto.

Art. 55 Agevolazioni per studenti che si immatricolano ad un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

1. Per gli studenti che si iscrivono nei termini per la prima volta al primo anno a tempo pieno ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico sono previste le seguenti riduzioni sull'importo delle tasse e dei contributi universitari del primo anno di corso:

- a) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100 e Lode: esonero totale dal pagamento delle tasse e contributi del primo anno di corso;
- b) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione 100: riduzione pari al 50% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso;
- c) possessori di diplomi di scuola secondaria superiore con votazione da 95 (compreso) a 99: riduzione pari al 25% sull'importo delle tasse e contributi del primo anno di corso.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma si applica solo ai possessori di diplomi rilasciati da Istituti di ordinamento italiano.

3. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.

Il Segretario verbalizzante

C. Segrella

Il Presidente

Ardo

Approvato nell'adunanza del 1.4. OTT. 2016



4. Possono usufruire dell'esonero anche gli studenti che cambino corso di studi all'interno dell'Università di Perugia o si trasferiscano da un altro Ateneo, a patto che il passaggio o il trasferimento avvengano nello stesso anno di immatricolazione.
5. L'esonero vale solo per il primo anno di iscrizione e riguarda solo i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico.
6. Chi fruisce dell'esenzione è comunque tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto.
7. Gli studenti di cui al comma 1 lett. a) saranno esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e del contributo universitario a prescindere dal reddito e dovranno versare, in occasione della prima rata di immatricolazione, esclusivamente l'importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio, il contributo CLA, l'indennità spese e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
8. Gli studenti di cui al comma 1 lett. b) e c) saranno tenuti al pagamento della prima rata di immatricolazione di importo pieno che, dopo la verifica dei requisiti, verrà loro rimborsata d'ufficio nella misura prevista, detratti la tassa regionale per il diritto allo studio, l'indennità di spese ove prevista, l'imposta di bollo, il contributo CLA e il contributo di Dipartimento ove previsto; le rate successive alla prima saranno versate nell'importo ridotto.

Art. 56 Agevolazioni per i "percorsi di eccellenza" degli studenti immatricolati dall'A.A. 2015/2016

1. Gli studenti meritevoli immatricolati dall'A.A. 2015/2016 ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale possono ottenere, a partire dal secondo anno di iscrizione e per la durata normale del corso, una riduzione del 50% dell'importo dei contributi da applicare nel calcolo delle rate successive alla prima.
2. I requisiti per l'agevolazione di cui al comma 1 prevedono:
 - iscrizione a tempo pieno ed in corso, perfezionata nei termini previsti dal presente regolamento;
 - acquisizione alla data del 30 settembre del 100% dei crediti previsti nel Corso di Studi per l'anno accademico precedente a quello di iscrizione;
 - conseguimento di tutti i crediti con una votazione media negli esami di profitto maggiore o uguale a 27/30.
3. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1 gli studenti che non abbiano mai ripetuto l'iscrizione ad uno stesso anno di corso né chiesto un'abbreviazione di carriera per il conseguimento di un secondo titolo accademico. Sono ammessi gli studenti che, pur effettuando un passaggio o un trasferimento, abbiano ottenuto la regolare prosecuzione degli studi sull'attuale corso di iscrizione.
4. Tale beneficio non è cumulabile con le agevolazioni di cui al precedente art. 53.
5. Con provvedimento rettorale sono annualmente definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione.

Art. 57 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale è previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi ancora non scaduti (ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'indennità di spese ove prevista, dell'imposta di bollo, del contributo CLA e del contributo di Dipartimento ove previsto) nei casi in cui si verifichi e finché permane una condizione di necessità.



 approvato nell'adunanza del 1. 6. OTT. 2016

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della condizione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo familiare dello studente – quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga – che abbia comportato una rilevante modifica dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

RIFORMULAZIONE

3. Lo studente che intende richiedere per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione del sopravvenuto stato di necessità (la modifica della situazione lavorativa di un componente del nucleo familiare) e certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite presentazione dell'ISEE Ordinario e dell'ISEE Corrente.

Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando il permanere di tale condizione unitamente alla presentazione dell'ISEE aggiornato.

Le istanze saranno sottoposte al vaglio di un'apposita Commissione di Ateneo.

NUOVO ARTICOLO

Art. 58 Agevolazioni per studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria

1. Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico d'Ateneo è prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse e contributi.

Art. 59 Norme finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici Regolamenti in vigore.
2. Le scadenze previste nel presente regolamento si riferiscono a tutti gli anni solari e/o accademici.

Art. 60 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Università degli Studi di Perugia.

Il Segretario dell'Ateneo

C. Serrinella

Il Presidente

Luca...

Approvato nell'adunanza del 1.4.OTT. 2016

**ALLEGA
TI**

ALLEGATO N. 1 - CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

IMMATRICOLAZIONE	1 agosto - 20 ottobre
IMMATRICOLAZIONE ALLE LAUREE MAGISTRALI (NON A CICLO UNICO)	1 agosto - fine febbraio
ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA I[^] RATA TASSE	1 agosto - 20 ottobre
SCADENZA II[^] RATA TASSE	31 gennaio
SCADENZA III[^] RATA TASSE	31 marzo
SCADENZA IV[^] RATA TASSE	31 maggio
ISEE UNIVERSITÀ	1 agosto - 20 ottobre
PASSAGGI	1 agosto - 20 ottobre
TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO	1 luglio-31 dicembre
TRASFERIMENTI VERSO ALTRO ATENEO	1 luglio - 20 ottobre
PIANI DI STUDIO	1 settembre - 30 novembre
IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE TARDIVA INDENNITA' DI MORA € 70,00	20 ottobre -31 dicembre
ISCRIZIONE/ TARDIVA INDENNITA' DI MORA € 200,00	1 gennaio- 31 maggio

* Qualora la scadenza cada di sabato o in giorno festivo, viene posticipata al primo giorno utile lavorativo.

Il Segretario amministrativo

C. Serpella

Il Pres.

Mauro De

Approvato nell'adunanza del1.4.OTT. 2016

ALLEGATO N. 2 - IMPORTI, TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE ISCRIZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO

I RATA (Tassa per libro) (A)	FASCIA CONTRIBUTI/TAFFE UNIVERSITARI (B)		II RATA (C)	III RATA (D)	IV RATA (E)	TOTALE (F)
Tassa Iscrizione: 250,00	B1	00000-10.000,00	0	0	0	IMM: 203,28 A.S.: 487,28
Tassa Regionale: 140,00	B2	10.000,01-15.000,00	0	0	151,27	IMM: 354,55 A.S.: 538,55
Indennità Spese: 30,00	B3	15.000,01-20.000,00	105,33	105,33	200,00	IMM: 459,94 A.S.: 687,94
Bollo Virtuale: 16,00	B4	20.000,01-25.000,00	201,35	200,00	200,00	IMM: 661,33 A.S.: 1083,33
Spese C.I.A.: 10,00	B5	25.000,01-30.000,00	290,53	280,56	200,00	IMM: 851,91 A.S.: 1.248,91
Adconto Contr. Diversi: 57,28	B6	30.000,01-40.000,00	294,87	294,81	300,00	IMM: 1.146,79 A.S.: 1.376,79
TOTALE 1ª RATA						
Inmatricolazione: 203,28	B7	40.000,01-50.000,00	298,14	298,14	400,00	IMM: 1.450,03 A.S.: 1.653,03
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale): 487,28	B8	50.000,01-60.000,00	305,48	305,44	500,00	IMM: 1.755,51 A.S.: 1.950,51
	B9	60.000,01-70.000,00	337,07	337,07	500,00	IMM: 1.877,42 A.S.: 2.114,42
	B10	70.000,01-	380,12	380,12	500,00	IMM: 1.760,52 A.S.: 2.247,52

TABELLA RATEI/TAZZIONE DA RIDEFINIRE SULLA BASE DELL'ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA

Il Dirigente dell'Ufficio

L. Segrella

Il Pres.

...

Approvato nell'assemblea del 1-4 OTT. 2016

ALLEGATO N. 3 - IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA

TESTO VIGENTE

Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa di Iscrizione				
Tassa Regionale				
Contributo Dipartimento				
Indennità SUSEC		vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
Acconto Conto Univers.				
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolazione				
Iscrizioni anni successivi (escluso bollo virtuale)				

RIFORMULAZIONE

ALLEGATO N. 3 - IMPORTI DELLA PRIMA RATA PER LE IMMATRICOLAZIONI DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE E ARCHITETTURA

Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa di Iscrizione				
Tassa Regionale				
Contributo Dipartimento				
Bollo Virtuale	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	vedi all. n. 2	
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolazione				
Iscrizioni anni successivi (escluso bollo virtuale)				

Il Direttore dell'Università

C. Segrella

Il Preside

Alvaro Dea

Approvato nell'adunanza del 14 GIUGNO 2016

ALLEGATO N. 4 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP
TESTO URGENTE

Portatori di Handicap				
I Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00			
Bollo Virtuale	16,00			
Contributo CLA	60,00			
TOTALE 1° Rata:				Imm. 216,00
Immatricolazione	0,00	0,00	0,00	A.S. 0,00
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	0,00			

*Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3 (per un totale di € 383,00)

** Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n.3. (per un totale di € 367,00)

RIFORMULAZIONE
ALLEGATO N. 4 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

Portatori di Handicap				
I Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00			
Bollo Virtuale	16,00			
Contributo CLA	60,00			
TOTALE 1° Rata:				Imm. 216,00
Immatricolazione	0,00*	0,00	0,00	A.S. 0,00
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	0,00**			

*Gli studenti che si immatricolano al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n. 3 (per un totale di € 383,00)

** Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile e

Il Segretario verificato
C. Serricola
 Il Presidente
Roberto De...
 Approvato nell'adunanza del.....

Architettura dovranno pagare anche il contributo di Dipartimento previsto dall'allegato n.3.
(per un totale di € ~~1.200,00~~)

Il Segretario provinciale

C. Scarpolla

Il Presidente

Luigi De

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

ALLEGATO N. 5 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI

TESTO VIGENTE

CORSI TELEMATICI				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione				
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolati	325,00	325,00	500,00	Imm. 1.595,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	325,00			A.S. 1.595,00

RIFORMULAZIONE

ALLEGATO N. 5 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI TELEMATICI/TELEDIDATTICI

CORSI TELEMATICI				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione				
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				
Immatricolati	325,00	325,00	500,00	Imm. 1.595,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	325,00			A.S. 1.595,00

TESTO VIGENTE

PORTATORI DEMERITICI (CORSI TELEDIDATTICI)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				

Il Segretario verbalizzante

C. Scarpola

Il Presidente

Armando

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

TOTALE 1° Rata:					
Immatricolati	215,00	325,00	325,00	500,00	Imm 1.366,00
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	200,00				A.S. 1.350,00

RIFORMULAZIONE

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEMATICI)					
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)	
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	15,00				
TOTALE 1° Rata:					
Immatricolati	221,00	325,00	325,00	500,00	Imm 1.371,00
Anni Successivi	205,00				A.S. 1.355,00

TESTO VIGENTE

CORSI TELEDIDATTICI (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione				
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	350,00	350,00	600,00	A.S. 1.730,00

RIFORMULAZIONE

CORSI TELEDIDATTICI (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)

Il Segretario della Provincia

C. Sorrella

Il Presidente

Mauro De...

Approvato nell'adunanza del 1.4.OTT. 2016

Tassa Iscrizione	240,00				
Tassa Regionale	140,00				
Indennità Spese	50,00				
Contributo CLA	10,00				
TOTALE 1° Rata:					
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)		350,00	350,00	600,00	A.S. 1.710,00

TESTO VIGENTE

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEDIDATTICI) (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)				
Prima Rata (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale				
Indennità Spese				
Contributo CCA				
TOTALE 1° Rata:				
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	350,00	350,00	600,00	A.S. 1.500,00

RIFORMULAZIONE

PORTATORI DI HANDICAP (CORSI TELEDIDATTICI) (SOLO ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)				
Prima Rata (€)	II Rata (€)	III Rata (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Regionale	140,00			
Indennità Spese	50,00			
Contributo CLA				
TOTALE 1° Rata:				
Anni Successivi (escluso bollo virtuale)	350,00	350,00	600,00	A.S. 1.500,00

Il Segretario verbalizzante

C. Sergiolla

Il Presidente

Ubaldo

Approvato nell'adunanza del 1.4.OTT. 2016

ALLEGATO N. 6 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE

ESLTA (Tassa per libro) (C)	RANGE CONTRIBUTUTIVE (Categorie di reddito) (C)	IRI rata (C)	IRI Rata (C)	IRI rata (C)	Totale (C)
Tassa Telescuola 230,00	E1 00001,01 - 10.000,00	0	0	37,38	IMM 468,10 A.S. 479,10
Tassa Regionale 190,00	E2 10.000,01 - 15.000,00	0	0	88,70	IMM 551,98 A.S. 525,98
Indennità Spese 60,00	E3 15.000,01 - 20.000,00	100,00	100,00	70,22	IMM 721,58 A.S. 757,58
Bollo Virtuale 36,00	E4 20.000,01 - 25.000,00	101,88	101,88	200,00	IMM 897,04 A.S. 891,04
Contributo CEE 10,00	E5 25.000,01 - 30.000,00	157,85	157,85	200,00	IMM 1018,88 A.S. 1002,88
Accordo contr. Univeritalia 57,28	E6 30.000,01 - 40.000,00	202,72	202,72	200,00	IMM 1108,61 A.S. 1092,63
TOTALE I.R.I.S.	E7 40.000,01 - 50.000,00	240,10	240,10	200,00	IMM 1387,49 A.S. 1367,49
Immatricolazione 503,28	E8 50.000,01 - 60.000,00	280,21	280,22	200,00	IMM 1269,71 A.S. 1247,71
Iscrizione Anni Successivi (escluso bollo virtuale) 487,28	E9 60.000,01 - 70.000,00	302,35	302,36	200,00	IMM 1507,99 A.S. 1291,99
	EU oltre 70.000,01	332,59	332,60	200,00	IMM 1869,47 A.S. 1852,47

TABELLA RATEFFERAZIONE DA RICEVERE IN TUTTA LA BASE DELL'ALLEGATO N. 2 IMPORTI TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO

Il Segretario vertenza
C. Serpolla

Il Pres. U.S.
M. De S.

Approvato nell'adunanza del 14/01/16

ALLEGATO N. 7 - PAGAMENTI DIVERSI

TESTO VIGENTE

Causale del versamento	Importo €
Indennità di mora (per ritardi nei versamenti) e per consegna documenti solo per iscrizioni in corso dal 01/01 al 31/01	70,00 200,00
Bonifica di laurea e domanda di laurea di specializzazione:	
• Contributo per Dipartimenti per Dipartimenti Unici	30,00
• Contributo per Lauree con A.S. Specifica	50,00
Contributo diploma di laurea/laurea di secondo livello e diploma di specializzazione (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e bolli virtuali)	132,80 fino alla sessione di laurea dell'a.a. 2014/15 145,00 dalle sessioni di laurea dell'a.a. 2015/16 comprensivo delle spese di spedizione
Contributo spese di accesso Corsi di Dottorato di ricerca	60,00
Contributo classe Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	100,00
Contributo spese generali ammissione concorsi:	
• corsi di numero programmato	60,00
• aree mediche e professioni sanitarie	60,00
• scuole di specializzazione (SSC)	60,00
• Master o corsi di perfezionamento	60,00
Valutazione carriera progressi studenti laureati/ rinunciati	100,00
Riconoscimento titoli (per diploma)	750,00
Passeggio ad altro corso (Master, IDP, etc)	66,00
Trasferimento ad altro Ateneo	110,00
Trasferimento da altro Ateneo	60,00
Duplicato libretto borsale	50,00
Duplicato di Pargamena	100,00
Libretto borsale	50,00
Corsi singoli	2300 + 6,00 per ogni CFU
Assicurazione responsabilità civile c.d. "Quadrilatero"	30,00
Ammissione esami di stato	500,00
Contributo libretto borsale esami di stato Medicina Obiettiva	30,00
Contributo libretto borsale esami di stato Medicina Obiettiva	30,00
Tassa di abilitazione per medici laureati all'estero	200,00
Studenti stranieri	
Tassa di immatricolazione per residenti fuori di periodi di studio svolti all'estero e di titoli accademici conseguiti all'estero	300,00

RIFORMULAZIONE

Causale del versamento	Importo €
------------------------	-----------

Il Segretario amministrativo

C. Cognolla

Approvato nell'aulanza del

Il Presidente

Deseo Napoli
7 4 OTT. 2016

Indennità di mora per ritardi nei pagamenti o per consegna documenti	70,00
Solo per iscrizioni tardive dal 01/01 al 31/05	200,00
Domanda di laurea e domanda esame di diploma di specializzazione:	
• Contributo tesi Dipartimenti per i Dipartimenti Umanistici	30,00
• Contributo per i Dipartimenti Scientifici	60,00
Contributo diploma di laurea/laurea di secondo livello e diploma di specializzazione (comprensivo di contributo laurea, spese diploma e bolli virtuali)	143,00 comprensivo di 31,00 euro per spese di specializzazione
Contributo prove di accesso Corsi di Dottorato di Ricerca	60,00
Contributo rilascio Diploma di Dottorato (da versare contestualmente alla presentazione della domanda per l'ammissione all'esame finale)	100,00
Contributo spese generali ammissione concorsi:	
• corsi a numero programmato	60,00
• area medica e professioni sanitarie	60,00
• scuole di specializzazione - SISS	60,00
• Master e corsi di perfezionamento	60,00
Valutazione carriera progressa studenti decaduti/rinunciatori	400,00
Ricognizione studi (per ciascun anno)	350,00
Passaggio ad altro corso (nostro Ateneo)	66,00
Trasferimento ad altro Ateneo	216,00
Trasferimento da altro Ateneo	66,00
Duplicato libretto iscrizione	50,00
Duplicato di Pergamena	100,00
Libretto tirocinio	30,00
Corsi singoli	230,00 + 6.00 per ogni CFU
Assicurazione responsabilità civile C.d.L. Odontoiatria	30,00
Ammissione esami di Stato	300,00
Contributo libretto tirocinio esami di stato Medico Chirurgo	30,00
Contributo rilascio diploma originale di abilitazione	30,99
Tassa di abilitazione per corsi di laurea abilitanti	100,00
Studenti stranieri	
Tassa di prevalutazione per riconoscimento di periodi di studio svolti all'estero e di titoli accademici conseguiti all'estero	300,00

Il Segretario verbalizzante

L. S. Sorrella

Il Presidente

Luca De Santis

Approvato nell'adunanza del 14 OTT. 2016

ALLEGATO N. 8 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

TESTO VIGENTE

PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione: 400,00 Contributo Dipartimento: 77,47 Indennità Spese: 50,00 Bollo virtuale: 16,00 Contributo CLA: 10,00 Acconto Contr. Univers: 57,25	548,14	548,14	400,00	Imm. € 1.937,09 A.S. € 1.921,03
TOTALE 1° Rata Immatricolati: 400,75 Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale): 424,75				

RIFORMULAZIONE

ALLEGATO N. 8 - IMPORTI DEI VERSAMENTI PER LE IMMATRICOLAZIONI/ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione: 400,00 Contributo Dipartimento: 77,47 Indennità Spese: 50,00 Bollo Virtuale: 16,00 Contributo CLA: 10,00 Acconto Contr. Univers.: 57,25	548,14	548,14	400,00	Imm. € 2.011,00 A.S. € 1.995,00
TOTALE 1° Rata Immatricolati: 400,75 Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale): 400,75				

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

TESTO VIGENTE

PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV RATA (€)	TOTALE (€)
----------------	-------------	--------------	-------------	------------

Il Segretario incaricato
C. Serrarella
 Il Presidente
Alvaro De...
 Approvato nell'adunanza del 1.4.OTT. 2016

Tassa Iscrizione	240,00				
Contributo Dipartimento	77,47				
Indennità Spese	50,00	294,82	294,81	300,00	Imm. € 1.320,38
Bollo Virtuale	16,00				
Contributo CLA	10,00				A.S. € 1.314,38
Acconto Contr. Univers.	57,28				
TOTALE 1° Rata					
Immatricolati	400,75				
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale)	294,78				

RIFORMULAZIONE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA - NON LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

PRIMA RATA (€)	II RATA (€)	III RATA (€)	IV Rata (€)	TOTALE (€)
Tassa Iscrizione				
Contributo Dipartimento				
Indennità Spese				
Bollo Virtuale				
Contributo CLA				
Acconto Contr. Univers.				
TOTALE 1° Rata				
Immatricolati	294,82	294,81	300,00	Imm. € 1.304,54
Iscrizione Anni successivi (escluso bollo virtuale)				A.S. € 1.304,35

Il Segretario verbalizzante

C. Sorolla

Il Presiden.

Ugo B...

Approvato nell'adunanza del

14 OTT. 2016